

## Antiriciclaggio negli studi professionali



### **Autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati**

Nell'esercizio della propria attività, i professionisti sono costantemente esposti al **rischio di riciclaggio**.

Quali sono le **corrette procedure** e le **metodologie di analisi e valutazione** del rischio? Quali, invece, le misure da adottare per annullare il rischio?

Le **regole tecniche** adottate dagli organismi di autoregolamentazione (i consigli nazionali degli ordini professionali) individuano gli **adempimenti** che gli **studi professionali** devono porre in essere per rispettare la **normativa antiriciclaggio**.

---

## **ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE**

---

IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO - 17 LUGLIO 2019

## **Organismi di autoregolamentazione: dalle regole tecniche alla potestà sanzionatoria**

*di Giuseppe Sciarretta - Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano, e Carmelo Ricciardulli - Avvocato in Bologna, Zunarelli Studio Legale Associato*

Dal 4 luglio 2017 gli organismi di autoregolamentazione sono chiamati, come le autorità di vigilanza, ad intervenire nel processo di valutazione e di analisi del rischio per supportare i propri iscritti nella individuazione, comprensione, gestione e mitigazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, inerenti alla categoria di appartenenza. Ottemperando a tale obbligo, sancito dalla legislazione antiriciclaggio vigente, nei mesi scorsi sono state emanate le regole tecniche da parte del Consiglio Nazionale del Notariato e dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili.

Tra le novità in materia di **antiriciclaggio** introdotte dal D.Lgs. n. 90/2017, una delle più interessanti, almeno in riferimento alla categoria dei **professionisti**, è stata certamente l'introduzione della nuova figura degli **organismi di autoregolamentazione**.

L'art. 1, comma 2, lettera aa), del vigente D.Lgs. n. 231/2007 definisce l'organismo di autoregolamentazione quale "l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione".

La normativa antiriciclaggio va in sostanza a identificare gli organismi di autoregolamentazione nei (già esistenti) **ordini professionali**, nazionali o territoriali, di fatto "promuovendoli" ad Organismo autoregolamentato e assegnando loro dei compiti, tra cui l'elaborazione e l'aggiornamento di **regole tecniche** in materia di adeguata verifica, andando a ricoprire così un ruolo non più passivo nelle attività di controllo, bensì attivo.

I compiti affidati agli Organismi dalla normativa antiriciclaggio sono contenuti nell'art. 11 del D.Lgs. n. 231/2007. In particolare:

- promozione e controllo dell'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi;
- elaborazione e aggiornamento di regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, rischio cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività;
- responsabilità della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Sempre in base alle disposizioni di cui all'art. 11 devono applicare **sanzioni disciplinari** a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati, comunicando annualmente al Ministero dell'Economia e delle finanze e al Ministero della Giustizia i dati attinenti al numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.

Quest'ultimo adempimento sarà prossimamente integrato con il recepimento della V direttiva comunitaria. Gli organismi di autoregolamentazione, leggendo il testo del decreto antiriciclaggio, preliminarmente approvato dal Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2019, dovrà rendere pubblica l'attività svolta dai propri iscritti nel comparto antiriciclaggio.

#### **Leggi anche Antiriciclaggio: nuovi obblighi per gli Ordini professionali**

Entro il 30 maggio di ogni anno (data già prevista per l'inoltro da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria della relazione annuale contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo) dovranno pubblicare una propria **relazione** contenente i seguenti dati e informazioni:

- a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente;
- b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4;
- c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del comma 3 e dell'art. 66, comma 1, a fronte di **violazioni gravi, ripetute, sistematiche** ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.

#### **Leggi anche Sanzioni antiriciclaggio: dal favor rei alle violazioni gravi, ripetute e plurime**

Tale disposizione va ad aggiungersi a quella già prevista dall'art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 231/2007, che stabilisce che, entro il 30 marzo di ogni anno, i suddetti Organismi devono fornire al Comitato di Sicurezza Finanziaria i dati statistici e le informazioni sulle attività svolte nell'anno solare precedente.

L'ultimo comma dell'art. 11 prevede invece che gli organismi possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltramento alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (possibilità già in capo agli ordini nazionali).

## Regole tecniche

L'ampliamento del **perimetro soggettivo e oggettivo** degli obblighi in capo ai soggetti obbligati, professionisti su tutti, dettati dalla normativa antiriciclaggio ha senz'altro suscitato tra gli operatori del settore una serie di **dubbi interpretativi e applicativi**, soprattutto in riferimento agli adempimenti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 231/2007 - Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati.

Attraverso l'**autovalutazione del rischio** il soggetto obbligato va ad analizzare i propri presidi antiriciclaggio in considerazione della platea dei clienti, della formazione e delle prestazioni professionali fornite. Ovviamente, partendo dall'assunto che ogni professionista sia diverso dall'altro, tale analisi deve essere fatta dal singolo soggetto obbligato, anche nel caso in cui operi insieme ad altri professionisti (ad esempio, studi associati).

In tale contesto gli organismi di autoregolamentazione hanno il compito di stabilire i criteri e le metodologie per la valutazione del rischio che, come detto, devono essere commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, i quali devono adottare procedure di valutazione del rischio oggettive e coerenti rispetto alle indicazioni fornite dalle autorità di vigilanza e dagli organismi di autoregolamentazione.

## Consiglio Nazionale del Notariato

Il primo Organismo ad emanare le proprie regole tecniche è stato il Consiglio Nazionale del Notariato, il quale le ha trasmesse ai propri iscritti e rese esecutive il 17 ottobre 2018; pochi mesi dopo (16 gennaio 2019) sono state emanate quelle del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Ampio spazio viene dedicato dal CNN ai principi della **proporzionalità** e dell'**approccio basato sul rischio**. Secondo l'Organismo di riferimento dei Notai le misure da adottare per adempiere agli obblighi devono essere proporzionate sia in rapporto all'attività, dimensioni e complessità dell'obbligato che in rapporto al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione".

Inoltre viene rimarcato come sia sempre più necessario che i professionisti diano una compiuta formalizzazione, con linee guida interne, alla propria operatività in merito alla valutazione del rischio, al fine di poter dimostrare, ad esempio, con riguardo alla valutazione del rischio, il procedimento in base al quale per un'operazione è stata optata un'adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata (dando un proprio giudizio alla classe di rischio rilevata – ad esempio rischio basso, medio o alto).

## CNDCEC

I Commercialisti, secondo le regole stabilite dal CNDCEC, devono valutare il **"rischio inerente all'attività"**, e cioè quel rischio correlato alla probabilità che un evento possa verificarsi ed alle sue conseguenze, nonché un'accurata analisi delle proprie **"vulnerabilità"** sotto un profilo dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi presenti nella propria organizzazione, al fine di ottenere un **"rischio residuo"**, valutato secondo una nuova metrica, che esprime quel livello di rischio da mitigare con le proprie procedure.

## Consiglio Nazionale Forense

Di estrema sintesi la regola tecnica scritta dal Consiglio Nazionale Forense in merito all'autovalutazione del rischio da parte del professionista. Nel documento, emanato nel dicembre 2017, si afferma che: "La valutazione del rischio di cui al comma 2, art. 15 del Decreto può essere effettuata anche con l'ausilio di società di consulenza, ferma restando altresì la libertà dell'Avvocato nel documentarne la realizzazione", senza quindi spiegare ai propri iscritti come procedere all'adempimento.

Ciò che il Legislatore chiede ai soggetti obbligati è di **guardarsi in casa propria**, analizzando la propria **clientela** e la propria **organizzazione**, al fine di definire e misurare i propri rischi.

Si potrebbe meglio dire che il conoscersi a fondo porta a migliorare la propria gestione e mitigazione del rischio. Il fine di tale disposizione normativa è, infatti, quella di portare il soggetto obbligato ad analizzarsi al fine di adottare successivamente tutti gli strumenti idonei a mitigare ed abbassare il rischio a cui è esposto.

### Funzione di controllo dell'osservanza degli obblighi

In merito alla funzione di controllo il D.Lgs. n. 231/2007 si limita a prescrivere tale adempimento senza però conferire specifici poteri ispettivi e/o di acquisizione di informazioni che vedano come soggetti passivi gli iscritti nei rispettivi albi, così come, invece, è ordinativamente previsto per gli Organismi di Vigilanza.

L'art. 7 del D.Lgs. n. 231/2007, infatti, stabilisce in maniera chiara quali siano i poteri ispettivi delle Autorità di vigilanza di settore nei confronti dei propri "vigilati":

- effettuano **ispezioni e controlli**, anche attraverso la richiesta di esibizione o trasmissione di tutti i documenti, gli atti e di ogni altra informazione utili all'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Nell'esercizio di tali competenze, le autorità di vigilanza di settore hanno il potere di convocare i componenti degli organi di direzione, amministrazione e controllo e il personale dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati e possono richiedere l'invio, [...], di segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- ordinano ovvero, in caso di inottemperanza all'ordine di convocare, convocano direttamente gli organi di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati, fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni;
- adottano provvedimenti aventi ad oggetto il **divieto** di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni, riscontrate a carico dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;
- (ai sensi dell'art. 62, commi 7 e 8) irrogano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze, le **sanzioni** previste per l'inosservanza degli obblighi da parte dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati.

Dalla lettura degli articoli di riferimento dei due "organi di vigilanza/autoregolamentazione" è chiara la differenza nei "**poteri di controllo**", soprattutto in riferimento alle **sanzioni** irrogate da uno e dall'altro ente: sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio da un lato, disciplinari dall'altro.

Il CNF e il CNDCEC, subito dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 90/2017, hanno evidenziato che nel quadro descritto dal citato art. 11, la funzione disciplinare è, ovviamente, la sede naturale degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio a carico dei professionisti, lasciando l'incombenza di valutare le eventuali violazioni della normativa e quindi, applicare di conseguenza le relative sanzioni a chi è legittimato dalla norma stessa: **Guardia di Finanza**.

C'è inoltre da rappresentare come la costruzione dell'art. 11 della legislazione antiriciclaggio prevede una qualificazione diretta dell'inosservanza degli obblighi in termini di illecito disciplinare, attraverso una sanzione specifica, prevista dall'art. 66 comma 1: "violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime [...] costituiscono **presupposto** per l'applicazione delle

**sanzioni disciplinari**, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore. In tali ipotesi l'interdizione dello svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni”.

Semberebbe quindi che, in caso di singole violazioni “formali” riscontrate in fase di ispezione, queste potrebbero non essere sanzionate disciplinarmente.

## Conclusioni

Se l'intento del Legislatore era davvero quello di “equiparare” le Autorità di Vigilanza ai neo-organismi di autoregolamentazione, purtroppo non ci è riuscito a pieno. Dalla lettura degli articoli che regolano i due “enti” abbiamo visto come vi siano troppe **differenze** soprattutto in riferimento al potere di controllo ed alla conseguente potestà sanzionatoria.

C'è un'altra domanda: siamo sicuri che gli Ordini nazionali di riferimento dei professionisti abbiano davvero voglia di “elevarsi” ad Organismi di “controllo”?

Sono moltissimi gli ordini “periferici” di qualunque categoria professionale a non avere nel proprio interno una Commissione Antiriciclaggio che possa formare, e perché no, “aiutare”, i propri iscritti in una materia assai tecnica e complicata e che, purtroppo, per la maggior parte degli iscritti viene vista come un gravoso peso alle mille attività che si devono svolgere nella quotidianità.

---

## PER I COMMERCIALISTI

---

PROROGATO IL TERMINE DI APPLICAZIONE - 18 LUGLIO 2019

# Antiriciclaggio: regole tecniche CNDCEC vincolanti dal 1° gennaio 2020

Il termine a partire dal quale diventano vincolanti le regole tecniche antiriciclaggio del CNDCEC slitta dal 23 luglio 2019 al 1° gennaio 2020. Lo ha reso noto il Consiglio nazionale con l'informativa n. 68/2019. Il CNDCEC, spiega il Presidente Miani, ha ritenuto non più congrua la scadenza originariamente fissata al 23 luglio: la prossima modifica della normativa antiriciclaggio, in esito al recepimento della V direttiva, rende necessario un ulteriore aggiornamento delle regole tecniche e, in particolare, delle Linee Guida, nonché la predisposizione di ulteriori strumenti per agevolare Ordini e iscritti nel corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Da qui la decisione di spostare al 1° gennaio 2020 il nuovo termine di applicazione delle regole tecniche.

L'applicazione delle **regole tecniche antiriciclaggio** emanate dal CNDCEC è differita al **1° gennaio 2020**.

È quanto stabilisce l'Informativa n. 68 del 2019 del Consiglio Nazionale.

Il CNDCEC, scrive il Presidente **Massimo Miani**, “preso atto della prossima emanazione di disposizioni di modifica del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (normativa antiriciclaggio) in esito al processo di recepimento della direttiva n. 20018/843 (cd. **V direttiva antiriciclaggio**) nonché della recente diffusione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2018 (la prima analisi nazionale emanata dopo l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017), ha deliberato di differire al prossimo **1° gennaio 2020** il termine a partire dal quale ritenere

**vincolanti** per gli iscritti le **Regole Tecniche** emanate lo scorso gennaio” (e diffuse con informativa n. 8 del 23 gennaio 2019).

**Leggi anche [Antiriciclaggio, pronte le regole tecniche per i commercialisti](#)**

Il Consiglio Nazionale - si legge nel comunicato stampa del 18 luglio 2019 - ha ritenuto **non più congrua** la scadenza originariamente fissata al **23 luglio** dal momento che “tale termine era stato individuato al fine di prevedere un **adeguato periodo transitorio di sei mesi** che agevolasse gli iscritti, anche attraverso la diffusione di strumenti operativi di ausilio, in particolare le **Linee Guida** in materia nonché specifica formazione in modalità e-learning, nell'apprendimento e nella corretta applicazione delle suddette Regole tecniche”.

“Le intervenute sopraindicate novità”, spiega **Miani**, “hanno reso, tuttavia, necessario provvedere all'**ulteriore aggiornamento** dei citati documenti operativi diffusi in materia - in particolare delle **Linee Guida pubblicate lo scorso maggio** - nonché diffondere ulteriori strumenti (schede operative, etc.) per agevolare Ordini e iscritti nel corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio”.

Da qui la decisione di spostare al **1° gennaio 2020** il nuovo termine a partire dal quale ritenere vincolanti per gli iscritti le Regole tecniche.

*A cura della Redazione*

[CNDCEC, comunicato stampa 18/07/2019](#)

[CNDCEC, Informativa 17/07/2019, n. 68](#)

LA DECISIONE DEL CNDCEC - 19 LUGLIO 2019

## Antiriciclaggio, proroga per i commercialisti: verifica degli obblighi rimandata al 2020

*di Antonio Fortarezza - Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano Giuseppe Sciarretta - Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano*

A pochi giorni dalla prevista entrata in scena delle Regole tecniche antiriciclaggio, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, l'organismo di autoregolamentazione che le ha emanate, decide di prorogare la loro applicazione al 1° gennaio 2020. Nella nota inviata agli iscritti, il CNDCEC sottolinea come la decisione sia stata presa in vista del prossimo recepimento da parte del Governo della V direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio. Da gennaio 2020, pertanto, salve ulteriori proroghe, i commercialisti dovranno dimostrare - sia in caso di controllo o ispezione antiriciclaggio della Guardia di Finanza, sia nell'ambito delle attività di controllo degli organismi di autoregolamentazione - di aver correttamente adempiuto alle direttive del CNDCEC.

Il documento pubblicato dal CNDCEC a gennaio 2019 è stato “formalmente” emanato da quest'ultimo in veste di organismo di autoregolamentazione, assolvendo all'obbligo previsto dall'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007, come modificato nel luglio 2017. Ed è stato lo stesso “organismo” a concedere una **cospicua proroga** ai propri iscritti.

**Leggi anche [Antiriciclaggio: regole tecniche CNDCEC vincolanti dal 1° gennaio 2020](#)**

C'è una sostanziale e considerevole differenza tra i manuali e le indicazioni fornite nel tempo dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e le **regole tecniche** emanate, dallo stesso Consiglio, lo scorso gennaio: queste ultime sono **vincolanti**.

Tra i compiti primari degli organismi di autoregolamentazione, il più rilevante è certamente l'elaborazione e l'aggiornamento delle regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, rischio cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività.

Tali regole sono state approvate nella seduta del 16 gennaio 2019, previa acquisizione del parere del Comitato di sicurezza finanziaria, datato 6 dicembre 2018 e pubblicate sul sito istituzionale in data 23 gennaio 2019. Avrebbero dovuto diventare vincolanti decorsi 6 mesi, quindi dal 23 luglio. Con l'informativa n. 68 del 2019 il CNDCEC ha comunicato il **differimento al 1° gennaio 2020**.

Le **regole tecniche** sono rivolte agli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al D.Lgs. n. 139/2005 e hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:

- autovalutazione del rischio (art. 1);
- adeguata verifica della clientela (art. 2);
- conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (art. 3).

## Autovalutazione del rischio

Prevista dagli articoli 15 e 16 del D.Lgs. n. 231/2007, l'autovalutazione del rischio è un adempimento assolutamente innovativo con il quale il professionista va ad "auto-analizzarsi" cercando di **individuare le sue debolezze** nei presidi antiriciclaggio.

Obiettivo di tale analisi è diminuire la probabilità che uno o più eventi, legati al riciclaggio, possano verificarsi durante l'esercizio della professione, intervenendo sulle procedure, che dovranno essere quindi adeguate alla propria attività e alla propria dimensione.

In pratica il processo di autovalutazione del rischio (si ricorda che tale attività dovrà essere svolta a cura del professionista e non è delegabile) può essere rappresentato nei seguenti **passaggi**:

- 1) analisi della clientela al fine di individuare il "rischio inerente";
- 2) analisi della struttura organizzativa e delle procedure (analisi delle vulnerabilità organizzative);
- 3) determinazione del "rischio residuo";
- 4) programmazione temporale delle attività da svolgere al fine di eventualmente migliorare "un rischio residuo" che si ritiene inaccettabile.

È di estrema importanza come il CNDCEC abbia impostato la propria attività, sia nelle Regole Tecniche che nelle Linee Guida Antiriciclaggio, mettendo **al centro l'organizzazione dello studio professionale**, proprio perché la normativa antiriciclaggio, piaccia o non piaccia ai vari destinatari, si basa su un sistema di procedure e regole che coinvolgono tutti i soggetti obbligati, ricomprendendo anche i loro dipendenti e collaboratori.

In effetti, nel caso dell'autovalutazione del rischio, la scelta fatta da parte del CNDCEC di attribuire un peso maggiore all'elemento organizzativo (grado di vulnerabilità dello studio professionale) non è una scelta a caso, ma si fonda esattamente su quello che è lo spirito della legge, che è stato ben definito nell'analisi da parte del destinatario dei seguenti elementi di autovalutazione:

1. formazione;
2. organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela;
3. organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni;

4. organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante.

Su questa tipologia di attività organizzative il CNDCEC ha posto la sua **massima attenzione**, prevedendo nelle regole tecniche l'istituzione per i destinatari di **funzioni organizzative specifiche** per la gestione dei presidi antiriciclaggio che sono state individuate nelle seguenti:

- una **funzione antiriciclaggio** e la nomina del relativo responsabile;
- una **funzione di revisione indipendente**.

Trattandosi di funzioni organizzative, regolamentate internamente dal soggetto obbligato e senza rilevanza esterna, anche il responsabile antiriciclaggio, che potrà essere sia il soggetto obbligato sia anche un soggetto diverso, ha una valenza meramente interna ed organizzativa, e ha compiti e responsabilità esclusivamente verso il soggetto che lo ha nominato e che sono disciplinate dalla delega ricevuta.

#### **Funzione antiriciclaggio**

La funzione antiriciclaggio provvede a:

- a) identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sulle procedure interne;
- b) verificare l'adeguatezza delle procedure interne in materia di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio/FDT, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e dei dati, rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette e comunicazione delle infrazioni sull'uso del contante;
- c) curare la predisposizione dell'autovalutazione periodica dei rischi di riciclaggio/FDT;
- d) collaborare all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e alla gestione dei rischi di riciclaggio/FDT;
- e) gestire la formazione, mediante la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- f) predisporre flussi informativi diretti al soggetto obbligato.

#### **Funzione di revisione indipendente**

La funzione di revisione indipendente, laddove istituita, verifica in modo continuativo il grado di **adeguatezza dell'assetto organizzativo** e la sua **conformità** rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità dei presidi antiriciclaggio istituiti.

Tale funzione di revisione indipendente riferisce unicamente al soggetto obbligato e può avere accesso a tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento della propria attività, e può essere anche interna, purché se ne garantisca l'indipendenza.

Nella Regola Tecnica n. 1, il CNDCEC - quando fornisce l'*iter* per procedere all'autovalutazione - evidenzia nel risultato finale delle **azioni gestionali di miglioramento** da seguire per ridurre il rischio residuo, che potrà avere i seguenti valori e significati:



Rischio residuo	
Valori	Livello di rischio
Da 1 a 1,5	Non significativo
Da 1,6 a 2,5	Poco significativo
Da 2,6 a 3,5	Abbastanza significativo
Da 3,6 a 4	Molto significativo

A questo punto, il professionista, secondo quanto indicato nella Regola tecnica n. 1 del CNDCEC, ha effettuato l'autoanalisi del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo, che è connesso alla propria attività professionale, allo scopo di adottare adeguati presidi e procedure commisurate alla propria natura e dimensioni, per mitigare i rischi rilevati, e quindi **agire sostanzialmente su due fronti**:

- azioni gestionali finalizzate alla riduzione del rischio connesso al cliente;
- azioni gestionali finalizzate al miglioramento dell'organizzazione.

### Adeguata verifica

La seconda regola tecnica riguarda l'adeguata verifica della clientela, di cui agli articoli da 17 a 30, D.Lgs. n. 231/2007.

Alla stregua del ragionamento adottato per l'autovalutazione, il commercialista procederà ad una valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, del proprio cliente ma (**novità**) procedendo prima ad una **classificazione della propria attività professionale**.

Il CNDCEC ha precisato quali sono le ulteriori attività svolte dai professionisti, oltre quelle previste per legge, a rischio non significativo, per le quali non vi è l'obbligo di adeguata verifica della clientela, riportando in un'apposita tabella:

- le prestazioni a rischio inerente **non significativo**;
- le prestazioni a rischio inerente **poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo**.

Sulle prestazioni professionali individuate dal CNDCEC a rischio "non significativo", vi è da fare molta **attenzione**, poiché l'organo di autoregolamentazione - in linea con il generale principio di approccio al rischio - ha stabilito che la rilevazione di un rischio "non significativo" si pone sempre a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, dovrà comunque essere svolto dal soggetto obbligato, evidenziando però che il professionista si discosta dalle regole di condotta di adeguata verifica proposte, per adottare le misure di adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata, quando ritiene che il grado di rischio inerente si collochi ad un livello maggiore rispetto a quello "non significativo".

Con riferimento alla valutazione del rischio del cliente, un supporto viene fornito ai commercialisti dal CNDCEC nelle Linee Guida Antiriciclaggio, diffuse nel mese di maggio.

**Leggi anche [Antiriciclaggio: linee guida del CNDCEC per i commercialisti](#)**

Il Consiglio Nazionale evidenzia che il processo di valutazione del rischio sarà ripetuto in occasione del **controllo costante** secondo la **periodicità** programmata, ovvero ogni qual volta vi siano **modifiche nei fattori di rischio** tali da determinare il passaggio da un livello di rischio inferiore ad uno superiore. La compilazione della relativa **scheda di valutazione** sarà ripetuta in occasione del controllo costante periodico, ovvero quando il soggetto obbligato lo reputi opportuno.

In ogni caso, laddove non vi siano modifiche del livello di rischio da inferiore a superiore, la scheda di valutazione del rischio non dovrà essere compilata. Pertanto, fermo restando che l'approccio al rischio deve accompagnare il professionista destinatario degli obblighi per tutta la durata del rapporto professionale con il cliente, si è stabilito che la compilazione della scheda di valutazione, da conservare ed esibire nei casi previsti, sia dovuta in occasione del controllo costante e nei casi di modifica dei fattori di rischio, con l'importante indicazione che non sarà invece necessario compilarla se, in esito ad una valutazione anche non formalizzata, il livello di rischio in cui è stato inserito il cliente non sia aumentato.

## Obbligo di conservazione

L'obbligo della conservazione da parte del professionista ha per oggetto la copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti alle operazioni.

Secondo la nuova impostazione, qualunque sia il supporto scelto dal professionista, la conservazione, sia essa cartacea o informatica, deve consentire quantomeno di ricostruire univocamente:

- a) la data del conferimento dell'incarico;
- b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo ed esecutore delle informazioni sullo scopo la natura del rapporto o della prestazione;

nel caso di operazioni:

- c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- d) i mezzi di pagamento utilizzati.

La regola tecnica n. 3 stabilisce una **completa e insindacabile autonomia decisionale** nella scelta da parte del professionista di avvalersi di un **sistema** di conservazione **cartaceo o informatico**, ma anche di continuare ad utilizzare precedenti archivi cartacei o informatici già istituiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 90/2017.

L'impatto di questa possibilità di scelta non è di poco conto, poiché consente di modulare tale obbligo in relazione all'organizzazione e alle modalità di svolgimento dell'attività professionale, senza che vi siano impedimenti e ostacoli sul fronte normativo, lasciando il destinatario dell'obbligo di conservazione libero di scegliere la migliore soluzione organizzativa con cui gestire tale incombenza, fino ad utilizzare il sistema informatico dello studio già in uso.

Importante delucidazione arriva dal Consiglio Nazionale in riferimento al corretto adempimento della conservazione da parte degli **studi associati** e delle **società tra professionisti**, che potranno regolamentare, mediante idonee procedure interne, le modalità organizzative che prevedano una funzione generale e accentrata di conservazione, per tutti i professionisti associati, sia dei dati raccolti per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, sia delle altre informazioni e/o documentazioni raccolte dal singolo professionista che riceve l'incarico ovvero dal responsabile della funzione antiriciclaggio.

## Conclusioni

Le regole tecniche, redatte dal CNDCEC in forza di una disposizione normativa, sono state pubblicate previo parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria, organo presieduto dal

Direttore generale del Tesoro, e composto da rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia, del Ministero degli Affari esteri, della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dell'Unità di informazione finanziaria, della Guardia di Finanza, della Direzione investigativa antimafia, dell'Arma dei Carabinieri e della Direzione nazionale antimafia.

Per tale motivo, dal gennaio 2020, salvo ulteriori proroghe, i commercialisti dovranno dimostrare sia in caso di controllo o ispezione antiriciclaggio della Guardia di Finanza, sia nell'ambito delle attività di controllo degli organismi di Autoregolamentazione di aver correttamente adempiuto alle direttive del proprio organismo di autoregolamentazione.

DAL CNDCEC - 23 GENNAIO 2019

## Antiriciclaggio, pronte le regole tecniche per i commercialisti

Arrivano le regole tecniche per i commercialisti in materia di antiriciclaggio: riflettori puntati su valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione di documenti, dati e informazioni. Per consentire agli iscritti l'apprendimento e la corretta applicazione delle regole tecniche, il CNDCEC promuoverà nei prossimi sei mesi specifiche attività di formazione in modalità e-learning. Una volta decorso tale periodo le regole saranno considerate vincolanti per gli iscritti.

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha approvato le **regole tecniche** in materia di **antiriciclaggio**. Le disposizioni attuative - che saranno **vincolanti tra sei mesi** - riguardano

- (regola tecnica n. 1) autovalutazione del rischio,
- (regola tecnica n. 2) adeguata verifica della clientela,
- (regola tecnica n. 3) conservazione dei dati e delle informazioni.

### Preleva le regole tecniche

Il documento "Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell'art. 11, co. 2, del D.Lgs. n. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. n. 25 maggio 2017, n. 90" è stato redatto su Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria del MEF del dicembre 2018.

"Con questo documento", afferma il presidente CNDCEC **Massimo Miani**, "ci siamo impegnati a definire indicazioni che tutelino il più possibile i colleghi e ne semplifichino l'attività, ad esempio nell'ambito delle funzioni ausiliarie del giudice e nel caso del collegio sindacale non incaricato della revisione legale dei conti. Uno sforzo che abbiamo compiuto tenendo inevitabilmente conto degli spazi ristretti concessi da una legge che, come noto, giudichiamo comunque eccessivamente penalizzante per i professionisti in quanto ancora oggi troppo concentrata sugli adempimenti formali".

### Le regole tecniche del CNDCEC

L'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007 demanda agli **organismi di autoregolamentazione** il compito di elaborare e aggiornare regole tecniche attuative del D.Lgs. n. 231/2007, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione.

Le regole tecniche, emanate dal CNDCEC in qualità di organismo di autoregolamentazione, sono rivolte agli **iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** e hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:

- valutazione del rischio (articoli 15-16, D.Lgs. n. 231/2007);
- adeguata verifica della clientela (articoli 17-30, D.Lgs. n. 231/2007);
- conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (articoli 31, 32 e 34, D.Lgs. n. 231/2007).

## Valutazione del rischio

Le regole tecniche attuano le previsioni normative inerenti all'obbligo di valutare, da un lato, il rischio di riciclaggio connesso ai clienti e alle prestazioni professionali (già vigente dal 2007) e, dall'altro, l'esposizione al rischio di riciclaggio degli stessi soggetti destinatari della normativa, secondo la metodologia indicata dalla Commissione europea.

## Adeguata verifica della clientela

Le regole tecniche sulla adeguata verifica della clientela, anche semplificata e rafforzata, prestano particolare attenzione agli studi associati e alle società tra professionisti, nelle quali con le opportune cautele i relativi obblighi possono essere espletati in modalità centralizzata.

## Conservazione

La conservazione dei documenti, dati e informazioni è disciplinata con riferimento sia alla modalità di adempimento cartacea che a quella informatica.

*A cura della Redazione*

[CNDCEC, comunicato stampa 23/01/2019](#)

SOLUZIONI OPERATIVE - 23 MAGGIO 2019

# Antiriciclaggio: linee guida del CNDCEC per i commercialisti

Pronte le linee guida del CNDCEC per la valutazione del rischio, l'adeguata verifica della clientela e la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio. Lo ha reso noto il Consiglio Nazionale con l'Informativa n. 47 del 2019. Le linee guida, elaborate alla luce delle Regole Tecniche emanate dal CNDCEC, forniscono indicazioni, soluzioni operative ed esemplificazioni per la corretta attuazione della normativa antiriciclaggio negli studi professionali.

Nella seduta del 16 maggio 2019, il CNDCEC ha approvato le "Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007 (come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90). Lo ha reso noto il Consiglio Nazionale con l'informativa n. 47 del 2019.

Il documento, elaborato alla luce delle Regole Tecniche emanate dal Consiglio Nazionale e diffuse con l'informativa n. 8/2019, contiene numerose **indicazioni ed esemplificazioni** per la corretta attuazione della **normativa antiriciclaggio** negli studi professionali.

**Leggi anche**

- Antiriciclaggio, pronte le regole tecniche per i commercialisti

- Antiriciclaggio a tre vie per i commercialisti

Alle Linee Guida è allegata la nuova **modulistica** da utilizzare.

Il CNDCEC ha inoltre anticipato la prossima diffusione delle schede per agevolare l'operatività degli adempimenti inerenti alla autovalutazione e valutazione del rischio.

Le linee Guida - destinate agli **iscritti all'Albo** dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed aventi valenza meramente esemplificativa - propongono alcune **soluzioni operative**, frutto di orientamenti interpretativi maturati in assenza di specifiche indicazioni da parte delle Autorità competenti. In caso di emanazione di interpretazioni ufficiali su specifici aspetti, le Linee Guida saranno aggiornate in conformità a tali orientamenti.

Preleva le Linee Guida

Nell'individuare la metodologia di **valutazione del rischio** nelle varie casistiche, in particolare per la definizione del livello di **rischio effettivo** connesso alla prestazione professionale richiesta in sede di adeguata verifica del cliente, le Linee Guida hanno adottato una **scala graduata di intensità**:

Grado di rischio	Valore dell'indicatore di intensità	Misure di adeguata ver
Non significativo (o anche: non rilevante, basso)	1	Semplificate
Poco significativo (o anche: poco rilevante, medio-basso)	2	Semplificate
Abbastanza significativo (o anche: abbastanza rilevante, medio-alto)	3	Ordinarie
Molto significativo (o anche: molto rilevante, alto)	4	Rafforzate

*A cura della Redazione*

CNDCEC, informativa 22/05/2019, n. 47

REGOLE VINCOLANTI TRA SEI MESI - 11 FEBBRAIO 2019

## Antiriciclaggio a tre vie per i commercialisti

*di Carlo Nocera - Avvocato in Roma - Studio Legale Nocera*

Il CNDCEC ha varato le regole tecniche rivolte agli iscritti all'Albo in materia di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. Le tre regole - che saranno vincolanti per i commercialisti tra sei mesi - hanno per oggetto la valutazione del rischio, l'adeguata verifica della clientela e la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni. Con riguardo al primo profilo, i professionisti valutano il rischio inerente all'attività, inteso quale rischio correlato alla probabilità che l'evento possa verificarsi e alle sue conseguenze, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi (vulnerabilità), al fine di determinare il rischio residuo e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo.

Arrivano le regole tecniche per i **commercialisti** in materia di **antiriciclaggio**, con il documento approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 16 gennaio scorso, su parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria del 6 dicembre 2018.

### **Leggi anche Antiriciclaggio, pronte le regole tecniche per i commercialisti**

Il documento definisce le regole da applicare in esecuzione degli obblighi che attengono alla valutazione del rischio, all'adeguata verifica della clientela e alla conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: in sostanza, gli adempimenti richiesti dagli articoli da 15 a 34 del D. Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90 del 2017.

## **Autovalutazione del rischio**

La prima regola, che attiene all'**autovalutazione** del rischio di riciclaggio connesso alla propria attività professionale poggia sulla "classica" matrice dell'individuazione del rischio quale prodotto tra la **probabilità** che l'evento possa verificarsi e le **conseguenze** che ne deriverebbero - rispettivamente posizionati sull'ordinata e sull'ascissa della relativa matrice.

### **Rischio inerente**

Più precisamente, il "rischio inerente" è il frutto della considerazione dei **fattori di rischio** ravvisabili nella "tipologia di clientela", nella "area geografica di operatività", nei "canali distributivi" e nei "servizi offerti".

### **Vulnerabilità**

Quanto alla valutazione della "**vulnerabilità**" dello studio professionale, concorrono invece gli elementi della "formazione", della "organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela", della "organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni" e della "organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante".

### **Rischio residuo**

Attribuiti ai diversi fattori i **valori numerici variabili** da 1 a 4, significativi di una rilevanza che varia rispettivamente da "non significativa" a "molto significativa", il rischio residuo sarà determinato dalla matrice che prende in considerazione sia il rischio inerente che la **vulnerabilità**: tuttavia, quest'ultima con un coefficiente di ponderazione del 60% in ragione del fatto che tale componente viene ritenuto di maggiore rilievo nella determinazione del rischio residuo.

### **Come gestire e mitigare il rischio residuo**

Il relativo risultato, variabile anch'esso da "non significativo" a "molto significativo" impone al commercialista, se del caso, l'adozione delle necessarie misure di gestione e/o di mitigazione del rischio residuo.

Misure che sono influenzate dalle **dimensioni della struttura**, dal numero dei **componenti** dello studio - includendo professionisti, collaboratori e dipendenti - e il numero delle **sedì** in cui viene svolta l'attività e dalla formazione del personale che, secondo il documento del Consiglio Nazionale, deve avere carattere di programmazione e permanenza.

Detta autovalutazione del rischio va effettuata con **cadenza triennale**, salva la facoltà di procedere al relativo aggiornamento tanto nel caso in cui si ritenga possibile l'insorgenza di nuovi rischi quanto nel caso in cui il professionista, discrezionalmente, lo ritenga opportuno: al quale consegue la conservazione della relativa documentazione per l'eventuale messa a disposizione delle previste Autorità - MEF, Autorità di vigilanza di settore, UIF per l'Italia, DIA, Guardia di Finanza - e degli organismi di autoregolamentazione.

# Antiriciclaggio: per i commercialisti scatta l'obbligo di autovalutare il rischio della propria attività

*di Antonio Fortarezza - Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano Giuseppe Sciarretta - Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano*

Da luglio 2019 saranno vincolanti per tutti gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili le regole tecniche antiriciclaggio emanate dal Consiglio Nazionale, su parere del Comitato di sicurezza finanziaria. I professionisti saranno così chiamati all'autovalutazione del rischio e dovranno effettuare un'analisi per individuare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui la loro organizzazione è esposta. La corretta applicazione delle regole tecniche da parte del professionista potrà essere verificata sia dagli Organismi di autoregolamentazione, sia in fase di controllo o ispezione dai militari della Guardia di Finanza.

Le modifiche introdotte nel 2017, con il D.Lgs. n. 90, prevedono che il destinatario degli obblighi effettui un'analisi finalizzata ad individuare i **rischi di riciclaggio** e di finanziamento del terrorismo, a cui la sua organizzazione è esposta.

Per quanto riguarda la categoria professionale dei **Commercialisti**, nelle **regole tecniche** che sono state approvate dal CNDCEC (Organismo di Autoregolamentazione) nella seduta dello scorso 16 gennaio 2019, su parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria, da considerarsi **vincolanti** per la categoria interessata già a decorrere dal prossimo **mese di luglio 2019**, un apposito capitolo - e precisamente la Regola Tecnica n. 1 - è stato dedicato all'argomento dell'**autovalutazione del rischio** previsto agli articoli 15-16, D.Lgs. n. 231/2007.

## Leggi anche

- [Antiriciclaggio, pronte le regole tecniche per i commercialisti](#)
- [Antiriciclaggio a tre vie per i commercialisti](#)

Inoltre, al fine di fornire soluzioni operative il CNDCEC ha emanato le **Linee guida**, analizzando, con un approccio assai pratico, le tematiche affrontate nelle Regole Tecniche e fornendo un supporto reale ai propri iscritti, attraverso la divulgazione di schede tecniche utili per l'organizzazione dello studio professionale.

## Leggi anche

- [Antiriciclaggio: linee guida del CNDCEC per i commercialisti](#)
- [Autovalutazione del rischio di riciclaggio: come calcolare il rischio residuo](#)

## Autovalutazione del rischio

Tra le tante novità introdotte con il D.Lgs. n. 90/2017, l'autovalutazione del rischio, è da ritenersi certamente la più innovativa.

I Commercialisti devono effettuare, in base alle norme individuate sopra, una vera e propria **autoanalisi del rischio di riciclaggio** e/o finanziamento del terrorismo, che è connesso alla propria attività professionale, allo scopo di adottare nella loro organizzazione adeguati presidi e procedure, commisurate alla propria natura e dimensioni, per mitigare i rischi rilevati.

Secondo questa impostazione di analisi, i Commercialisti valutano il "**rischio inerente all'attività**", e cioè quel rischio correlato alla probabilità che un evento possa verificarsi e alle sue conseguenze, nonché una accurata analisi delle proprie "**vulnerabilità**" sotto un profilo dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi presenti nella propria organizzazione, al

fine di ottenere un “**rischio residuo**”, valutato secondo una nuova metrica, che esprime quel livello di rischio da mitigare con le proprie procedure.

Ciò che il Legislatore chiede ai soggetti obbligati è di guardarsi in casa propria, analizzando la propria **clientela** e la propria **organizzazione**, al fine di definire e misurare i propri **rischi**. Si potrebbe meglio dire che il conoscersi a fondo porta a migliorare la propria gestione e mitigazione del rischio. Il fine di tale disposizione normativa è, infatti, quella di portare il soggetto obbligato ad analizzarsi al fine di adottare successivamente tutti gli strumenti idonei a mitigare ed abbassare il rischio a cui è esposto.

In pratica il processo di **autovalutazione del rischio** (si ricorda che tale attività dovrà essere svolta a cura del professionista e **non è delegabile**) può essere rappresentato nei seguenti passaggi:

- 1) analisi della clientela al fine di individuare il “**rischio inerente**”;
- 2) analisi della struttura organizzativa e delle procedure (analisi delle vulnerabilità organizzative);
- 3) determinazione del “**rischio residuo**”;
- 4) programmazione temporale delle attività da svolgere al fine di eventualmente migliorare “un rischio residuo” che si ritiene inaccettabile.

#### **Ad esempio**

Per le caratteristiche del soggetto obbligato, lo stesso potrebbe avere una tipologia di clientela che presenta elementi di rischiosità assai rilevanti; associandovi una organizzazione dei propri presidi interni modesta o assente, l'autovalutazione farebbe emergere un livello di “rischio residuo” molto significativo, che dovrà essere attentamente analizzato al fine di predisporre le azioni gestionali opportune.

### **Nuove metriche per la valutazione del rischio**

È importante mettere in evidenza che, con le Regole Tecniche, i Commercialisti hanno individuato delle nuove metriche per la valutazione del rischio, sia nel caso di autovalutazione che nel caso di valutazione del rischio del cliente al fine di stabilire le misure di adeguata verifica da intraprendere, e precisamente:

<b>Rilevanza</b>	<b>Valore di intensità</b>
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

Gli elementi da prendere in considerazione e da valutare, relativi all'autovalutazione del rischio, come sopra evidenziato, sono relativi al rischio inerente e al grado di vulnerabilità, come di seguito individuati.



## Rischio inerente

1. tipologia di clientela

2. area geografica di operatività

3. canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.)

4. servizi offerti

## Grado di vulnerabilità

1. la formazione

2. l'organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela

3. l'organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni

4. l'organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante.

Nella Regola Tecnica n. 1, il CNDCEC fornisce l'*iter* per procedere all'autovalutazione, e in particolare, evidenzia che per ognuno degli elementi sopra individuati - sia per il rischio inerente, elementi da 1) a 4), sia per il grado di vulnerabilità, elementi da 1) a 4) - il professionista dovrà assegnare un **valore (da 1 a 4)**, effettuare una **media**, e mediante dei **coefficienti di ponderazione** (che sono stati stabiliti nella Regola Tecnica n. 1) si perviene al risultato finale di individuare per la propria organizzazione il cosiddetto "**rischio residuo**", che potrà avere i seguenti valori e significati:

Rischio residuo	
Valori	Livello di rischio
Da 1 a 1,5	Non significativo
Da 1,6 a 2,5	Poco significativo
Da 2,6 a 3,5	Abbastanza significativo
Da 3,6 a 4	Molto significativo

## Ad esempio

Il professionista andrà ad individuare ed analizzare il proprio "**rischio inerente**", andrà ad effettuare l'analisi delle "**vulnerabilità**" organizzative, e potrà pervenire ai seguenti risultati:

Analisi del rischio inerente:	Indice
1) Tipologia di clientela	4
2) Area geografica di operatività	3

3)	Canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, etc.)	1
4)	Servizi offerti	3
Media dei valori		2,75
Coefficiente di ponderazione previsto		40%
<b>Indice di rischio inerente finale</b>		<b>1,1</b>
<b>Analisi del grado di vulnerabilità</b>		<b>Indice</b>
1)	Formazione	1
2)	Organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela	3
3)	Organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni	3
4)	Organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante	3
Media dei valori		2,5
Coefficiente di ponderazione previsto		60%
<b>Indice di vulnerabilità finale</b>		<b>1,5</b>
<b>Determinazione del rischio residuo</b>		
Rischio inerente	1,1	
Vulnerabilità	1,5	

A questo punto, il professionista, secondo quanto indicato nella Regola tecnica n. 1 del CNDCEC, ha effettuato l'autoanalisi del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo, che è connesso alla propria attività professionale, allo scopo di adottare adeguati presidi e procedure commisurate alla propria natura e dimensioni, per mitigare i rischi rilevati.

Nell'esempio, il risultato finale è un livello di rischio residuo "abbastanza significativo" e, a questo punto, il destinatario degli obblighi antiriciclaggio potrebbe intraprendere eventuali azioni correttive, che potranno riguardare sia la tipologia di clientela sia la propria organizzazione, magari impostando un piano di azione nel tempo.

## Azioni correttive

A tal fine, nella Regola Tecnica il CNDCEC tra l'altro individua alcuni elementi organizzativi prevedendo in base alle dimensioni l'istituzione della **funzione antiriciclaggio** e la nomina del relativo **responsabile** antiriciclaggio e l'istituzione di una **funzione di revisione indipendente** come segue:

- per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile;

In merito alle indicazioni fornite nelle Linee guida, la funzione antiriciclaggio provvede a:

- a) identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sulle procedure interne;
- b) verificare l'adeguatezza delle procedure interne in materia di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio/FDT, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e dei dati, rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette e comunicazione delle infrazioni sull'uso del contante;
- c) curare la predisposizione dell'autovalutazione periodica dei rischi di riciclaggio/FDT;
- d) collaborare all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e alla gestione dei rischi di riciclaggio/FDT;
- e) gestire la formazione, mediante la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- f) predisporre flussi informativi diretti al soggetto obbligato.

- per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la funzione antiriciclaggio, nominare il responsabile antiriciclaggio e introdurre una **funzione di revisione indipendente** per la verifica dei presidi di controllo. Tale soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

Tale organo di revisione, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale nelle Linee guida, avrà il compito di verificare in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigilare sulla funzionalità dei presidi antiriciclaggio istituiti.

Inoltre, nell'ambito dei presidi per la gestione e la mitigazione del rischio rileva altresì la **formazione** del personale con carattere di programmazione e permanenza, e in tal senso già il CNDCEC ha fornito ai Commercialisti il piano della formazione con l'[informativa n. 48 del 18 giugno 2018](#).

**Leggi anche [Antiriciclaggio: come facilitare la formazione negli studi professionali](#)**

Infine, è importantissima l'indicazione finale contenuta nella Regola Tecnica n. 1, cioè che la **documentazione** relativa all'autovalutazione deve essere **conservata** e messa a disposizione delle Autorità di cui all'art. 21, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 231/2007 e degli organismi di autoregolamentazione.

LINEE GUIDA DEL CNDCEC - 24 MAGGIO 2019

## Autovalutazione del rischio di riciclaggio: come calcolare il rischio residuo

*di Maria Antonietta Caracciolo - Avvocato tributarista in Reggio Calabria*

L'autovalutazione del rischio comporta l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo connesso all'attività professionale e di adottare presidi e procedure per gestire e mitigare i rischi rilevati. Con le Linee Guida pubblicate il 23 maggio 2019, il CNDCEC evidenzia in concreto la metodologia dell'autovalutazione, specificando le diverse fasi che la compongono - identificazione del rischio inerente, analisi della vulnerabilità e determinazione del rischio residuo - e indicando come effettuare la valutazione in ogni singola fase, per arrivare a calcolare il rischio residuo ed individuare le azioni da adottare per gestire e mitigare il rischio.

Il CNDCEC ha pubblicato le linee guida per la **valutazione del rischio, l'adeguata verifica della clientela, la conservazione dei documenti**, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007.

**Leggi anche [Antiriciclaggio: linee guida del CNDCEC per i commercialisti](#)**

Il documento dedica particolare attenzione all'autovalutazione del rischio: ma di cosa si tratta in concreto?

### Autovalutazione del rischio: cos'è

L'autovalutazione del rischio è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 90/2017 e consiste nell'obbligo di effettuare la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo connesso alla **propria attività professionale** e di adottare presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per gestire e mitigare i rischi rilevati.

Questa attività deve essere svolta con **cadenza triennale** e, nello specifico, la **prima autovalutazione** del rischio dovrà essere effettuata **successivamente alla pubblicazione della analisi nazionale del rischio** ora in corso di predisposizione da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

L'obbligo di condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio troverà applicazione a partire **dal 1° gennaio 2020** e, in particolare, i destinatari dell'obbligo dovranno trasmettere alla Banca d'Italia i risultati dell'esercizio di autovalutazione relativo al 2019 **entro il 30 aprile 2020**, secondo quanto si legge in un provvedimento della Banca d'Italia. Per tale ragione, è stato ipotizzato il medesimo termine anche per la predisposizione della prima autovalutazione del rischio da parte degli altri soggetti obbligati.

In ogni caso, qualora l'analisi nazionale del rischio non fosse pubblicata entro l'anno 2019, l'autovalutazione dovrà essere effettuata nei **120 giorni successivi** alla emanazione dell'analisi stessa.

## Le fasi della metodologia di autovalutazione

In concreto, la metodologia della valutazione dei rischi di riciclaggio/FDT si compone delle seguenti fasi:

- **identificazione del rischio inerente**: raccolta delle informazioni e identificazione e valutazione dei rischi di riciclaggio/FDT a cui il soggetto obbligato è esposto in ragione dell'attività svolta, utilizzando soprattutto le risultanze delle procedure di **adeguata verifica** svolte nei confronti di ciascun cliente;
- **analisi della vulnerabilità**: valutazione dell'idoneità dei **presidi organizzativi, procedurali e di controllo** concretamente implementati dal soggetto obbligato rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità nei presidi;
- **determinazione del rischio residuo**: valutazione del rischio a cui il soggetto obbligato rimane esposto, nonostante l'analisi della vulnerabilità, con l'individuazione delle correzioni.

A questo punto il soggetto obbligato esprimerà il **livello di intensità** degli elementi oggetto di valutazione utilizzando una **scala graduata**, calcolata in termini di rilevanza e che si distingue in:

- **non significativa**, che ha come valore dell'indicatore di intensità 1;
- **poco significativa**, che ha come valore dell'indicatore di intensità 2
- **abbastanza significativa**, che ha come valore dell'indicatore di intensità 3;
- **molto significativa**, che ha come valore dell'indicatore di intensità 4.

## Come valutare il rischio inerente

Nello specifico, per valutare il rischio inerente occorre procedere alla **raccolta di informazioni** e alla **mappatura della clientela** del soggetto obbligato che consente di determinare i rischi attuali o potenziali cui si è esposti nell'ambito dell'attività svolta.

A titolo meramente esemplificativo:

- la presenza di un numero molto esiguo di clienti valutati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio sarà valutata nella scala graduata come fattore non significativo;
- la presenza di un numero molto limitato di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio sarà valutata nella scala graduata come fattore poco significativo;
- la presenza di un numero significativo di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio sarà valutata nella scala graduata come abbastanza significativo;
- una percentuale superiore al 40% di clienti ritenuti ad alto rischio sarà valutata nella scala graduata come molto significativo.

Per la valutazione del rischio inerente di riciclaggio/FDT, il soggetto obbligato dovrà tenere conto:

- 1) della **tipologia** di clientela;
- 2) dell'**area geografica** di operatività;
- 3) dei **canali distributivi**;
- 4) dei **servizi professionali offerti**.

A questo punto per misurare concretamente il livello di rischio inerente occorre attribuire ad ogni elemento relativo ai fattori di rischio l'indice di rischio sopra evidenziato e con la

semplice media aritmetica si determina il valore puntuale del rischio inerente.

## La vulnerabilità

Rappresenta le carenze che permettono che il rischio inerente si concretizzi in fenomeni di riciclaggio/FDT non rilevati. In particolare, dipende:

- dalla formazione;
- dall'organizzazione degli adempimenti per l'adeguata verifica;
- dall'organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni;
- dall'organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante.

Occorre sottolineare che laddove le dimensioni siano vaste e vi sia un alto grado di complessità organizzativa e operativa del soggetto obbligato, l'assetto organizzativo potrà prevedere una **specifica funzione antiriciclaggio**, con anche nomina del **responsabile**, come anche una **funzione di revisione indipendente**.

La nomina e la revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio sono di competenza del soggetto obbligato.

### Ad esempio

Nel concreto, se vi sono due o più professionisti nello stesso studio occorrerà una funzione antiriciclaggio e la nomina di un responsabile; se vi sono più di trenta professionisti occorrerà anche la funzione di revisione indipendente.

Anche la misurazione del **livello di vulnerabilità** si ottiene attribuendo ad ogni elemento relativo ai fattori che la influenzano, l'indice di rischio sopra evidenziato e la media aritmetica semplice degli indici di rischio attribuiti ai singoli fattori determina il valore puntuale del livello di vulnerabilità.

## Come si calcola il rischio residuo

Una volta individuato rischio inerente (A) e livello di vulnerabilità (B), per calcolare il rischio residuo occorre inserire i valori A e B nella matrice di calcolo del rischio residuo.

La matrice che determina il livello di rischio residuo si basa su una **ponderazione del 40% del rischio inerente** e del **60% della vulnerabilità**, muovendo dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo.

**Matrice del rischio residuo**

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 40%)	Molto significativo	2,2	2,8	3,4	4
	Abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	Poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	Non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significat
		VULNERABILITA' (coefficiente di ponderazione = 60%)			

Il livello di rischio residuo sarà determinato secondo la seguente scala graduata:

Valori ponderati	Rischio residuo
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

**Ad esempio**

Laddove il rischio inerente ponderato sia pari a 1,1 e il livello di vulnerabilità ponderato sia pari a 1,5, il rischio residuo sarà pari a 2,6; ossia la somma di A+B. 2,6 rappresenta un livello di rischio residuo "abbastanza significativo".

**Determinazione del rischio inerente tabella A:**

Fattore di rischio	Indice di rischio
Tipologia di clientela	3
Area geografica di operatività	3
Canali distributivi	1
Servizi professionali offerti	4
livello rischio inerente	2,75
Coefficiente di ponderazione	40%
<b>A - Rischio inerente</b>	<b>1,1</b>

**Determinazione del livello di vulnerabilità tabella B:**

Fattore di vulnerabilità	Indice di rischio
Formazione	2
Adeguata verifica	3
Conservazione	2
Sos e contante	3
livello vulnerabilità	2,5
Coefficiente di ponderazione	60%
<b>B - Livello vulnerabilità</b>	<b>1,5</b>

**Determinazione del rischio residuo:**

Rischio inerente ponderato Tabella A	1,1
Livello di vulnerabilità ponderato Tabella B	1,5
<b>Rischio residuo</b>	<b>2,6</b>

## La gestione del rischio

Una volta individuato il livello di rischio residuo, il soggetto obbligato dovrà attivare, se necessario, le azioni necessarie per la sua gestione e mitigazione, laddove necessario.

Se il rischio è poco significativo il soggetto obbligato potrà limitarsi alla gestione; mentre con rischio abbastanza o molto significativo, dovranno invece essere individuate **apposite azioni mitigatrici**.

Tali azioni sono direttamente correlate alla evidenza di particolari elementi che possono riguardare sia il rischio inerente che il livello di vulnerabilità da cui il livello di rischio residuo dipende.

Ad esempio, potrà essere previsto dalla funzione anticiclaggio un piano di azione per la mitigazione del rischio, che contenga le azioni mitigatrice e il nome del responsabile.

In conclusione, più alto sarà il livello di rischio residuo, più alta dovrà essere l'implementazione di sistemi e procedure per la mitigazione del rischio.

La pianificazione e la tempistica delle azioni correttive sono adottate in relazione alle vulnerabilità riscontrate nell'organizzazione o alle carenze rilevate in ordine all'applicazione delle Regole Tecniche e delle procedure.

*A cura della Redazione*



# per l'adeguata verifica della clientela

di *Monica Greco - Esperta in fiscalità e bilancio*

Nelle linee guida antiriciclaggio in materia di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni destinate agli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il CNDCEC spiega come i membri degli organi di controllo societario e del revisore devono effettuare l'adeguata verifica della clientela, distinguendo tra sindaci privi di funzione di revisione, sindaci con funzione di revisione e revisori. Il documento elenca anche le idonee regole per i controlli interni e la revisione legale degli enti non profit e degli enti locali.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con la nota n. 47 ha pubblicato ieri le "**Linee Guida**" in materia di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni - ai sensi del DLgs n. 231/2007, così come modificato dal DLgs n. 90/2017.

In Italia, il recepimento della Direttiva UE 2015/849, la cosiddetta "IV Direttiva - in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo", aveva già accorciato le distanze "applicative" per attuazione delle norme disposte dal D.Lgs n. 231/2007, già oggetto di diverse integrazioni a cura del D.Lgs. n. 90/2017.

Come noto, questo gap per l'applicazione delle norme a diverse categorie - o, meglio, a categorie troppo diverse fra loro - era stato già risolto, seppur parzialmente, dalla pubblicazione delle cosiddette Regole Tecniche, approvate dal CNDCEC nella seduta del 16 gennaio 2019.

Grazie a questo documento, come esplicitato in premessa delle nuove Linee Guida del Consiglio Nazionale, si è demandato alle autorità di vigilanza (per i soggetti finanziari) e agli organismi di autoregolamentazione (per i professionisti) il compito di implementare la norma primaria, al fine di declinarla secondo le caratteristiche dei destinatari degli obblighi.

Il CNDCEC con la pubblicazione delle Linee Guida in commento, destinate agli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, vuole fornire uno strumento che, seppur di valenza meramente esemplificativa, può fornire una **mappa operativa** per l'applicazione delle citate Regole Tecniche.

La Guida è strutturata in **3 macroaree** che affrontano le diverse tematiche di seguito indicate:

- autovalutazione del rischio;
- adeguata verifica della clientela;
- conservazione dei dati, documenti e informazioni.

L'ultima parte delle Linee Guida contiene i pro-forma utili per l'applicazione delle disposizioni esplicitate per le varie tematiche nelle singole aree di approfondimento.

Prima di passare alla trattazione della presente disamina è opportuno segnalare al lettore che per la definizione del **livello di rischio effettivo**, connesso alla prestazione professionale richiesta in sede di "adeguata verifica del cliente", le linee guida adottano una **scala di valori** - che si equivale a quella indicata, dal "Comitato di Sicurezza Finanziaria" nell'ambito della definizione della metodologia per la valutazione del rischio effettivo di riciclaggio/fdt da parte dei professionisti -.

Nello specifico, ecco la tabella di raccordo presente nella guida per classificare il livello di rischio:

Grado di rischio	Valore dell'indicatore di intensità	Misure di adeguata verifica
Non significativo (o anche: non rilevante, basso)	1	Semplificate
Poco significativo (o anche: poco rilevante, medio-basso)	2	Semplificate
Abbastanza significativo (o anche: abbastanza rilevante, medio-alto)	3	Ordinarie
Molto significativo (o anche: molto rilevante, alto)	4	Rafforzate

Fonte: Linee Guida del 22/05/2019  
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

Come noto, la cosiddetta "**adeguata verifica della clientela**" è croce e delizia per i tanti professionisti che si trovano quotidianamente a operare con clienti e operazioni di natura sempre più variegata.

Stabilire con un processo sistematico per eseguire tale verifica è dunque fondamentale.

Il punto è trattato nello specifico nella Parte Seconda delle Linee Guida pubblicate dal Consiglio Nazionale ieri che tratta, appunto, l'adeguata verifica della clientela, secondo quanto disposto dagli artt. 17 – 30 del DLgs. n. 231/2007 e dalla Regola tecnica n. 2

Tale verifica è riferita proprio al rischio **connesso all'attività** svolta dal professionista, considerata per categorie omogenee sia in termini oggettivi che astratti. Questo rischio è già individuato, ancorché in via indicativa, nelle tabelle 1 e 2 della Regola Tecnica n. 2.

## Gli obblighi del collegio sindacale e dei revisori

Nel rappresentare quali sono gli obblighi di adeguata verifica, quali le metodologie più idonee alla valutazione del rischio, nonché ai processi e gli adempimenti atti a definire un'adeguata procedura di verifica il documento pubblicato ieri dal CNDCEC illustra in dettaglio le peculiarità afferenti tale obbligo anche da parte dei membri degli **organismi di controllo societario e del revisore**.

Questi soggetti sono obbligati, ovvero i componenti dell'organo collegiale - quando gli stessi rientrano nella definizione ex art. 3 del D.Lgs. n.231/2007.

Ai fini del corretto espletamento degli obblighi anticiclaggio da parte dei componenti del collegio sindacale (e degli ulteriori organi di controllo, quali i componenti dei Consigli di sorveglianza ex art. 2409-duodecies C.C.) se sono **obbligati** in quanto rientranti *ab origine* nel perimetro, tra l'altro occorre procedere alla **verifica** in via preventiva di alcuni elementi per distinguere fra le tre situazioni ovvero collegi sindacali e organi di controllo di soggetti:

- non destinatari normativa AR (senza revisione legale);
- non destinatari normativa AR (con revisione legale);
- destinatari normativa AR.

Gli adempimenti si differenziano in relazione a quanto detto, nelle ipotesi in cui non vi siano obblighi in materia di Anticiclaggio, e nello specifico possono essere così epilogati:

ADEMPIMENTI	ADEGUATA VERIFICA	CONSERVAZIONE DATI	SOS	COMUNICAZIONE VIOLAZIONE
-------------	-------------------	--------------------	-----	--------------------------

			USO CONTANTI	
per i componenti collegi sindacali e organi di controllo				
- senza funzioni di revisione legale	Acquisizione del verbale di nomina	Conservazione del Verbale	SI	SI
- con funzione di revisione legale	SI	SI	SI	SI

Ma vediamo in dettaglio le diverse fattispecie.

### Sindaci privi di funzione di revisione

La guida del CNDCEC dispone che quando i compiti del componente di collegio sindacale o del sindaco unico non prevedono funzioni di revisione legale dei conti, in società non coincidenti con soggetti obbligati, si applica la Regola Tecnica n. 2 che considera **“non significativo” il c.d. rischio inerente.**

In tale fattispecie, il professionista che riveste tale carica - ovvero quella di membro del consiglio di sorveglianza - deve solo acquisire e conservare la copia del verbale di nomina.

#### **N.B.**

In capo a ciascun sindaco permane sempre l'obbligo di segnalazione di eventuali operazioni sospette e l'obbligo di comunicazione delle violazioni sull'uso del contante e dei titoli al portatore.

### Sindaci con funzione di revisione e revisore

La procedura di **adeguata verifica** (semplificata/ordinaria/rafforzata) dovrà essere posta in essere dai seguenti soggetti:

- ciascuno dei membri componenti il collegio nel caso di collegio sindacale incaricato di assolvere anche funzioni di revisione
- sindaco unico con funzione di revisione, nominato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2477 del Codice Civile
- revisore esterno, persona fisica o società di revisione, nel caso in cui le funzioni di revisione sono appunto attribuite a un soggetto esterno.

I soggetti sopraindicati nelle fasi di analisi del rischio effettivo si troveranno di fronte ad un rischio inerente **“abbastanza significativo”** individuabile secondo la Tabella 2, n. 15 delle Regole Tecniche, riportata nella II parte paragrafo 2.1 della guida in commento.

Per il **rischio specifico**, invece, detti soggetti potranno limitarsi a redigere la Tabella “A” del paragrafo 2.2 della guida - che valuta questa categoria di rischio in modo omogeneo nell'ambito

della clientela analizzando criteri oggettivi degli aspetti connessi al cliente, riferiti alla Natura giuridica e dell'attività prevalentemente svolta - e sommando i relativi punteggi e dividendo il risultato per 4.

Il Consiglio nazionale raccomanda che qualora il revisore per la prestazione professionale si avvale della **collaborazione di terzi** (collaboratori o dipendenti) è responsabile degli adempimenti antiriciclaggio previsti dal Decreto, nonché degli adempimenti assegnati loro.

Pertanto, in questa fattispecie egli dovrà:

- fornire ai collaboratori un idoneo **set di strumenti operativi** e procedure per assolvere gli adempimenti antiriciclaggio/FDT;
- verificare l'adeguata formazione in materia di prevenzione del riciclaggio/FDT dei collaboratori;
- dirigere, supervisione e controllare il corretto adempimento della normativa da parte dei dipendenti e collaboratori.

## Obblighi antiriciclaggio

Per il collegio sindacale, gli organi di controllo e il revisore nelle società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio la situazione è più articolata e relativamente alla "vigilanza su osservanza" di cui al D.Lgs. n.231/2007 si può riepilogare che sono da comunicare le seguenti particolarità:

- le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- le violazioni ai limiti di utilizzo dei contanti;
- le violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime degli obblighi di adeguata verifica;
- conservazione, SOS e comunicazioni oggettive.

La rilevazione di queste "casistiche" è oggetto di comunicazione:

- al rappresentante legale o suo delegato
- alla Ragioneria territoriale dello Stato
- all'Autorità di vigilanza e amministrazioni e organismi interessati.

Infine, i componenti degli organi di controllo - presso i soggetti obbligati - sono **esonerati dagli obblighi di adeguata verifica**, conservazione e segnalazione di operazioni sospette (di cui all'articolo 46, co. 2 del D.Lgs. 231/2007); invece, sono soggetti agli obblighi i revisori con incarico presso soggetti obbligati.

## Non profit, terzo settore

La **riforma del terzo settore** disposta dal D.Lgs. n. 117/2017 ha previsto idonee regole per i controlli interni e la revisione legale.

In merito agli obblighi antiriciclaggio è da ritenere che gli organi di controllo interno e i sindaci delle imprese sociali siano tenuti ad assolvere gli obblighi di **adeguata verifica individualmente**.

Tali obblighi, coerentemente alla disciplina generale, sono in capo al revisore esterno negli enti maggiori.

Ne deriva che se nominato il revisore legale, ai sensi dell'art. 31 del DLgs n. 117/2017 e dell'art. 1, c. 5 del DLgs n. 112/2017, gli obblighi di adeguata verifica sono a **carico esclusivo del**

**revisore**, mentre i membri degli organi di controllo interno potranno considerare “**non significativo**” il c.d. rischio inerente.

Considerazioni analoghe sono applicabili agli enti che sceglieranno di non confluire nel Registro Unico del Terzo Settore, rimanendo disciplinati dal libro I del codice civile. In questa fattispecie, l'adeguata verifica dovrà essere assolta da chi nell'ente viene delegato al controllo contabile o alla revisione legale.

## Enti locali

Negli Enti locali gli obblighi di adeguata verifica dell'ente sono a **cura dei revisori**, nominati quali organi di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'art. 234 del DLgs n. 267/2000

In questa casistica, la guida del CNDCEC, dispone che salva la rilevazione di uno specifico livello di rischio “non basso” da parte del soggetto obbligato, l'adeguata verifica potrà essere svolta con **modalità semplificata**, secondo quanto disposto dalla Regola Tecnica n.2.4.

La dichiarazione del cliente, unica modalità prevista per l'espletamento dell'obbligo, potrà essere rilasciata dal rappresentante legale o da un suo delegato.

LE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC - 19 GIUGNO 2019

# Antiriciclaggio: il rischio effettivo determina le modalità dell'adeguata verifica

*di Antonio Fortarezza - Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano Giuseppe Sciarretta - Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano*

Dal 23 luglio 2019 le regole tecniche emanate dal CNDCEC, su parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria, sono vincolanti per tutti gli iscritti. Il Consiglio Nazionale, in particolare, ha previsto un nuovo modello con cui effettuare la valutazione del rischio del cliente. I soggetti obbligati devono adottare misure di adeguata verifica della clientela, proporzionali all'entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata) e dimostrare alle Autorità e all'Ordine professionale di appartenenza che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato.

Il percorso previsto dall'art. 17, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007, modificato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 90/2017, si è concluso mediante l'inserimento nelle **regole tecniche** emanate dal CNDCEC di una nuova modalità con cui effettuare la **valutazione del rischio del cliente**.

## Leggi anche

- [Antiriciclaggio, pronte le regole tecniche per i commercialisti](#)

- [Antiriciclaggio a tre vie per i commercialisti](#)

La norma sopra richiamata prevede che i soggetti obbligati debbano adottare **misure di adeguata verifica della clientela** che devono essere **proporzionali** all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle Autorità e all'Ordine Professionale di appartenenza che tali misure adottate sono adeguate al rischio rilevato.

Il legislatore ha stabilito che i soggetti obbligati, nel graduare l'entità delle misure di adeguata verifica da adottare, debbano tener conto di alcuni elementi di carattere generale, che riguardano il cliente e la prestazione professionale, quali:

- la natura giuridica, la prevalente attività svolta, il comportamento tenuto al momento del compimento della prestazione professionale, l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
- la tipologia e le modalità di svolgimento della prestazione professionale, l'ammontare dell'operazione, la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale, la ragionevolezza dell'operazione, l'area geografica di destinazione della prestazione professionale.

## La regola tecnica n. 2

Nella Regola Tecnica n. 2 del CNDCEC, vincolante per i Dottori Commercialisti a decorrere dal mese di luglio 2019, un apposito capitolo è stato dedicato alla valutazione del rischio prevista dall'art. 17, comma 3, che tra l'altro è stata ulteriormente oggetto di chiarimenti nelle Linee Guide Antiriciclaggio del CNDCEC rilasciate nel mese di maggio.

### Leggi anche

- [Antiriciclaggio: linee guida del CNDCEC per i commercialisti](#)
- [Autovalutazione del rischio di riciclaggio: come calcolare il rischio residuo](#)

Prima di tutto, è di grandissimo interesse sottolineare che il **nuovo modello di valutazione** del rischio del cliente risulta decisamente **più strutturato** dei precedenti modelli diffusi negli anni precedenti e si è arricchito di un moderno **meccanismo di valutazione oggettiva**, che mette insieme, prima di determinare il rischio effettivo del cliente, due componenti fondamentali nelle metriche di valutazione dei rischi.

La novità più importante è che il CNDCEC ha collegato l'esito della valutazione del rischio effettivo alle diverse modalità con cui svolgere l'adeguata verifica. In pratica dopo aver effettuato la valutazione del rischio del cliente, in base alla metrica dei risultati, viene definita quale modalità di adeguata verifica adottare (adeguata verifica **semplificata, ordinaria o rafforzata**).

È importante mettere in evidenza che con le Regole Tecniche, i commercialisti hanno individuato delle **nuove metriche** per la valutazione del rischio, sia esso nel caso di autovalutazione, che nel caso di valutazione del rischio del cliente, al fine di stabilire le misure di adeguata verifica da intraprendere, e precisamente:

Rilevanza	Valore di intensità
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

## Valutazione del rischio del cliente

Con riferimento alla valutazione del rischio del cliente, il CNDCEC, ha individuato una serie di prestazioni professionali a rischio giudicato **poco significativo**, in cui le regole di adeguata

verifica sono predeterminate e tutto sommato molto agevoli da applicare.

Ad esempio, tra le diverse prestazioni indicate nella regola tecnica n. 2, rientranti nella categoria del "rischio non significativo", citiamo:

- curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 182 l.f.), giudiziarie e amministrative;
- liquidatore di società nominato dal tribunale (*ex* articoli 2487 e 2487-*bis* c.c.);
- attività degli amministratori giudiziari *ex* art. 2, D.Lgs. n. 14/2010;
- commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie;
- incarico di ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell'autorità giudiziale in ambito civile (articoli 61-64 c.p.c.) e penale (art. 225 c.p.p.);
- amministratore giudiziario (*ex* art. 2409 c.c.);
- operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, *ex* art. 2, comma 3, lettera e), legge n. 80/2005;
- componente Organismo di Composizione della Crisi *ex lege* n. 3/2012.

Per tali prestazioni professionali nella Regola Tecnica si è stabilito che ai fini dell'adeguata verifica sia sufficiente che il professionista incaricato **acquisisca e conservi una copia della nomina** da parte dell'autorità giudiziaria.

Sulle prestazioni professionali individuate dal CNDCEC a rischio "non significativo", vi è da fare molta **attenzione**, poiché l'Organo di Autoregolamentazione, in linea con il generale principio di approccio al rischio, ha stabilito che la rilevazione di un rischio "non significativo" si pone sempre a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, dovrà comunque essere svolto dal soggetto obbligato, evidenziando però che il professionista si discosta dalle regole di condotta di adeguata verifica proposte, per adottare le misure di adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata, quando ritiene che il grado di rischio inerente si collochi ad un livello maggiore rispetto a quello "non significativo".

Oltre alle prestazioni professionali a rischio "non significativo", il CNDCEC ha individuato un elenco di prestazioni professionali, come evidenziato nella tabella che segue, a cui è associato un **diverso livello di rischio (poco significativo, abbastanza significativo, molto significativo)**.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI		RISCHIO INERENTE
1	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	poco significativo
2	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
3	Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	poco significativo
4	Assistenza per richiesta finanziamenti	abbastanza significativo
5	Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	abbastanza significativo
6	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	abbastanza significativo
7	Consulenza aziendale	abbastanza significativo
8	Consulenza contrattuale	poco significativo
9	Consulenza economico-finanziaria	abbastanza significativo
10	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
11	Custodia e conservazione di beni e aziende	poco significativo
12	Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	molto significativo
13	Tenuta della contabilità	abbastanza significativo
14	Consulenza in materia di redazione del bilancio	abbastanza significativo
15	Revisione legale dei conti	abbastanza significativo
16	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	poco significativo

Il nuovo modello di determinazione del rischio, descritto nelle Regole Tecniche e meglio chiarito

nelle Linee Guida Antiriciclaggio, si basa sul seguente **flusso di calcolo**:

1)	Determinazione del <b>rischio inerente</b> relativo alla prestazione professionale svolta	Valutazione del rischio inerente contenuto nella tipologia di prestazione professionale richiesta al professionista.	A tal proposito il CNDCEC ha stabilito per tutta una serie di prestazioni professionali, il diverso rischio inerente associato (poco, abbastanza, molto significativo)
2)	Determinazione del <b>rischio specifico</b>	Valutazione del profilo soggettivo e oggettivo del cliente.	Tale elemento di valutazione è il modello che era già in uso negli anni precedenti.
=	<b>Rischio effettivo</b>	Mettendo insieme la componente rischio inerente e rischio specifico si ottiene il rischio effettivo.	In base ai risultati ottenuti ed alla metrica predefinita dal CNDCEC, il rischio effettivo determinerà la modalità con cui svolgere l'adeguata verifica.

## Le misure di adeguata verifica

Nella Regola Tecnica n. 2, nel fornire l'*iter* per procedere alla valutazione del rischio effettivo del cliente, il CNDCEC ha stabilito, in base ai risultati del processo di valutazione, le misure di adeguata verifica da adottare.

In tal modo, il professionista destinatario degli obblighi, dopo aver effettuato la valutazione del rischio effettivo del cliente, potrà impostare e adottare le diverse misure di adeguata verifica, come indicato nella tabella che segue:

<b>Rischio effettivo residuo</b>	
<b>Grado di rischio</b>	<b>Misure di adeguata verifica</b>
Non significativo	Regole prestabilite
Poco significativo	Semplificate
Abbastanza significativo	Ordinarie
Molto significativo	Rafforzate

## Controllo costante periodico

Sempre con riferimento alla valutazione del rischio del cliente, nelle Linee Guida Antiriciclaggio,



diffuse nel mese di maggio, il CNDCEC evidenzia che il processo di valutazione del rischio sarà ripetuto in occasione del **controllo costante** secondo la **periodicità programmata**, ovvero ogni qual volta vi siano modifiche nei fattori di rischio tali da determinare il passaggio da un livello di rischio inferiore ad uno superiore. La compilazione della relativa scheda di valutazione sarà ripetuta in occasione del controllo costante periodico, ovvero quando il soggetto obbligato lo reputi opportuno. In ogni caso, laddove non vi siano modifiche del livello di rischio da inferiore a superiore, la scheda di valutazione del rischio non dovrà essere compilata.

Pertanto, fermo restando che l'approccio al rischio deve accompagnare il professionista destinatario degli obblighi per tutta la durata del rapporto professionale con il cliente, si è stabilito che la compilazione della scheda di valutazione, da conservare ed esibire nei casi previsti, sia dovuta in occasione del controllo costante e nei casi di modifica dei fattori di rischio, con l'importante indicazione che non sarà invece necessario compilarla se in esito ad una valutazione anche non formalizzata, il livello di rischio in cui è stato inserito il cliente non sia aumentato.

LE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC - 08 LUGLIO 2019

## Documentazione antiriciclaggio da conservare per 10 anni

*di Antonio Fortarezza - Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano Giuseppe Sciarretta - Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano*

Le regole tecniche antiriciclaggio emanate dal CNDCEC - vincolanti per tutti gli iscritti a decorrere dal 23 luglio 2019 - indicano le corrette modalità di conservazione della documentazione acquisita in materia di antiriciclaggio. Come ricordato dal Consiglio nazionale nelle linee guida diffuse a maggio 2019, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale. Resta fermo il principio della completa equivalenza legale dei supporti che i commercialisti possono utilizzare per la conservazione dei documenti e delle informazioni previste dalla legge antiriciclaggio.

Con l'abolizione del **registro antiriciclaggio**, è stato ridisegnato con il D.Lgs. n. 90/2017 l'**obbligo di conservazione** della **documentazione** raccolta in ottemperanza delle prescrizioni previste dalla normativa **antiriciclaggio**, disciplinato dall'art. 31 del D.Lgs. n. 231/2007.

Secondo tale disposizione, l'obbligo della conservazione da parte del professionista ha per oggetto la copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti alle operazioni.

Secondo la nuova impostazione, qualunque sia il supporto scelto dal professionista, la conservazione, sia essa cartacea o informatica, deve consentire quantomeno di ricostruire univocamente:

a) la **data** del conferimento dell'incarico;

b) i **dati identificativi** del cliente, del titolare effettivo ed esecutore delle informazioni sullo scopo la natura del rapporto o della prestazione;

nel caso di operazioni:

a) la data, l'importo della canzone dell'operazione;

b) i mezzi di pagamento utilizzati.

Come si evince, grandi novità sul fronte dei dati da conservare non ve ne sono stati, poiché, oggi, non risulta più obbligatorio indicare la tipologia di prestazione professionale, essendo stata sostituita dallo scopo e natura della prestazione e non è più necessario indicare il valore della pratica.

#### **Nota bene**

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un **periodo di 10 anni** dalla cessazione della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale. Al fine di individuare la **data di cessazione** della prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione occasionale, e al di fuori di un preciso obbligo di legge, nell'ambito dell'organizzazione dello studio potranno essere conservati i seguenti documenti:

- comunicazione al cliente di cessazione del rapporto professionale (ad esempio rinuncia all'incarico);
- comunicazione del cliente di cessazione del rapporto professionale (ad esempio revoca dell'incarico);
- comunicazione del collega subentrante nella prestazione professionale;
- lettera di consegna della documentazione per la cessazione dell'incarico professionale;
- altro documento in cui si possa individuare la cessazione del rapporto professionale (ad esempio documento attestante l'ultimo adempimento inerente all'incarico ricevuto).

## **Privacy da rispettare**

In riferimento a come tale obbligo debba essere adempiuto, il Legislatore all'art. 32 del D.Lgs. n. 231/2007 impone ai soggetti obbligati l'adozione di sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dalla normativa in vigore in materia di **protezione dei dati personali**.

I soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio dovranno quindi ottemperare congiuntamente agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e al Nuovo Regolamento della Privacy (**GDPR**):

- fornendo ai clienti idonea **informativa** nella quale venga specificato che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio;
- individuando i soggetti incaricati del trattamento dei dati;
- prevedendo che le operazioni vengano effettuate solo dagli incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile della società o studio professionale, effettuando la designazione per iscritto e individuando in maniera puntuale l'ambito del trattamento consentito.

Un ruolo determinante, in tale contesto, è certamente svolto dagli Organismi di Autoregolamentazione (per le categorie dei professionisti), i quali secondo quanto stabilito dal Legislatore nelle disposizioni finali del D.Lgs. n. 90/2017 avrebbero dovuto emanare le disposizioni attuative dell'art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007 per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

## **Le regole tecniche del CNDCEC**

In aderenza a quanto disposto dal Legislatore il CNDCEC ha emanato nel mese di gennaio 2019 le "regole tecniche", in attuazione dell'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007, trattando appunto anche le modalità di conservazione dei dati e delle informazioni.

## Leggi anche

- [Antiriciclaggio, pronte le regole tecniche per i commercialisti](#)
- [Antiriciclaggio a tre vie per i commercialisti](#)
- [Antiriciclaggio: per i commercialisti scatta l'obbligo di autovalutare il rischio della propria attività](#)
- [Antiriciclaggio: il rischio effettivo determina le modalità dell'adeguata verifica](#)

Nelle regole tecniche viene stabilito l'importante principio della **completa equivalenza legale** dei **supporti** che i commercialisti possono utilizzare per la conservazione dei documenti e delle informazioni previste dalla legge antiriciclaggio.

Mediante tale principio di semplificazione viene stabilita una completa e insindacabile **autonomia decisionale** nella scelta da parte del professionista di avvalersi di un sistema di conservazione cartaceo o informatico, ma anche di continuare ad utilizzare precedenti archivi cartacei o informatici già istituiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 90/2017.

L'impatto di questa possibilità di scelta non è di poco conto, poiché consente di modulare tale obbligo in relazione alla organizzazione e modalità di svolgimento dell'attività professionale, senza che vi siano impedimenti e ostacoli sul fronte normativo, lasciando il destinatario dell'obbligo di conservazione **libero di scegliere la migliore soluzione organizzativa** con cui gestire tale incombenza, fino ad utilizzare il sistema informatico dello studio già in uso.

Con riferimento alla conservazione dei dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati, le regole precisano che il professionista è tenuto a conservare copia solo nel caso in cui la loro movimentazione costituisca l'oggetto o la modalità d'esecuzione della prestazione professionale in concreto resa in favore del cliente. La casistica è limitata, riguardando quei rari casi in cui il professionista riceva dal cliente sul proprio conto corrente somme di denaro da movimentare o trasferire per suo conto: in questo caso pare corretto che il professionista conservi traccia di tali movimentazioni.

Sempre in parallelo con la normativa sulla privacy, le regole tecniche stabiliscono il principio secondo cui, a prescindere dal sistema di conservazione adottato, è necessario individuare uno o più **responsabili della conservazione** nonché, in maniera esplicita, mediante lettera protocollo interno, i soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e quelli che possono accedere ai dati alle informazioni ivi conservati.

Inoltre, nelle regole tecniche, con un principio di rilevante portata semplificatrice, si stabilisce che il sistema informatico in uso nello studio, se dotato delle cautele che ne garantiscano gli accessi con privilegi oltre un **sistema contro la perdita di dati**, è ritenuto idoneo ad assolvere l'obbligo di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni. In altre parole, il gestionale normalmente in uso dal professionista, che già dovrebbe prevedere accessi condizionati e un sistema di backup, potrebbe tranquillamente essere utilizzato per la conservazione dei dati antiriciclaggio, che tra l'altro sono anche informazioni che il professionista deve acquisire il più delle volte per svolgere la propria prestazione.

## Gestione delle anagrafiche non integrate

In effetti, un grandissimo problema che si rileva all'interno degli studi professionali, è legato alla gestione delle anagrafiche non integrate, con la conseguenza che i dati antiriciclaggio vengono conservati su un archivio e gli stessi dati vengono conservati su altro archivio che non dialogano tra di loro.

Infatti anche nell'ipotesi di conservazione cartacea, il fascicolo del cliente può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato elettronico non modificabile dall'interno del sistema informatico dello studio professionale analogamente, nell'ipotesi di conservazione informatica, i dati e le informazioni possono essere conservati in cartelle intestate a ciascun cliente, all'interno del sistema informatico dello studio professionale: anche in questo caso il sistema

adottato può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato cartaceo all'interno dello studio professionale.

Infine, il Consiglio Nazionale chiarisce il corretto adempimento della conservazione da parte degli studi associati e delle società tra professionisti. Potranno in tal caso essere appositamente regolamentate, mediante idonee procedure interne, modalità organizzative che prevedano una funzione generale e accentrata di conservazione, per tutti i professionisti associati, sia dei dati raccolti per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, sia delle altre informazioni e/o documentazioni raccolte dal singolo professionista che riceve l'incarico ovvero dal responsabile della funzione antiriciclaggio.

Sul punto della conservazione, il legislatore e soprattutto il CNDCEC hanno lasciato al professionista ampi spazi di manovra, prevedendo addirittura una conservazione esclusivamente cartacea, che però rispetti il fatto di dover datare e firmare ogni documento da parte del professionista.

In chiusura, si ritiene che un buon sistema di conservazione antiriciclaggio non possa fare a meno di un supporto informatico per la sua gestione, e che la conservazione cartacea, seppur possibile, sia antieconomica.

Ma questa volta il legislatore ha lasciato al professionista la scelta.

SECONDO LE DIRETTIVE DEL CNDCEC - 05 LUGLIO 2018

## Antiriciclaggio: come facilitare la formazione negli studi professionali

*di Piero Pozzana - Dottore commercialista in Roma*

Con l'informativa n. 48 del 2018, il CNDCEC ha predisposto e diffuso il documento sul piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Il piano di formazione intende offrire un'opportunità di aggiornamento professionale ai professionisti, collaboratori o dipendenti, in modo che gli studi possano rivedere l'architettura organizzativa degli adempimenti antiriciclaggio, adottando un sistema moderno e misure idonee per tutti gli addetti ai lavori. Il piano di formazione dovrà essere elaborato su due livelli: una formazione di primo livello tramite lo studio completo della normativa antiriciclaggio, e una formazione di secondo livello con l'applicazione pratica in base ai modelli organizzativi adottati dallo studio professionale e l'apprendimento di tecniche di gestione dell'area sicurezza dello studio, per attuare adeguatamente il trattamento dei dati raccolti ai fini antiriciclaggio.

Con il D.Lgs. n. 90/2017, di recepimento della **IV Direttiva europea antiriciclaggio**, è stata ribadita l'importanza dei professionisti impegnati in prima linea a fronteggiare minacce di riciclaggio. Inoltre, gli **ordini professionali** diventano **organismi di autoregolamentazione** nell'ambito della disciplina dell'antiriciclaggio.

I **compiti** degli organismi di autoregolamentazione vengono definiti all'art. 11:

- elaborare e aggiornare, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, le **regole tecniche** attuative del decreto in materia di procedure e metodologie di **analisi e valutazione del rischio** di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

- dettare le **regole tecniche** e le **linee guida** da seguire per la corretta osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte degli studi professionali che saranno garanzia di un corretto adempimento per gli iscritti rispetto alla legge sull'antiriciclaggio. Tramite le linee guida verranno fornite ai professionisti le **istruzioni operative** in merito alle modalità da seguire per l'assolvimento degli obblighi di Legge.

**Leggi anche** [Antiriciclaggio: formazione e controllo tra i compiti degli Organismi di](#)

## autoregolamentazione

Agli organismi di autoregolamentazione sono stati attribuiti ulteriori compiti:

- possono ricevere le **segnalazioni di operazioni sospette** da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. Al riguardo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha messo a disposizione dei propri iscritti la **procedura** denomina **AS-SOS** per la segnalazione delle operazioni sospette;
- applicano **sanzioni disciplinari** a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti;
- sono responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

## Programma formativo per gli studi professionali

Nell'ambito di tale obblighi si è reso necessario da parte degli Ordini, l'adozione di un adeguato programma formativo per gli studi professionali, che dia una **preparazione adeguata completa** e costantemente **aggiornata** che permetta di riconoscere, nelle varie fasi lavorative, eventuali **anomalie** al fine di reagire prontamente segnalandole agli organi preposti.

In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 11 comma 2 in merito all'obbligo di formazione, il CNDCEC ha emesso, con l'informativa n. 48/2018, il documento sul **piano di formazione antiriciclaggio** e finanziamento del terrorismo con il quale si propone i seguenti obiettivi:

- offrire un'opportunità di aggiornamento professionale ai partecipanti, siano essi professionisti, collaboratori o dipendenti;
- offrire agli studi l'opportunità di rivedere l'architettura organizzativa degli adempimenti antiriciclaggio attraverso l'aggiornamento dei propri addetti;
- adottare un sistema moderno e misure idonee per tutti gli addetti ai lavori al fine di prevenire le minacce di riciclaggio;
- creare una nuova cultura per gli addetti ai lavori con un'attenzione particolare alla gestione finanziaria e alle sue deviazioni;
- illustrare i fenomeni del riciclaggio per evitare di subirne gli effetti, attraverso azioni preventive atte a neutralizzarli.

### **Leggi anche Antiriciclaggio: pronto il piano di formazione per gli iscritti agli Ordini**

Gli **elementi** su cui si fonda il piano sono così riassunti:

- 1) contenuti formativi teorico-pratici;
- 2) programmazione didattica della disciplina su basi moderne;
- 3) approfondimento degli argomenti individuati nel piano

Il piano di formazione dovrà essere elaborato su **due livelli**:

1) una formazione di **primo livello** tramite lo studio completo dell'articolato del D.Lgs. n. 231/2007 e del D.Lgs. n. 109/2007, come modificati dal D.Lgs. n. 90/2017;

2) una formazione di **secondo livello** tramite:

- l'applicazione pratica in base ai modelli organizzativi adottati dallo studio professionale, con l'uso di tutti gli strumenti di rilevazione, valutazione e archiviazione presenti nella struttura

organizzativa in cui si opera;

- approfondimento della conoscenza e applicabilità al caso concreto di quanto appreso nella formazione di primo livello o approfondimento della conoscenza e applicabilità al caso concreto delle regole tecniche adottate dall'Organismo di autoregolamentazione;

- approfondimento della conoscenza e applicabilità al caso concreto delle regole per la segnalazione di operazioni sospette all'UIF mediante simulazione di SOS;

- approfondimento della conoscenza e applicabilità al caso concreto delle regole per la comunicazione di violazioni dell'uso del **contante** al MEF attraverso le tesorerie territoriali designate mediante simulazione delle comunicazioni;

- apprendimento di tecniche di gestione dell'area sicurezza dello studio per attuare adeguatamente il trattamento dei dati raccolti ai fini antiriciclaggio, la loro conservazione in sicurezza e il rispetto della **privacy**.

## Eventi formativi

Gli incontri formativi saranno organizzati dall'Ordine territoriale per gli iscritti, i collaboratori e i dipendenti; mentre potranno essere organizzati dal titolare dello studio o dal responsabile antiriciclaggio e dalle STP per i collaboratori e i dipendenti.

Il titolare dello studio e le STP, obbligato ai sensi dell'art. 16 comma 3, nell'arco di un anno dovranno quindi fare una stesura del programma formativo, **organizzare eventi formativi** di durata non inferiore a **tre ore** ciascuno, per collaboratori e dipendenti, eventualmente aperti anche ai soci e/o agli associati, tali da consentire una adeguata preparazione nella materia dell'antiriciclaggio.

Per ciascun evento formativo organizzato dovrà essere redatto apposito **verbale** che dovrà essere conservato, a cura del titolare dello studio professionale, nel fascicolo antiriciclaggio per essere messo a disposizione degli organi di vigilanza a loro richiesta.

A ciascun partecipante dovrà essere fornito materiale didattico idoneo ad assicurare la normale consultazione anche durante le fasi di lavoro (viene suggerita quale materiale idoneo la seguente documentazione: Pubblicazioni CNDCEC - MEF - UIF- CSF e altro; monografie; rassegna stampa a cura del titolare o del responsabile antiriciclaggio; riviste specialistiche; software specifici di ausilio). L'attività di formazione potrà essere svolta o dal titolare dello studio che abbia assolto agli obblighi formativi antiriciclaggio o ancora da **docenti esterni**, esperti in materia di antiriciclaggio.

METODI DI ACCERTAMENTO DIFFERENTI - 16 OTTOBRE 2019

# Antiriciclaggio e Guardia di Finanza: come si svolgono ispezioni e controlli ai professionisti

*di Giuseppe Sciarretta - Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano*

La disciplina antiriciclaggio assegna alla Guardia di Finanza una competenza esclusiva in riferimento al controllo sull'osservanza degli obblighi antiriciclaggio demandanti ai soggetti non vigilati dalle Autorità di vigilanza: i professionisti. Due sono i metodi di accertamento utilizzati dalle Fiamme Gialle per verificare che i professionisti rispettino tutti gli obblighi imposti dalla normativa: le ispezioni e i controlli. Tuttavia, il decreto Antiriciclaggio non spiega quali siano le differenze tra le due tipologie di accertamento. Per comprendere le peculiarità dell'uno o dell'altro intervento ispettivo bisogna ricorrere alla lettura della circolare n. 83607 del 19 marzo

2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza, tutt'oggi in vigore.

Quale Corpo di Polizia economico-finanziaria, la **Guardia di Finanza** ha tra i propri compiti quello di prevenire e reprimere l'immissione di denaro "sporco" nei circuiti legali dell'economia, attraverso una **duplice linea d'intervento** che si esprime sia mediante controlli di tipo amministrativo, sia attraverso indagini di polizia giudiziaria.

Tralasciando le indagini di **polizia giudiziaria**, per le quali i militari della Guardia di Finanza sono attori in virtù dei poteri di polizia giudiziaria assegnati dall'art. 55 del codice di procedura penale, analizziamo i controlli di tipo amministrativo, elencati nel D.Lgs. n. 231/2007.

L'art. 9 del citato **decreto Antiriciclaggio** dispone che:

"[...] il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza:

- a) effettua **ispezioni e controlli** anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli;
- b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli **approfondimenti** investigativi delle **segnalazioni di operazioni sospette** trasmesse dalla UIF, secondo quanto stabilito dall'articolo 40".

## Ispezioni e controlli ai professionisti

Pur menzionando le due tipologie di attività ispettive che possono essere adottate al fine di verificare il corretto adempimento delle prescrizioni in capo ai soggetti obbligati, il decreto Antiriciclaggio non chiarisce le differenze e/o le caratteristiche.

Innanzitutto, occorre evidenziare come il Legislatore faccia riferimento ad un Reparto ben individuato delle Fiamme Gialle: il **Nucleo Speciale Polizia Valutaria (NSPV)**, istituito per effetto della legge n. 159/1976 per "la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle violazioni alle norme valutarie".

Per poter svolgere le ispezioni o i controlli, i militari in servizio presso altri Reparti del Corpo (esclusivamente i Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria dislocati su tutto il territorio nazionale) necessitano di una **delega formale** da parte del NSPV.

In linea generale le ispezioni e i controlli antiriciclaggio si articolano secondo la metodologia tipica delle verifiche fiscali, in quanto attività di natura amministrativa. Oltre ai **poteri di polizia economica e finanziaria** di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 68/2001, che riconosce alla Guardia di Finanza le medesime potestà di accesso, ricerca, ispezione e verifica attribuiti in materia di imposta sul valore aggiunto e imposte sui redditi, i militari che svolgono le ispezioni e i controlli antiriciclaggio agiscono anche con i **poteri di polizia valutaria** di cui al D.P.R. n. 148/1988 (Testo Unico delle norme in materia valutaria), avendo quindi la possibilità di poter accedere all'archivio dei rapporti finanziari di cui all'art. 37, comma 4, D.L. n. 223/2006.

Ma vediamo nello specifico le ispezioni e i controlli.

La circolare n. 83607 del 19 marzo 2012 del III Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza distingue tra:

- **ispezione antiriciclaggio**: approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto vigilato ai fini del rispetto degli obblighi antiriciclaggio ed antiterrorismo ex D.Lgs. n. 231/2007;

- **controllo antiriciclaggio**: fa riferimento ad ogni forma di attività ispettiva limitata al riscontro di uno o più atti di gestione, ovvero di più atti di gestione, che presentano caratteristiche di omogeneità sotto il profilo degli accertamenti da svolgere.

Possiamo affermare, quindi, che la **differenza** tra i due tipi di accertamento si manifesti attraverso il **grado di approfondimento** del controllo.

Il *modus operandi* delle ispezioni e dei controlli antiriciclaggio non si discosta molto da quello previsto per le verifiche fiscali: **accesso** presso la sede del professionista, **ricerca e acquisizione** di registri, documenti e scritture attinenti alle operazioni oggetto di controllo, **ispezione documentale** (al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa), rilevazione di eventuali **irregolarità** e violazioni e, infine, **trasmissione degli atti** alle autorità competenti per l'irrogazione delle eventuali **sanzioni**.

Per facilitare i militari operanti nella fase di accertamento il Comando Generale della GdF ha predisposto degli allegati alla circolare n. 83607 nei quali sono indicate le normative di riferimento della categoria sottoposta a controllo: per i professionisti si tratta del **"modulo operativo VI"**.

## Attenzione al contraddittorio

Molta attenzione viene riposta nel contraddittorio con il soggetto sottoposto a controllo o ispezione antiriciclaggio. Ugualmente a quanto accade nelle verifiche fiscali tutte le attività eseguite dai finanziari vengono rendicontate in un **verbale giornaliero**, con la richiesta al soggetto obbligato di addurre le proprie giustificazioni a un eventuale rilievo mosso dagli operanti.

La circolare della Guardia di Finanza, nel ribadire l'importanza di svolgere sempre il contraddittorio con la parte ispezionata, asserisce come tale impostazione sia coerente con la volontà del Legislatore, il quale "assegna ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio l'onere di eseguire gli adempimenti richiesti dalla legge, in particolare quelli di adeguata verifica dei clienti, commisurandoli sempre al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; ciò vuol dire che l'esame di un'operazione o di una prestazione professionale ritenuta in un primo momento non "coerente" con la disciplina antiriciclaggio potrà assumere una veste giuridica diversa a seguito delle delucidazioni fornite dalla parte, che potrà ad esempio fornire documentazione di supporto, spiegare meglio l'*iter* logico seguito per valutare il profilo di rischio del cliente o dell'operazione/rapporto/prestazione."

Al termine dell'attività ispettiva verrà predisposto il **verbale di chiusura** del controllo e, successivamente, in base all'eventuale riscontro di violazioni o meno si redigerà un **verbale di constatazione** o, in caso di violazioni penali riscontrate, i militari operanti inoltreranno alla competente Autorità Giudiziaria - ex art. 347 c.p.p. - una **comunicazione di notizia di reato**.

## Segnalazioni di operazioni sospette

L'art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007 impone ai soggetti rientranti nell'art. 3 del medesimo decreto (di cui i professionisti fanno parte) di portare a conoscenza della UIF, mediante l'invio di una segnalazione di operazioni sospette, le operazioni per le quali **"sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli** per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa".

L'approfondimento di tali segnalazioni è certamente il modo più efficace di contrasto al riciclaggio e costituisce la parte finale di un articolato procedimento che coinvolge i soggetti obbligati tanto quanto i militari della Guardia di Finanza.

L'*iter* della SOS (segnalazione operazione sospetta) può essere sintetizzato in **tre fasi**:

- 1) il soggetto obbligato, al termine di un'analisi dell'operazione effettuata dal cliente, **invia la segnalazione** all'Unità di Informazione Finanziaria attraverso il portale infostat di Banca d'Italia;
- 2) l'UIF svolge un'**analisi finanziaria sulla segnalazione** inviata dal professionista: all'esito dell'analisi può archiviare le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per 10 anni e consentendone la consultazione alla DIA e al Nucleo Speciale Polizia Valutaria oppure trasmetterle a questi ultimi al fine di farle approfondire. Nel caso in cui dagli elementi acquisiti emergano già notizie di reato perseguibili d'ufficio, l'UIF procede altresì ad inoltrare una notizia di reato alla Procura della Repubblica competente territorialmente ai sensi dell'art. 331 c.p.p.;



3) il NSPV e la DIA effettuano un'**analisi investigativa** sulla segnalazione.

Nelle fasi descritte, come specificato nel D.Lgs. n. 231/2007, tutti gli attori coinvolti prestano la massima **riservatezza** dell'identità del segnalante. Il D.Lgs. n. 90 del 2017 ha **umentano il livello di riservatezza** prevedendo che in ogni fase del procedimento l'Autorità Giudiziaria debba adottare le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata.

In particolare - ed è questa la vera novità - il nominativo del segnalante non può essere oggi inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello del dibattimento, e la sua **identità non può essere rivelata**, salvo che la stessa Autorità Giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato, assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante ivi compresa, ove necessaria in ragione dell'attinenza di procedimenti in materia di criminalità organizzata o terrorismo, l'applicazione delle cautele dettate dall'art. 8 della legge n. 136/2010, in materia di attività svolte sotto copertura.

Così come per le ispezioni e i controlli, anche l'approfondimento delle segnalazioni sospette può essere **delegato** dal NSPV ad altri Reparti della Guardia di Finanza. Nel caso delle segnalazioni, queste possono essere delegate anche ai Reparti territoriali (Gruppi, Compagnie, Tenenze). La trasmissione della segnalazione e della delega formale avviene attraverso un sistema operativo informatico, sempre ponendo la massima attenzione alla riservatezza del segnalante.

Il Reparto che riceve la segnalazione sviluppa autonomamente la propria attività di approfondimento investigativo:

- consultando l'archivio dei rapporti finanziari per rilevare l'esistenza di rapporti continuativi o operazioni riconducibili ai soggetti oggetto di accertamento;
- richiedendo agli intermediari finanziari censiti dall'Anagrafe Tributaria di trasmettere ai sensi degli articoli 25, 26 e 28 del D.P.R. n. 148/1988 l'estratto conto in formato elettronico dei rapporti continuativi in essere e le contabili collegate alle operazioni;
- richiedendo (ove necessario) al segnalante tutta la documentazione relativa all'operazione sospetta pervenuta, con eventuali ulteriori informazioni e precisazioni utili per l'approfondimento investigativo;
- escutendo in atti, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 148/1988, i soggetti emergenti dalla segnalazione, ovvero di altre persone fisiche individuate nel corso dell'attività investigativa, al fine di ottenere chiarimenti sulle motivazioni economiche o finanziarie sottostanti all'operazione ritenuta sospetta.

L'approfondimento della segnalazione si concluderà con l'accertamento di violazioni di carattere amministrativo o penale, così come potrà essere archiviata.

## **Utilizzabilità ai fini fiscali dei dati antiriciclaggio**

Una delle novità più rilevanti, in riferimento all'attività della Guardia di Finanza in materia di antiriciclaggio, introdotta con il D.Lgs. n. 231/2007 è certamente la possibilità di utilizzo a fini fiscali dei dati e delle **informazioni acquisite** durante l'**accesso ispettivo** dei militari delle fiamme gialle presso gli **studi professionali**.

L'art. 9, comma 9, D.Lgs. n. 231/2007, nel disciplinare le attribuzioni del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e della Direzione Investigativa Antimafia, stabilisce infatti che "i dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti".

Fino al 3 luglio 2017 il decreto Antiriciclaggio limitava l'utilizzabilità in campo tributario alle sole informazioni registrate dai soggetti obbligati, contenute, cioè, nell'archivio unico informatico, nel registro della clientela ovvero nei sistemi informatici tenuti ai fini antiriciclaggio (art. 36, comma 6).

Oggi invece è possibile utilizzare in modo diretto in una verifica o in un controllo fiscale le informazioni acquisite in esecuzione di ispezioni e controlli antiriciclaggio, ovvero in fase di sviluppo investigativo di una segnalazione di operazione sospetta, senza che sia necessario acquisire nuovamente tali dati attraverso l'attivazione delle potestà ispettive previste dalle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 e al D.P.R. n. 600/1973, tutelando la riservatezza del segnalante nel caso di dati contenuti in segnalazioni di operazioni sospette.

## Conclusioni

Secondo i dati contenuti nel [Rapporto Annuale della UIF](#), nel 2018 le **segnalazioni di operazioni sospette** inoltrate da tutti i "soggetti obbligati", sono state complessivamente circa 98.000, in **aumento del 9%** rispetto a quelle dell'anno precedente, sebbene i professionisti, ad eccezione dei notai, contribuiscano in maniera ancora residuale.

**Leggi anche** [Antiriciclaggio: segnalazioni in aumento nel primo semestre 2019](#)

Per capire invece l'apporto che la Guardia di Finanza dà al contrasto al riciclaggio di denaro basterebbe riportare le dichiarazioni del Comandante Generale della Guardia di Finanza rese dinanzi alle Commissioni Giustizia, Finanze e Politiche UE riunite congiunte di Camere e Senato. Il Generale **Zafarana** ha dichiarato che "delle 98mila operazioni sospette, il 22% ha innescato tutta una serie di procedimenti destinati all'approfondimento". Inoltre, "sono state effettuate 110 ispezioni e 369 controlli, 2.345 con poteri di polizia economico finanziaria svolti dal Corpo nei confronti di soggetti che non sono tecnicamente considerati come obbligati, ma che sono tenuti ad una serie di adempimenti, come money transfer, compro oro e operatori di gioco. L'attività di controllo non viene svolta in modo generalizzato, vi sono degli obiettivi selezionati sulla base di specifici profili di rischio".

In conclusione, appare opportuno segnalare come la V direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio va a modificare l'art. 12 del D.Lgs. n. 231/2007, prevedendo che le autorità collaborino tra loro scambiandosi informazioni, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.

### Leggi anche

- [Obblighi antiriciclaggio ad ampio raggio](#)

- [Antiriciclaggio all'insegna della collaborazione](#)

Inoltre, l'Autorità Giudiziaria interessata potrà richiedere proprio al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza i risultati degli approfondimenti investigativi svolti sulle segnalazioni di operazioni sospette.

Un'ulteriore conferma del ruolo centrale svolto dalle Fiamme Gialle nel contrasto alle operazioni di riciclaggio di denaro "sporco".

---

## PER I CONSULENTI DEL LAVORO

---

DAL CONSIGLIO NAZIONALE - 21 GIUGNO 2019

# Antiriciclaggio: gli obblighi per i Consulenti del lavoro

*di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro in Catanzaro*

Anche i Consulenti del lavoro sono tenuti ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha elaborato, infatti, le regole tecniche per stabilire procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui sono esposti i professionisti nell'esercizio dell'attività professionale. Nello specifico, i Consulenti del lavoro hanno l'obbligo di adeguata verifica della clientela, di valutazione del rischio di conservazione dei dati per dieci anni, di segnalazione delle operazioni sospette e di formare il personale. Quali sono le sanzioni in caso di inadempimento?

I **Consulenti del lavoro** sono tra i professionisti soggetti alla disciplina ai fini **antiriciclaggio**: obblighi, responsabilità che impattano in misura sempre più importante sugli studi.

Se da un lato il D.Lgs. n. 90/2017 ha apportato importanti modifiche all'impianto normativo già previsto dal D.Lgs. n. 231/2007, dall'altro rimangono comunque importanti **attività ed adempimenti** di cui i professionisti debbono tenere conto al fine di prevenire possibili conseguenze.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro ha elaborato di recente le **regole tecniche** degli organismi di autoregolamentazione che sono state inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono in attesa del parere previsto.

Tali regole sono indicate dall'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007 che prevede una **responsabilità degli organismi di autoregolamentazione** di procedere all'elaborazione e all'aggiornamento di regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, nonché di **controlli interni**, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione.

Gli organi di controllo interni, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia (cfr. articolo 6, comma 4, lettera e) del decreto), che li riguardano. Leggi anche [Antiriciclaggio: da fine luglio i controlli negli studi dei professionisti](#)

## Ruolo degli organismi di autoregolamentazione

Per i Consulenti del lavoro gli organismi di autoregolamentazione sono il Consiglio Nazionale, i Consigli Provinciali dell'Ordine ma anche i Consigli di disciplina e la loro funzione è di:

- promuovere e controllare l'**osservanza degli obblighi** da parte dei **professionisti** iscritti all'Albo dell'Ordine dei Consulenti del lavoro;
- elaborare e aggiornare le **regole tecniche** in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività;
- effettuare **controlli interni** e l'adeguata verifica della clientela, anche semplificata, nonché garantire l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza.

Gli organismi sono inoltre sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli **indicatori di anomalia** e sono responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, quali misure di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ha già avviato diverse iniziative formative e di aggiornamento per i propri iscritti.

Tra le attività, si segnala l'elaborazione, lo scorso anno, di un approfondimento della **Fondazione Studi** nel quale vengono riepilogati da un lato gli obblighi antiriciclaggio dei Consulenti del lavoro a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 90/2017.

Leggi anche [Antiriciclaggio: quali obblighi per i consulenti del lavoro?](#)

L'approfondimento del 23 maggio 2018 della Fondazione Studi, ad un anno di distanza, rimane ancora attuale e dunque di estrema utilità in quanto affronta in maniera articolata non solo le diverse attività cui sono sottoposti i consulenti del lavoro in materia di antiriciclaggio, ma anche dei fac – simile di: scheda identificazione del cliente; valutazione del rischio - aspetti connessi al soggetto o cliente; valutazione del rischio – aspetti connessi all'operazione.

L'argomento è stato anche tra gli argomenti di discussione della recente Assemblea dei Consigli Provinciali che si è svolta a Roma il 24 e 25 maggio 2019.

## Obblighi per i Consulenti del lavoro

Ricordiamo che gli obblighi a carico dei Consulenti del lavoro sono quelli di:

- procedere all'adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo;
- **valutazione del rischio** (minimo – medio – massimo);
- obbligo di **conservazione dei dati** per dieci anni;
- segnalazione delle operazioni sospette;
- **formazione del personale.**

Nello specifico, l'obbligo di verifica della cliente scatta quando si assume un incarico relativo ad un rapporto continuativo nonché quando si eseguono operazioni anche occasionali che comportano movimentazione di denaro **superiori a 15 mila euro**, anche se frazionate.

La prima attività è quella di procedere alla **identificazione del cliente** al fine di verificare il titolare effettivo e di raccolta della documentazione.

A questo proposito, andrà costituito un **fascicolo della clientela** in cui allocare i documenti (copie del documento di riconoscimento, codice fiscale, partita Iva, visura CCIAA, incarico professionale, dichiarazione del cliente sullo scopo e la natura della prestazione richiesta al professionista nonché sui mezzi economici e finanziari per attuarla).

Tali dati andranno conservati per dieci anni decorrenti dalla fine della prestazione.

Nel caso di impossibilità di poter effettuare la verifica, il professionista dovrà astenersi dall'assumere l'incarico e quindi dalla esecuzione della prestazione.

Per quanto concerne la segnalazione, andrà effettuata prima di compiere operazioni ritenute sospette e dovrà essere inviata all'UIF.

## Sanzioni

Pesante il quadro sanzionatorio che, per le principali violazioni, può essere così riassunto:

### Sanzioni amministrative

Violazione	Sanzione	In caso di violazioni gravi e ripetute ovvero sistematiche o plurime
Obbligo di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione	2000 euro	Da 2.500 a 50.000 euro
Obbligo di conservazione	2000 euro	Da 2.500 a 50.000 euro

---

Obblighi di segnalazione delle operazioni sospette	3.000 euro	Da 30.000 a 300.000 euro
--	------------	--------------------------

---

### Sanzioni penali

Violazione	Sanzione
Falsificazione dati e informazioni al cliente	Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 a 30.000 euro per ogni violazione
Utilizzo di dati informazioni false relativi al cliente	
Conservazione dati e informazioni non veritiere	
Fornitura dati falsi o informazioni non veritiere	

---

NELLE REGOLE TECNICHE - 06 LUGLIO 2019

## Antiriciclaggio: cosa devono fare i Consulenti del lavoro

*di Lorenzo Mulazzi - Studio legale Eptalex-Iglegal*

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro ha dettato le regole tecniche in materia di antiriciclaggio. Le linee guida indicano gli standard da rispettare per la valutazione della clientela e del rischio riciclaggio, nonché per la conservazione di documenti, dati e informazioni. In particolare, nelle regole tecniche vengono definiti i criteri per determinare alcuni fattori di rischio, come la tipologia di cliente e l'area di operatività, i canali di distribuzione, i prodotti e i servizi. Un ulteriore obbligo che i consulenti del lavoro devono rispettare riguarda la previsione di sistemi di controllo interni proporzionati alle dimensioni dello studio professionale.

Il D.Lgs. n. 90/2017 ha allineato la normativa italiana alla normativa europea in materia di antiriciclaggio (Direttiva UE 849/2015 e al Regolamento europeo 847/2015).

Lo scopo di tale decreto è stabilizzare i mercati e il sistema finanziario, nonché di fornire gli strumenti adatti a individuare le condotte illecite per colpire la circolazione dei flussi di denaro proveniente da attività criminose e il finanziamento al terrorismo internazionale.

### Leggi anche:

- [Antiriciclaggio: verso il recepimento della V direttiva](#)
- [Antiriciclaggio: gli obblighi per i Consulenti del lavoro](#)

## Organismi di autoregolamentazione

In materia di antiriciclaggio il decreto, all'art. 1, comma 2, lett. aa, individua negli organismi di autoregolamentazione sottoposti al controllo del Comitato di Sicurezza Finanziaria gli enti incaricati di vigilare; nel caso di specie si tratta del **Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro**.

## Regole tecniche per i Consulenti del lavoro

Già predisposte dal Consiglio Nazionale nella seduta del 16 gennaio 2019, le regole tecniche per i Consulenti del lavoro sono attualmente ancora **in fase di approvazione** da parte del Ministero dell'Economia e Finanza e avranno i seguenti scopi:

1. fornire i corretti criteri e le metodologie per l'**autovalutazione del rischio**;
2. stabilire le regole per una corretta identificazione del cliente;
3. sancire i criteri per la **conservazione dei dati** raccolti;
4. elencare i casi nei quali sia richiesta la **segnalazione delle operazioni sospette**.

In capo ai Consulenti del lavoro vi sarà la richiesta di adozione di procedure per l'analisi e la valutazione del rischio. Sono tenuti in conto alcuni criteri per determinare i fattori di rischio: tipologia di cliente e area di operatività, canali di distribuzione, prodotti e servizi.

Ulteriore obbligo sarà quello di attuare **sistemi di controllo interni** allo studio professionale proporzionati alle proprie dimensioni e capacità.

La valutazione, oltre che documentata, dovrà essere **aggiornata periodicamente** e messa a disposizione degli organismi di autoregolamentazione e delle autorità (Ministero dell'Economia e Finanza, Unità di Informazione Finanziaria, Direzione Investigativa Antimafia e Guardia di Finanza).

L'entità delle misure si stabilisce mediante il riferimento a due profili:

- **profilo soggettivo** con riferimento al **cliente** attraverso lo studio della natura giuridica dello stesso, dall'attività svolta, dal comportamento tenuto e dall'area geografica;
- **profilo oggettivo** con riferimento alla **prestazione professionale**: tipologia, modalità, frequenza, ammontare, ragionevolezza e area geografica.

## Fattori di rischio

Per ciascuno di questi indici occorrerà indicare il fattore di rischio facendo riferimento ad una scala graduata dove il numero 1 indica il rischio minimo e il numero 5 il rischio massimo. In base al punteggio sarà compito del consulente decidere quale tipo di procedura adottare: se il rischio è considerato **basso** si potrà procedere con l'adeguata verifica semplificata, dove il controllo rimane costante ma la periodicità dell'autovalutazione è da definirsi in base al cliente.

Se il rischio è considerato **medio** servirà l'adeguata verifica ordinaria con controlli costanti, periodici e ravvicinati.

Quando il rischio è **alto** si parla di adeguata verifica rafforzata e il controllo è continuo e approfondito. Per tutte le pratiche sarà obbligatoria la conservazione di dati e informazioni.

## Adeguata verifica della clientela

L'adeguata verifica della clientela è necessaria:

- in caso di conferimento di un incarico per la prestazione professionale; si procede con

anticipo alla verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e dell'eventuale titolare effettivo;

- in occasione dell'esecuzione di un'operazione che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo **pari o superiore ai 15.000 euro**, anche per operazioni multiple ma collegate;

- sempre quando vi sono **sospetti di riciclaggio** o finanziamento del terrorismo;

- in caso di incertezze sulla veridicità dei dati raccolti ai fini dell'identificazione del cliente.

Con il parere n. 2 del 27/05/2013 e la circolare n. 1137 del 11/11/2016 del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro sono state indicate le prestazioni da sottoporre ad adeguata verifica.

Tra queste: la **consulenza** aziendale, amministrativa, tributaria, finanziaria a carattere continuativo, la consulenza sul trasferimento di attività economiche, le consulenze per la gestione di un piano assunzioni, l'assistenza nel contenzioso amministrativo del lavoro e della previdenza, **ispezioni** amministrative, verifiche contabili e certificazioni.

Per la verifica della clientela esistono l'adeguata verifica semplificata e l'adeguata verifica rafforzata. La **verifica semplificata** può essere preferita quando presenti gli indici di basso rischio elencati nel decreto, suddivisi in indici relativi alla tipologia di clienti, alla tipologia di prodotti o servizi, alle aree geografiche di provenienza e ad altri indici.

La **verifica rinforzata** è d'obbligo nel caso in cui ricorrano degli indici di alto rischio (divisi in fattori relativi al cliente, fattori relativi ai prodotti o servizi forniti e fattori geografici), nel caso di residenza del cliente in un paese terzo considerato a rischio e nel caso di persone politicamente esposte (PEP).

Nel caso in cui l'identificazione non risulti possibile o non siano ottenibili informazioni sufficientemente chiare, vige in capo al consulente del lavoro l'obbligo di astenersi dall'instaurare o proseguire un rapporto professionale, anche se tramite trust, società controllate o anonime.

## Conservazione di dati e informazioni

L'obbligo di conservazione di dati e informazioni riguarda tutti i documenti, dati e informazioni acquisiti. Decaduto l'obbligo di un archivio dedicato (Archivio unico informatico, AUI), ora i documenti potranno essere **conservati in qualsiasi modo** purché viga il rispetto di requisiti quali l'accessibilità, la privacy e integrità.

La **documentazione** deve essere conservata integralmente per **10 anni** dalla fine del rapporto.

La segnalazione di operazioni sospette risulta obbligatoria per i Consulenti del lavoro quando vi sia anche soltanto il sospetto di operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. È stato predisposto dall'Unità di Informazione Finanziaria un elenco di **indicatori di anomalia** ai quali prestare maggiore attenzione. Gli indicatori, costantemente aggiornati dall'UIF, dovrebbero aiutare i consulenti del lavoro nell'operazione di rilevare eventuali situazioni di illiceità.

RISCHIO RICICLAGGIO - 16 LUGLIO 2019

# Adeguata verifica della clientela: obblighi ed esoneri per i consulenti del

La normativa antiriciclaggio impone ai consulenti del lavoro di effettuare una serie di controlli sul cliente al fine di stabilire se quanto dichiarato corrisponde a verità e se nulla gli è stato occultato. Pur non essendo delineata una procedura standard, devono essere adottate le misure più consone per ottenere garanzie sulle identità, verificando costantemente il rapporto con il cliente. Con due diverse attività in base al rischio riciclaggio: basso livello, si può procedere ad attuare la verifica semplificata; alto livello, si deve procedere ad una verifica rafforzata. Sono, tuttavia, previste delle fattispecie che esonerano il consulente del lavoro dalla verifica obbligatoria. In quali casi?

L'**obbligo di verifica** della clientela, già presente nel D.Lgs. n. 231/2007, è stato ulteriormente rafforzato attraverso il D. Lgs n. 90/2017: l'adeguata verifica della clientela prevede un sistema attraverso il quale esaminare con puntualità le **informazioni** raccolte e fornite **dal cliente** al fine di poterne dare una valutazione complessiva quanto più precisa.

Leggi anche [Antiriciclaggio: cosa devono fare i Consulenti del lavoro](#)

## Quando scatta l'obbligo di verifica

L'adeguata verifica risulta obbligatoria all'instaurazione di un rapporto continuativo, al conferimento dell'incarico per una prestazione occasionale e, nel caso di operazioni occasionali, quando vi è trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ai **15.000 €**, anche quando si tratta di più operazioni concatenate fra loro, la cosiddetta operazione frazionata; si richiede verifica sempre e comunque quando il consulente del lavoro abbia sospetti di trovarsi di fronte ad un tentativo di **riciclaggio** o di **finanziamento del terrorismo**, indipendentemente da qualsiasi tipo di deroga, soglia od esenzione, e se il professionista ha ragione di ritenere i dati raccolti fino a quel momento non affidabili o non veritieri. La verifica prevede innanzitutto la corretta **identificazione** del cliente che deve avvenire in presenza dello stesso e mediante il riscontro di un documento di identità o documenti equipollenti quali il passaporto, la patente di guida oppure il permesso di soggiorno; richiede anche che vengano controllate le identità dell'esecutore e di eventuali titolari effettivi, con speciale attenzione alla titolarità di trust, fiduciarie, società anonime o altri istituti affini; la presenza di tali istituti viene infatti considerata dal legislatore come una potenziale fonte di rischio.

## I profili soggettivi ed oggettivi

La valutazione della clientela definisce i due profili attraverso i quali procedere:

- un **profilo soggettivo** riguardante il cliente per il quale si terranno in conto la natura giuridica, l'attività svolta, il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione della prestazione professionale, l'area geografica di provenienza;
- un **profilo oggettivo** relativo alla tipologia di prestazione professionale, operazione o rapporto, alle modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale, all'ammontare, alla frequenza delle operazioni, alla durata del rapporto, alla ragionevolezza di operazione, rapporto o prestazione sempre ponendola in rapporto all'attività svolta dal cliente, all'area geografica di destinazione del prodotto o servizi oggetto dell'operazione o rapporto.

## L'attività del consulente del lavoro

Attenendosi alla norma, che pure si limita ad indicare linee guida generali e non delinea una procedura *standard* di esecuzione, sarà compito del consulente del lavoro adottare le misure più consone al fine di ottenere **garanzie** sulle identità, farne verifica e soprattutto mantenere un controllo costante sul rapporto con il cliente, aggiornando quando necessario dati e



informazioni, controllare la conformità delle transazioni e delle operazioni a quanto in sua conoscenza e a quanto dichiarato dal cliente. Le misure da prendersi saranno **commisurate e proporzionate** alle possibilità dello studio nel quale il consulente del lavoro opera e al rischio rilevato dal professionista: quando, in base agli indici forniti, il rischio di antiriciclaggio viene rilevato di **basso livello**, il consulente può procedere ad attuare la verifica semplificata, tipologia di verifica nella quale gli adempimenti saranno sì meno frequenti e meno estesi ma prestando sempre attenzione che questo non pregiudichi in alcuna maniera la qualità del lavoro svolto; quando invece il rischio è considerato **alto**, la verifica dovrà necessariamente essere rafforzata.

L'obbligo di adeguata verifica rafforzata è considerato sempre effettivo quando il consulente del lavoro entra in contatto con **persone politicamente esposte (PEP)**, nel caso di clienti residenti in Paesi terzi considerati come Paesi ad alto rischio dalle stime della Commissione europea, quando vi siano rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario di un Paese terzo. Nel caso in cui la persona politicamente esposta abbia cessato di ricoprire cariche pubbliche da più di un anno ma l'operazione o la prestazione venga comunque considerata ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, sarà compito del consulente del lavoro applicare ugualmente le misure di adeguata verifica rafforzata. In questi casi le operazioni di indagine e analisi dovranno necessariamente essere più approfondite e dovrà essere posta maggiore cura nello studio degli elementi fondamentali delle valutazioni su scopo e natura del rapporto al fine di garantire la liceità dell'operazione.

## Fattispecie escluse

Rimangono escluse alcune fattispecie nelle quali la verifica non è richiesta e il consulente del lavoro è esonerato dal metterla in atto: come previsto dal D. Lgs. 231/2007, poi novellato dal D. Lgs. 90/2017, all'articolo 17 comma 7, non è necessaria operazione di verifica "in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle **dichiarazioni** derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di **amministrazione del personale** di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12".

La norma – pur non esplicitamente – chiarisce che, con riguardo all'attività dei consulenti del lavoro, si possano ritenere in maniera legittima esclusi dalla necessità di verifica gli adempimenti in materia di amministrazione del personale, non anche invece l'attività di consulenza.

VALUTAZIONE DEI RISCHI - 20 LUGLIO 2019

# Obblighi antiriciclaggio: Consulenti del lavoro a rischio sanzioni penali e amministrative

*di Lorenzo Mulazzi - Studio legale Eptalex-Jlegal*

La normativa antiriciclaggio prevede una serie di obblighi per i Consulenti del lavoro, l'inosservanza dei quali mette a rischio il professionista per sanzioni, amministrative e penali. Nella prima categoria rientra l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica: per i casi di violazione semplice è prevista una sanzione fino a 2.000 euro e in caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime da 2.500 a 50.000 euro. Per quanto riguarda le sanzioni penali, le ipotesi previste riguardano la falsificazione di dati e le informazioni relative al cliente, nonché l'acquisizione o la conservazione di dati e informazioni falsi. Come evitare di incorrere in sanzioni?

Pur non essendo ancora state approvate le regole tecniche per i Consulenti del lavoro, è già possibile delineare alcuni degli adempimenti principali a loro carico. Ai **Consulenti del lavoro**

sarà infatti innanzitutto richiesta l'applicazione dell'**autovalutazione del rischio**: si tratta dell'obbligo di effettuare una valutazione riguardo ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

**Leggi anche Adeguata verifica della clientela: obblighi ed esoneri per i consulenti del lavoro**

## Verifica dei rischi

Attraverso l'esame di profilo soggettivo (riguardante il cliente e la natura giuridica dello stesso, l'attività svolta, il comportamento tenuto e l'area geografica di provenienza) e profilo oggettivo (riguardante la prestazione professionale: tipologia, modalità, frequenza, ammontare, ragionevolezza e area geografica), sarebbe compito del consulente del lavoro indicare il rischio a suo avviso rilevato per ciascuno dei suddetti indici, adottando, in caso di basso rischio, l'**adeguata verifica semplificata**; in caso di medio rischio, l'adeguata verifica ordinaria; in caso di alto rischio, l'**adeguata verifica rafforzata**.

Ulteriore obbligo è quello di effettuare adeguate **verifiche sulla clientela**, obbligo che insorge in caso di instaurazione di un rapporto continuativo, al conferimento dell'incarico per una prestazione occasionale e, nel caso di operazioni occasionali, quando vi è trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ai 15.000 euro.

La verifica è richiesta anche quando il consulente si trovi ad avere dubbi riguardo alle informazioni ricevute oppure quando avverta il rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Dovrà valutare caso per caso utilizzando i parametri di due diversi indici: uno soggettivo quindi **relativo al cliente**, e uno oggettivo **relativo alla prestazione**, operazione o rapporto.

## Obblighi di conservazione dei dati

In continuità con la disciplina precedente, il D.Lgs. n. 90/2017 ha previsto una serie di obblighi di conservazione dei dati: abbandonato l'archivio unico informatico, può essere utilizzato **qualsiasi metodo di conservazione** purché siano rispettati alcuni termini quali la piena accessibilità, la privacy, l'integrità. La documentazione raccolta deve essere conservata al fine di consentire l'accessibilità da parte della Banca d'Italia, dell'UIF o di altra Autorità competente. L'obbligo di conservare i documenti vige per i **10 anni** successivi alla chiusura di un'operazione o rapporto.

Attraverso una approfondita conoscenza della normativa antiriciclaggio e l'analisi dei dati in suo possesso, il consulente del lavoro deve essere in grado di determinare i casi nei quali effettuare una segnalazione di operazioni che ritengano sospette di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo: per i consulenti del lavoro la disciplina è contenuta nell'art. 37 del D.Lgs. n. 231/2007.

## Percorsi formativi per gli studi professionali

All'interno degli studi dei consulenti del lavoro devono essere promossi percorsi formativi di livello adeguato. La formazione del personale in materia di antiriciclaggio aiuta non solo a riconoscere gli eventuali tentativi di eludere le disposizioni di legge da parte dei clienti, ma anche a graduare correttamente il livello di verifica per i casi specifici. Al fine di lasciare prova di quanto fatto per istruire il personale in materia, è fatto obbligo di conservare tutti i documenti.

## Sanzioni amministrative e penali

In caso di violazioni della normativa antiriciclaggio sono previste sia fattispecie di sanzioni amministrative che penali. Nella prima categoria ricade innanzitutto l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e astensione (art. 56 del D.Lgs. n. 231/2007): per i casi di **violazione semplice** è prevista una sanzione fino a 2.000 euro e in caso di **violazioni gravi, ripetute**, sistematiche o plurime da 2.500 a 50.000 euro; viene sanzionata anche

l'innosservanza degli obblighi di conservazione (ex art. 57): si parte da 2.000 euro di sanzione per la tardiva o omessa custodia, mentre per i casi di violazioni gravi, ripetute, sistematiche e plurime la sanzione va da 2.500 fino a 50.000 euro.

Il consulente del lavoro che non rispetti gli **obblighi di segnalazione** (art.58) viene punito con una sanzione pari a 3.000 euro, mentre per le violazioni più gravi l'importo andrà da un minimo di 30.000 a un massimo di 300.000 euro.

Nel caso in cui a violare gli obblighi di comunicazione siano i **componenti degli organi di controllo** (art. 59) la sanzione pecuniaria comminata a carico di ciascun componente degli organi stessi va da 5.000 a 30.000 euro.

L'art. 60, invece, stabilisce una sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per il consulente del lavoro che ometta la **comunicazione** all'UIF o al MEF; la medesima sanzione vige per coloro che rifiutino di collaborare con gli ispettori durante le visite di controllo o che forniscano dati e informazioni errati.

Infine, per i casi di violazioni riguardanti l'**uso di contante** elencate nell'art. 63, è prevista sanzione pecuniaria amministrativa da 2.000 fino a 50.000 euro.

Per quanto riguarda le sanzioni penali, il riferimento è l'art. 55 del D.Lgs. n. 231/2007 così come modificato dall'aggiornamento del 2017. I casi previsti dalla norma sono:

- la **falsificazione di dati e informazioni** relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione;

- l'acquisizione o **conservazione di dati e informazioni falsi e/o non veritieri** riguardo al cliente, al titolare, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto o della prestazione o dell'operazione;

- la **fornitura di dati falsi** o informazioni non veritiere. In tutti questi casi il responsabile è punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 10.000 fino a 30.000 euro.

Il consulente che violi il **divieto di comunicazione** di cui agli articoli 39 comma 1, e 41 comma 3, (salvo che il fatto costituisca più grave reato) è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con un'ammenda da 5.000 a 30.000 euro.

---

## PER I NOTAI

---

LE REGOLE TECNICHE DEL NOTARIATO - 04 DICEMBRE 2018

# Notai: obblighi antiriciclaggio in dieci mosse

*di Giuseppe Sciarretta - Componente Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC di Milano*

Circa il 90% delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla categoria "professionisti" vengono inviate dai notai. Era, quindi, prevedibile che fosse proprio il Consiglio Nazionale del Notariato il primo organismo di autoregolamentazione ad emanare le regole tecniche in materia di antiriciclaggio. In dieci regole, il Notariato fornisce le linee guida per procedere a due attività fondamentali del professionista, quali l'adeguata verifica della clientela e la conservazione dei dati raccolti, escludendo dagli obblighi antiriciclaggio tutti i negozi di natura non patrimoniale, ad esempio gli atti mortis causa, le convenzioni matrimoniali, gli inventari in generale e la

levata del protesto.

Tra le novità in materia di **antiriciclaggio**, introdotte nel luglio 2017, di notevole rilievo in riferimento agli Ordini professionali è la definizione della nuova figura degli **organismi di autoregolamentazione**.

L'art. 1, comma 2, lettera aa), D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, definisce l'organismo di autoregolamentazione quale ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di **regolamentazione**, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione.

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato le "proprie" regole tecniche in materia di antiriciclaggio afferenti due attività fondamentali del professionista, quali l'**adeguata verifica** della clientela e la **conservazione** dei dati raccolti.

## Proporzionalità e risk based approach

La normativa antiriciclaggio identifica gli organismi di autoregolamentazione nei, già esistenti, ordini professionali (Consiglio Nazionale Forense, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Consiglio Nazionale del Notariato), di fatto "promuovendoli" e assegnando loro dei compiti, tra cui l'elaborazione e l'aggiornamento delle c.d. **regole tecniche**.

Queste ultime, previste dall'art. 11, comma 2 e dall'art.16, comma 2 del "novellato" D.Lgs. n. 231/2007, hanno il compito di disciplinare le procedure e le metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all'**adeguata verifica della clientela**.

Le regole tecniche sono state approvate con parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria lo scorso 18 settembre, emanate dall'organismo di regolamentazione dei notai, trasmesse e rese esecutive il 17 ottobre 2018.

Oltre alle regole tecniche, di cui si rimanda la trattazione più avanti, il Notariato ha predisposto e condiviso un altro scritto, denominato "La novella antiriciclaggio - D.Lgs. 25.05.2017 n. 90", con il quale fa un sunto delle conferme e delle novità del decreto antiriciclaggio.

Ampio spazio viene dedicato, all'interno del documento in parola, ai principi della **proporzionalità** e dell'**approccio basato sul rischio**. Secondo il CNN infatti le misure da adottare per adempiere agli obblighi devono essere proporzionate sia in rapporto all'attività, dimensioni e complessità dell'obbligato che in rapporto al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione". Inoltre è sempre più necessario che i professionisti diano una compiuta formalizzazione, con linee guida interne, alla propria operatività in merito alla valutazione del rischio, al fine di poter dimostrare, ad esempio, con riguardo alla valutazione del rischio, il procedimento in base al quale per un'operazione è stata optata un'adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata (dando un proprio giudizio alla **classe di rischio** rilevata - ad esempio rischio basso, medio o alto).

## Ambito di applicazione

Altrettanto importante è l'approfondimento sull'**ambito di applicazione** della normativa antiriciclaggio nelle attività proprie dei notai. A parere del Consiglio devono necessariamente essere incluse tutte le attività tipiche degli stessi, con la sola eccezione degli atti di natura non patrimoniale (negoziali e non). Secondo quanto espresso dal CNN, infatti, da un'attenta lettura del vecchio e nuovo impianto normativo, emerge chiaramente come non rientrino tra le operazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera c), D.Lgs. n. 231 del 2007 novellato, tutti i meri atti giuridici e i negozi di natura non patrimoniale, rimanendo pertanto esclusi gli atti negoziali a contenuto non patrimoniale, gli atti compiuti su delega dell'autorità giudiziaria (almeno quelli privi di effetti patrimoniali), le certificazioni in genere, gli atti *mortis causa*; concetto tra l'altro

richiamato proprio nella regola tecnica n. 1.

Tra le novità introdotte dal novellato decreto antiriciclaggio e prontamente evidenziate nel documento “accompagnatorio” alle regole tecniche c’è il **“perimetro degli obblighi di adeguata verifica”**.

Dalla lettura comparata si evince come viene posta l’attenzione sulla nuova formulazione della norma rispetto agli obblighi di adeguata verifica la quale non prevede più la necessità che la prestazione abbia per oggetto “mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro”. Per agevolare i propri colleghi nell’individuazione del momento in cui diventa obbligatoria l’adeguata verifica, il CNN propone una casistica esplicativa riportando i “casi particolari”.

### **Le 10 regole tecniche del CNN**

Vediamo ora nel dettaglio le dieci “disposizioni” emanate dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Le prime tre regole fanno riferimento rispettivamente all’**ambito di applicazione**, alla **disciplina transitoria** e alle **procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio** di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività. In particolare:

- vengono riportate, attraverso la predisposizione di un elenco, indicativo e non esaustivo, le attività notarili (prestazioni professionali) per cui non vi è l’obbligo di procedere all’adeguata verifica. Tra queste: gli atti *mortis causa*, il passaggio nel fascicolo degli atti tra vivi del testamento pubblico, il verbale di apertura di una cassetta di sicurezza (**regola tecnica n. 1**);

- viene appurata l’applicazione delle linee guida in materia di adeguata verifica della clientela, approvate dal Consiglio Nazionale del Notariato in data 4 aprile 2014, salvo le parti in contrasto con il D.Lgs. n. 90/2017 (per esempio le parti relative alle modalità di registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni, in quanto non più prevista tale “incombenza” - **regola tecnica n. 2**);

- si procede ad una sensibilizzazione dell’applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela, precisando che gli obblighi di adeguata verifica sono attenuati ogniqualvolta i “clienti” intervengano in un atto per porre in essere un’operazione che la legge riserva espressamente ad essi in via esclusiva nonché con riferimento a tutti gli atti consequenziali o collegati a tali operazioni (ad esempio i contratti di mutuo, finanziamenti, aperture di credito, etc.). Va da sé che gli obblighi semplificati non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l’identificazione effettuata non sia attendibile e/o vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (**regola tecnica n. 3**).

Certamente più importanti, in considerazione degli argomenti trattati, sono le successive regole tecniche, suddivise in due aree di interesse: adeguata verifica della clientela e conservazione.

### **Adeguata verifica della clientela**

Vengono collocate nel Capo IV del documento tutte le indicazioni relative all’adeguata verifica (**regola tecnica n. 4**) e l’individuazione del titolare effettivo (**regola tecnica n. 5 e n. 6**).

In merito a quest’ultimo adempimento il CNN dispone che ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, rileva il disposto di cui all’art. 19, comma 1, lettera a), ai sensi del quale il cliente, all’atto dell’identificazione, fornisce “le informazioni necessarie a consentire l’identificazione del titolare effettivo” e che la verifica dell’identità del titolare effettivo, necessaria qualora sussistano dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati acquisiti in sede di identificazione, può essere effettuata, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera b) anche attraverso il riscontro di tali dati con quelli riportati da fonti attendibili e indipendenti.

Nella **regola tecnica n. 7** viene affrontato l’obbligo da parte del professionista di procedere all’identificazione del cliente o dell’esecutore. Tale incombenza può essere posticipata ad un momento successivo al conferimento dell’incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, secondo quanto prescritto dall’art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007. Fondamentale

a questo punto sottolineare come ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera a) l'obbligo di identificazione si considera **assolto, anche senza la presenza fisica** del cliente, per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici o da scritture private autenticate.

L'ultima disposizione (**regola tecnica n. 8**) focalizza un altro momento importante: la **tempistica**. A parere del Consiglio Nazionale il termine ultimo per la conclusione delle operazioni di adeguata verifica coincide, nel caso di atto notarile, con la **stipula** del medesimo, che costituisce il momento ultimo per l'esecuzione degli adempimenti prescritti in funzione di adeguata verifica della clientela, fermo restando che il complesso dei presidi anticiclaggio si attiva al momento del **conferimento** dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, secondo il combinato disposto delle definizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettere h) e gg), D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017.

## Conservazione

Il tema della conservazione viene disciplinato attraverso due regole tecniche (**n. 9 e n. 10**).

Viene esplicito come la conservazione dei documenti raccolti possa avvenire sia in forma **cartacea** che **informatica**. A dire il vero questa può avvenire anche in una forma **"mista"** (fascicolo cartaceo con rimando ad alcuni documenti conservati elettronicamente - ad esempio visure tratte dai pubblici registri conservate in formato statico e non modificabile così come fornite dal registro pubblico consultato), purché le modalità di conservazione, in concreto, siano idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o dell'attività del cliente, ai sensi di quanto disposto all'art. 2, comma 2, del novellato D.Lgs. n. 231/2007.

In ultimo viene evidenziato come i sistemi di protezione contro la perdita dei dati e delle informazioni, quelli di autenticazione ed autorizzazione adottati per l'accesso al sistema informatico dello studio ed al relativo archivio cartaceo **costituiscono idonea modalità di conservazione** ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017.

## Conclusioni

Se si considera che i dati forniti dall'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF) evidenziano che **circa il 90%** delle **segnalazioni di operazioni sospette** trasmesse dalla categoria "professionisti" vengono inviate dai **notai**, sebbene tutti siano sottoposti agli obblighi di segnalazione, era prevedibile che fosse proprio il Consiglio Nazionale del Notariato il primo organismo di autoregolamentazione ad emanare le regole tecniche.

Tesi avvalorata dall'*excursus* degli ultimi anni del CNN. Nello specifico a partire dal 2009 con la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra l'UIF e lo stesso Consiglio, che ha disciplinato lo scambio in via telematica delle informazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette. La novità più rilevante di questo protocollo la si evince dalla modalità di invio delle segnalazioni stesse, ovvero l'idoneità a **garantire l'anonimato** dei notai segnalanti. A seguire nel 2014 quando il CNN è stato il primo Ordine in Italia dotato di uno strumento con lo scopo di conoscere la profilatura della clientela.

Le criticità esposte nella trattazione evidenziano come la normativa vigente in tema di prevenzione al riciclaggio abbia subito negli ultimi anni un urgente e profonda rivisitazione, anche sulla spinta comunitaria. Nello specifico le novità rappresentate hanno permesso di dotarsi di un approccio più armonico della normativa interna, con quella degli altri Paesi membri dell'Unione Europea. Questo perché la presenza di regole uniformi, chiare e di facile applicazione hanno lo scopo di evitare ogni inutile ripetizione di adempimenti a carico dei professionisti.

L'ampliamento del perimetro soggettivo e oggettivo degli obblighi dettati dalla normativa anticiclaggio ha senz'altro suscitato tra gli operatori del settore una serie di dubbi interpretativi e applicativi; e in tale contesto le regole tecniche emanate dagli Organismi di Autoregolamentazione svolgono certamente un ottimo faro da seguire.

---

## PER GLI AVVOCATI

---

AGGIORNATE LE FAQ - 19 LUGLIO 2017

# Antiriciclaggio: dal CNF la guida alla lettura delle nuove norme

Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato le nuove linee guida in materia di antiriciclaggio: con l'entrata in vigore - a decorrere dal 4 luglio 2017 - del decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio, è stato eliminato l'obbligo di tenuta del registro dei clienti e la mancata tenuta del registro anche per il passato non è più sanzionabile. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di conservazione, tra gli altri, dei documenti di identificazione.

Sono in vigore dal **4 luglio 2017** le nuove **disposizioni antiriciclaggio** dettate dal D.Lgs. n. 90/2017, in attuazione della direttiva UE n. 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio).

Consulta lo [Speciale Antiriciclaggio](#)

La Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense ha aggiornato le **FAQ**, pubblicate a novembre 2016, mettendo in evidenza quelle che sono le **novità più rilevanti per gli avvocati**:

- l'abolizione dell'obbligo di tenuta del **registro dei clienti**, fermo restando l'obbligo di conservazione, tra gli altri, dei documenti di identificazione;
- una più ampia applicazione del principio dell'**approccio basato sul rischio**;
- una revisione del sistema sanzionatorio;
- una rivisitazione della struttura dell'**adeguata verifica della clientela**, con particolare riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche.

Consulta [Gli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati \(aggiornamento al 14 luglio 2017\)](#)

*A cura della Redazione*

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI - 30 LUGLIO 2019

# Antiriciclaggio: le regole tecniche per gli avvocati

*di Lorenzo Mulazzi - Studio legale Eptalex-Jlegal*

Il Consiglio Nazionale Forense - CNF, in qualità di organo di autoregolamentazione, ha stilato la lista delle regole tecniche per gli avvocati. L'obiettivo è di fornire ai professionisti gli strumenti per orientarsi al meglio sulle procedure di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, per i controlli interni e di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione dei dati. Seppure sottoposte all'attenzione del Ministero della Giustizia già prima della fine del 2017, sono tuttora in attesa di un'approvazione ufficiale. Quali sono gli obblighi e gli adempimenti che devono effettuare gli avvocati?

Le **regole tecniche** per gli **avvocati** si aprono con le indicazioni relative all'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2007. Al Capo I, Regola Tecnica n. 1 si stabilisce che in capo

all'avvocato rimangono tutti gli obblighi di **identificazione e gestione del denaro** del cliente derivanti dal Codice Deontologico Forense (artt. 23.2 e 30).

Sono invece **escluse** dalla disciplina dell'**antiriciclaggio** le seguenti attività:

- **consulenza stragiudiziale** per atti e negozi di natura non patrimoniale;
- attività di assistenza, difesa e rappresentanza, mediazione e **negoziato assistito**;
- amministrazione di sostegno, tutela, curatela;
- **arbitrato** rituale o irrituale;
- attività di **curatore fallimentare** e commissario giudiziale;
- attività di mediazione;
- custodia giudiziaria e deleghe alle operazioni di vendita;
- ogni altra operazione, atto o negozio non espressamente riconducibile all'elencazione tassativa ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2007.

**Leggi anche Obblighi antiriciclaggio: Consulenti del lavoro a rischio sanzioni penali e amministrative**

Al Capo II, Regola Tecnica n. 2 viene riaffermata la validità del documento "Adempimenti antiriciclaggio per gli Avvocati", stilato dal Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio del CNF: il testo trova applicazione con riferimento alle parti non contrastanti con il D.Lgs. n. 231/2007.

## Valutazione del rischio

La valutazione del rischio viene trattata nei Capi III e IV: la Regola Tecnica n. 3 al Capo III propone che, per esprimere una valutazione sul rischio, l'avvocato possa avvalersi di una **società di consulenza esterna**. Al Capo IV, Regola Tecnica n. 4 sono indicati una serie di soggetti da ritenere a basso rischio: tra questi le pubbliche amministrazioni, organismi ed enti pubblici in conformità al diritto UE, le società ammesse alla quotazione all'interno dei mercati regolamentati nella UE oppure società che siano ammesse su mercati extra UE purché si tratti di paesi non ritenuti ad alto rischio e i clienti con sedi legali in paesi a basso rischio.

Il Capo V tratta la materia dell'adeguata verifica della clientela, stabilendo con la Regola Tecnica n. 5 che, per prima cosa, non è necessario formalizzare l'acquisizione di **informazioni dal cliente** in occasione di un atto o negozio di trasferimento di diritti reali su beni immobili o di attività economiche, se scopo e natura della prestazione risultano già manifeste nell'atto o negozio stesso. Rimane comunque fatta salva la possibilità per l'avvocato di decidere in maniera diversa.

## Identificazione dei titolari effettivi

Allo stesso Capo, la Regola Tecnica n. 6 stabilisce che, con riguardo all'identificazione dei titolari effettivi, sia valida solo l'identificazione mediante **consultazione dei pubblici registri** e attraverso l'acquisizione di dati e informazioni in essi contenuti. Con la Regola Tecnica n. 7 viene indicato il caso di reiterata e continuativa attribuzione di incarichi professionali all'avvocato da parte del medesimo cliente come una situazione da considerarsi automaticamente a basso rischio.

In situazioni a basso rischio, l'avvocato potrà procedere all'adeguata verifica della clientela mediante procedure strutturate di raccolta e di **elaborazione di dati e informazioni** e attraverso **questionari**; oppure usando **algoritmi** e procedure informatiche automatizzate senza che questo faccia però venir meno gli obblighi di valutazione. In alternativa, stabilisce sempre la Regola Tecnica n. 8, potrà ottenere una dichiarazione del cliente che confermi i dati e le informazioni da lui forniti.



## Clienti a basso rischio

La Regola Tecnica n. 9 enumera le **misure di semplificazione** della verifica nel caso di clienti a basso rischio, tra cui la possibilità di identificare il cliente con la semplice fotocopia di un documento di identità, la possibilità di controlli più dilatati e meno pervasivi e finanche l'esenzione dalla raccolta di informazioni dettagliate sulla situazione economico-patrimoniale del cliente.

Il controllo continuo viene disciplinato più nel dettaglio dalla Regola Tecnica n. 10 al Capo VI: laddove sia rilevato un basso indice di rischio, i controlli saranno effettuati con accertamenti maggiormente dilazionati nel tempo e sarà ritenuta accettabile anche la semplice autodichiarazione da parte del cliente che confermi come la propria situazione sia rimasta immutata nel tempo.

## Conservazione dei dati

La conservazione dei dati viene trattata al Capo VII, Regole Tecniche n. 11 e 12: la prima stabilisce la libertà per l'avvocato di costituire il **fascicolo cliente** nella maniera che preferisce, **cartacea o informatica**; nella seconda invece vengono affermati come metodi di conservazione dati validi anche i sistemi di protezione contro la perdita dei dati e delle informazioni, i sistemi di autenticazione e i sistemi di autorizzazione per l'accesso al sistema informatico dello studio dell'avvocato.

## Segnalazione delle operazioni sospette

La Regola Tecnica n. 13 al Capo VIII, riguardante gli obblighi di segnalazione per operazioni sospette, sottolinea che gli elementi da cui desumere sospetto sono solo quelli riferiti al proprio cliente, mai quelli della controparte del cliente.

Per quanto invece concerne i sistemi di segnalazione interni agli studi legali, la Regola Tecnica n. 14 al Capo IX stabilisce che le procedure di segnalazione potranno essere **liberamente dirette dall'avvocato**, previa valutazione dell'opportunità dell'applicazione delle procedure stesse e con riguardo alle attività svolte, alla clientela, alle dimensioni del proprio studio.

Infine, il Capo X sulle persone politicamente esposte stabilisce con la Regola Tecnica n. 15 che per determinare l'appartenenza alla categoria di un proprio cliente, l'avvocato dovrà fare utilizzo dei **database commerciali**. Sempre e solo nel caso di basso rischio di riciclaggio, saranno sufficienti le informazioni e le dichiarazioni fornite dal cliente.

DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - 24 SETTEMBRE 2019

# Antiriciclaggio: anche gli avvocati trovano le regole tecniche

Via libera dal Consiglio Nazionale Forense alle regole tecniche antiriciclaggio destinate agli avvocati. Si è così concluso il lungo iter, iniziato subito dopo l'emanazione del decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio, che ha attribuito in via ufficiale agli organismi di autoregolamentazione - vale a dire gli organismi nazionali di rappresentanza dei professionisti interessati dalla normativa - il compito di accompagnare con regole tecniche la normativa primaria al fine di integrarla rispetto alle specificità degli avvocati.

Nella seduta amministrativa del 20 settembre 2019, il Consiglio Nazionale Forense ha emanato le **14 regole tecniche** in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del **rischio di riciclaggio** e finanziamento del terrorismo cui gli **avvocati** sono esposti nell'esercizio della propria attività, nonché in relazione ai **controlli interni agli studi legali** e all'**adeguata verifica**, anche semplificata, dei clienti.

Il via libera è arrivato a seguito del parere favorevole rilasciato, dopo oltre un anno di attesa, dal Comitato di Sicurezza Finanziaria, che fa capo al Ministero dell'Economia e Finanze.

Alle regole tecniche è allegato un documento con i **criteri** e le **metodologie di analisi e valutazione del rischio** di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all'adeguata verifica semplificata.

Il documento è inoltre corredato dalla modulistica preparata dal CNF a supporto dell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio e contiene numerose e utili **linee guida** per l'implementazione del nuovo decreto.

## Consulta

- Regole tecniche
- Criteri e metodologie
- Guidance for a Risk-Based Approach

Le regole tecniche hanno l'obiettivo di facilitare l'attività dell'avvocato, circoscrivendo il perimetro di applicazione di una normativa troppo concentrata sugli adempimenti formali e fornendo utili indicazioni per adeguarvisi senza incorrere in sanzioni.

In particolare, la **Regola tecnica n. 2** individua le attività degli avvocati che **non rientrano** tra le operazioni alla disciplina antiriciclaggio:

- la **consulenza stragiudiziale** avente ad oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale;
- l'attività di **assistenza, difesa e rappresentanza** del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità giudiziaria o arbitrale, ivi incluse la mediazione e la negoziazione assistita e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni;
- l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza in tutte le procedure di natura amministrativa o tributaria;
- gli incarichi quali amministratore di sostegno, tutore e curatore;
- gli incarichi quale arbitro rituale o irrituale, **curatore fallimentare** e commissario giudiziale;
- l'incarico di **mediatore**;
- l'incarico di **custode giudiziario** e delegato alle operazioni di vendita;
- **ogni altra operazione**, atto o negozio non espressamente **riconciliabile all'elencazione tassativa** di cui all'art. 3, comma 4, lettera c), D.Lgs. n. 231/2007, vale a dire
  - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
  - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
  - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
  - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
  - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

In base alla **Regola Tecnica n. 4**, la valutazione del rischio può essere effettuata anche con l'ausilio di professionisti e/o di società di consulenza.

La **Regola tecnica n. 5** individua, invece, le tipologie di **clienti a basso rischio**:

- pubbliche amministrazioni ovvero organismi o enti che svolgono funzioni pubbliche, anche conformemente al diritto UE;
- società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati nella UE;
- società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati extra UE a condizione che non siano situate in Paesi terzi ad alto rischio;
- soggetti sottoposti a vigilanza;
- enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extra UE, di cui all'art. 23, comma 2, lettera c, numeri 2), 3), e 4);
- clienti con sede legale in aree geografiche a basso rischio.

In tema di **adeguata verifica della clientela** soccorrono le Regole tecniche nn. 6-9.

Costituisce idonea identificazione del titolare effettivo quella effettuata mediante consultazione di pubblici registri e - ove necessario - mediante l'acquisizione dei dati e informazioni ivi contenute (**Regola tecnica n. 7**).

L'Avvocato potrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela:

- servendosi di procedure strutturate di **raccolta** e di **elaborazione dei dati e delle informazioni**, attraverso percorsi guidati o **questionari**, anche avvalendosi di **algoritmi** predefiniti e procedure informatiche, in grado di assegnare in automatico la classe di rischio, fermi restando gli obblighi valutativi correlati a carico dell'avvocato;
- acquisendo una **dichiarazione del cliente** confermativa dei dati e delle informazioni fornite, in particolar modo quelli attinenti alla struttura proprietaria ed alla titolarità effettiva.

In base alla **Regola tecnica n. 9**, in caso di **basso rischio** di riciclaggio trovano applicazione alcune misure di **semplificazione** degli obblighi di adeguata verifica:

- è sufficiente ai fini dell'identificazione l'acquisizione in fotocopia del documento di identità del cliente;
- (con riferimento all'identificazione dell'eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità) è sufficiente una dichiarazione, purché ragionevolmente attendibile, dello stesso titolare effettivo ovvero una dichiarazione del cliente con allegata (se del caso) la relativa documentazione atta ad identificare il titolare effettivo, ad esempio visura CCIA, e senza necessità di acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo;
- (con riferimento alla richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale) è sufficiente basarsi sulle dichiarazioni rese dal cliente, purché ragionevolmente attendibili;
- (con riferimento al **controllo costante** nel corso della prestazione professionale) è sufficiente che esso sia più dilazionato e meno pervasivo e dettagliato.

In ogni caso, in presenza di un basso rischio di riciclaggio, l'Avvocato sarà **esentato** da:

- raccolta di informazioni dettagliate sulla situazione economico-patrimoniale del cliente;
- svolgimento di una verifica specifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.

*A cura della Redazione*

---

## SANZIONI

---

PENALI E AMMINISTRATIVE - 15 LUGLIO 2019

# Sanzioni antiriciclaggio: dal favor rei alle violazioni gravi, ripetute e plurime

*di Giuseppe Sciarretta - Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano, e Carmelo Ricciardulli - Avvocato in Bologna, Zunarelli Studio Legale Associato*

A poco più di due anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 90/2017, attuativo della IV direttiva, e in attesa del recepimento della V direttiva, occorre fare chiarezza circa l'impianto sanzionatorio in materia di antiriciclaggio, a partire dall'applicazione del principio del favor rei per arrivare alle violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime. Nella "nuova" legislazione antiriciclaggio sono previste anche sanzioni di carattere penale al cliente che dichiara mendacemente la titolarità effettiva della società che rappresenta. Sotto il profilo amministrativo, invece, una delle novità importanti riguarda l'omessa segnalazione di operazione sospetta: si è, infatti, passati da una sanzione in percentuale (dall'1 al 40% del valore dell'operazione non segnalata) ad una sanzione proporzionale alla gravità del comportamento omissivo.

Ciò che emerge dalla lettura della normativa **antiriciclaggio** oggi in vigore, rispetto alla precedente, è una più chiara e dettagliata suddivisione delle violazioni da cui può scaturire l'irrogazione di una **sanzione**, sia di carattere penale o amministrativo.

## Sanzioni penali

Con riferimento alle sanzioni penali, viene in evidenza l'art. 55 del D.Lgs. n. 231/2007, e le fattispecie incriminatrici:

- **adeguata verifica**: reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro a chi, essendo obbligato all'adeguata verifica, falsifica i dati e le informazioni del cliente, del titolare effettivo, dell'esecutore, dello scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Stessa pena è prevista per il cliente che fornisce dati falsi o informazioni non veritiere sempre in occasione dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica.

- **conservazione dei documenti**: tale condotta, punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro riguarda la condotta del soggetto che, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non vere sul cliente, sul titolare effettivo o sull'esecutore, ovvero si avvale di mezzi fraudolenti per pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni;

- **inosservanza del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione**: la normativa vieta espressamente ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta di comunicare al cliente l'avvenuta segnalazione. La sanzione prevista per la violazione di tale obbligo è punita anch'essa con l'arresto da 6 mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 a 30.000 euro;

- **condotte di indebito utilizzo di carte di credito**: tale fattispecie esula dalle violazioni "formali" antiriciclaggio. Viene punito in questa circostanza chiunque utilizzi indebitamente o chiunque falsifichi carte di credito o di pagamento o di analoghi documenti. È prevista in questo caso la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 310 a 1.550 euro.

## Sanzioni amministrative

Conclusa l'analisi delle fattispecie penali, vediamo ora quali sono le azioni o omissioni commesse dal soggetto obbligato punite con una sanzione di tipo amministrativo.

La prima fattispecie ad essere analizzata dal Legislatore è la violazione riguardante l'eventuale "inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione" (art. 56, D.Lgs. n. 231/2007).

Il Legislatore decide di costruire l'impianto sanzionatorio prevedendo due tipologie di violazioni:

- una "base", per la quale è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria di 2.000 euro;
- una **qualificata**, nei casi in cui la violazione è considerata grave, ripetuta, sistematica o plurima, che comporta, invece, l'applicazione di una sanzione tra 2.500 e 50.000 euro.

Per individuare se ci si trovi nell'una o nell'altra tipologia di violazione, e soprattutto chiarire cosa il legislatore intenda per violazione "grave, ripetuta, sistematica ovvero plurima", occorre far riferimento alla circolare n. 54071 emanata dal MEF il 6 luglio 2017, proprio a pochi giorni dall'entrata in vigore della novella normativa antiriciclaggio.

**Leggi anche Antiriciclaggio: criteri e modalità di applicazione delle nuove sanzioni amministrative**

Violazioni	Modalità
<b>Ripetute</b>	Esistenza di precedenti contestazioni della stessa violazione, ad esito delle quali essa è stata riconosciuta sussistente con irrogazione di una sanzione. Etc.
<b>Sistematiche</b>	Quando, nell'ambito di uno o più atti di contestazione e a seguito dell'analisi da parte dell'autorità verbalizzante di un numero sufficientemente elevato di singole operazioni, di operatività e/o di prestazioni professionali, si rilevi – per la maggior parte di esse – il comportamento omissivo sanzionato dalla legge. Etc.
<b>Plurime</b>	possono afferire anche ad una singola operatività, purché nel suo ambito si registrino più operazioni, distribuite in un apprezzabile arco temporale che, anche singolarmente considerate, presentino elementi di sospetto in base ai vigenti parametri normativi; possono riguardare anche una singola prestazione professionale, avente carattere unitario dal punto di vista dello scopo perseguito, se articolata in più operazioni distinte sul piano oggettivo o economico-giuridico che danno luogo a più fattispecie autonome ma teleologicamente coordinate o collegate. Etc.
<b>Gravi</b>	Elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno. Grado di collaborazione con le autorità. Etc.

Secondo la norma, inoltre, la **gravità** della violazione è determinata, anche tenuto conto:

- a) dell'intensità e del grado dell'**elemento soggettivo**, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
- b) del grado di **collaborazione con le autorità** di cui all'art. 21, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 231/2007;
- c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione ed alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
- e) della **reiterazione** e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

L'art. 56 sanziona anche il soggetto obbligato che, trovandosi nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica, **non si astiene** dal compiere le operazioni o la prestazione professionale. La sanzione prevista è la medesima prevista per l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica.

Il successivo art. 57, D.Lgs. n. 231/2007 va a sanzionare l'inosservanza da parte del soggetto

obbligato degli obblighi di conservazione.

Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni o la effettuano tardivamente si applicheranno le stesse sanzioni già descritte per l'art. 56.

## Omessa segnalazione di operazione sospetta

Relativamente al sistema sanzionatorio, una delle novità importanti riguarda l'omessa segnalazione di operazione sospetta. Si è infatti passati da una **sanzione in percentuale** (dall'1 al 40% del valore dell'operazione non segnalata) a una **sanzione proporzionale** alla gravità del comportamento omissivo.

In particolare

- art. 58, comma 1 (fattispecie "**base**"): non connotata dalla presenza di ulteriori elementi qualificanti della condotta materiale; per tale violazione è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura di 3.000 euro;

- art. 58, comma 2 (fattispecie "**qualificata**" di illecito): tipizzata dal legislatore in ragione della presenza di ulteriori elementi costitutivi del fatto materiale, consistenti nel carattere "**grave**", "**ripetuto**", "**sistematico**", "**plurimo**", con l'applicazione di una sanzione da un minimo di 30.000 euro a un massimo di 300.000 euro.

Il legislatore non si ferma qui, prevedendo sanzioni maggiori nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2 producano un **vantaggio economico**:

- fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;

- fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.

### Cumulo giuridico

Altre sono le novità contenute nel D.Lgs. n. 231/2007: viene infatti introdotto il cumulo giuridico (art. 8, legge n. 689/1981).

Attraverso tale novità il soggetto obbligato sanzionato potrà richiedere che la sanzione venga ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 68.

### Favor rei

In conclusione, si ritiene necessario introdurre il principio del *favor rei*.

Come ben spiegato dal MEF nella circolare di luglio 2017, con l'introduzione del principio di cui all'articolo 69, comma 1, il Legislatore ha inteso estendere, dunque, il principio del *favor rei* anche alla materia oggetto del D.Lgs. n. 231/2007, optando per la non sanzionabilità di comportamenti o atti che, per effetto di norme sopravvenute, non siano più ritenute meritevoli di sanzione amministrativa ovvero siano sanzionate con minor rigore.

Non potranno, quindi, essere sanzionati in caso di controllo o ispezione antiriciclaggio le violazioni riguardanti l'omessa o irregolare istituzione/tenuta dell'Archivio Unico Informatico e del Registro della clientela, così come le violazioni inerenti agli obblighi di registrazione.

La disposizione in esame prevede inoltre l'istituto del *favor rei* nel caso di **successione di differenti disposizioni** sanzionatorie, rendendosi però necessaria per la sua applicazione che la condotta sanzionata sia prevista come illecita oggi, tanto quanto prima, sebbene con regime sanzionatorio differente.

Si pensi, ad esempio, all'omessa segnalazione di operazione sospetta. Tale violazione era presente nella precedente normativa antiriciclaggio, così come lo è nell'attuale, variando però

le sanzioni.

Su tale punto il MEF si sofferma nella circolare di luglio 2017, sottolineando che:

“per le violazioni dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette commesse **prima del 4 luglio 2017**, occorre stabilire quale risulti, in concreto, la **normativa più favorevole** ai fini della determinazione della sanzione da applicare. A tal fine, il procedimento da seguire si articola nei seguenti passaggi:

1) verifica, ai sensi della disciplina recata dal novellato D.Lgs. n. 231/2007, dell’ascrivibilità della violazione riscontrata alla fattispecie di cui all’art. 58 comma 1 del predetto decreto, per la quale è prevista una sanzione di € 3.000, ovvero nella fattispecie di cui all’art. 58 comma 2 e, in quest’ultima ipotesi, determinazione della sanzione applicabile, da individuarsi secondo il procedimento illustrato sub A della sezione SANZIONI);

2) determinazione della sanzione applicabile in base alla diversa normativa vigente “all’epoca della commessa violazione” ai sensi del citato art. 69, comma 1, mediante applicazione dei criteri ordinariamente adottati nella vigenza della suddetta normativa.

Ad esito della comparazione tra le simulazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), l’Amministrazione procedente **irroga la minore tra le due sanzioni** determinate.

Come illustrato con riferimento alla violazione dell’obbligo di segnalazione, a norma dell’art. 69, comma 1, secondo periodo, per le violazioni delle disposizioni del Titolo II, Capo I del previgente D.Lgs. n. 231 del 2007 concernenti l’obbligo di identificazione, commesse prima del 4 luglio 2017 (già penalmente sanzionati dall’art. 55 comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 ante novella), all’individuazione della “legge più favorevole” ai fini della determinazione della sanzione da applicare, si procede ad esito di un esercizio di simulazione di applicazione alternativa dei due regimi sanzionatori (previgente e attuale), con irrogazione della minore tra le due sanzioni determinate”.

---

## E-LEARNING

---

CREDITI FORMATIVI E-LEARNING - 01 LUGLIO 2019

# Antiriciclaggio e privacy per dottori commercialisti ed esperti contabili: adempimenti risolutivi

Un approccio operativo alle regole tecniche e alle linee guida emanate dal CNDCEC contraddistingue il corso di autoformazione on line che analizza gli adempimenti in materia di antiriciclaggio cui sono chiamati i commercialisti e gli esperti contabili. Con un punto d’attenzione anche alla privacy e alla compilazione del registro delle attività di trattamento per le professioni giuridico-contabili. Il video-approfondimento è inserito nel programma formativo dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Torino per un totale di 1 credito formativo nelle materie obbligatorie. L’accreditamento è valido su tutto il territorio nazionale.

Le disposizioni in tema **antiriciclaggio**, alla luce del D.Lgs. n. 90/2017, le regole tecniche e le linee guida emanate il 23 maggio 2019 dal CNDCEC sono al centro del corso “Antiriciclaggio e privacy per dottori commercialisti ed esperti contabili: adempimenti risolutivi”.

Con approccio operativo, l’attenzione sarà concentrata sugli adempimenti in tema di **adeguata verifica ed analisi dei rischi** e sul **sistema sanzionatorio** sia amministrativo che penale.

In tema di privacy, verrà infine illustrata una **modalità compilativa sintetica** del Registro del trattamento dei dati personali limitatamente alle esigenze di un professionista dell'area giuridico-contabile.

Il corso è organizzato in **moduli di studio**:

- la valutazione del rischio della propria attività;
- la valutazione del rischio della prestazione professionale;
- come adeguatamente verificare la clientela;
- Privacy - Il Registro delle attività di trattamento nelle professioni giuridico-contabili.

**ACCREDITATO PER DOTTORI COMMERCIALISTI: 1 CREDITO FORMATIVO**

**Docente:** Antonio Zappi

**Durata:** 60 minuti

Il video-approfondimento "[Antiriciclaggio e privacy per dottori commercialisti ed esperti contabili: adempimenti risolutivi](#)"

permette di maturare crediti formativi direttamente dalla propria postazione di lavoro, solo con un click.

*A cura della Redazione*

---

## RECEPIMENTO DELLA V DIRETTIVA

---

DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 02 LUGLIO 2019

# Antiriciclaggio: verso il recepimento della V direttiva

*di Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima*

Nella seduta del 1° luglio 2019 il Consiglio dei Ministri ha esaminato il decreto attuativo della V direttiva antiriciclaggio: accessibilità pubblica alle informazioni sul titolare effettivo di trust e soggetti giuridici affini ed estensione dei vincoli di segnalazione ai wallet provider e ai prestatori dei servizi di cambio tra valute virtuali e legali costituiscono alcune delle novità del decreto, frutto anche della procedura di consultazione pubblica sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Il decreto dispone anche l'ampliamento degli obblighi antiriciclaggio a commercianti ed intermediari d'arte.

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 giugno 2018 della direttiva n. 2018/843/UE - nota come **V direttiva antiriciclaggio** - ha reso necessario e quanto mai opportuno un nuovo adeguamento della normativa italiana in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo recata dal D.Lgs. n. 231/2007, in linea con quanto avvenuto ad opera del D.Lgs. n. 90/2017, all'indomani della pubblicazione della IV direttiva n. 2015/849.



## Leggi anche

- [Antiriciclaggio: pubblicata la V direttiva UE](#)
- [Antiriciclaggio: collaborazione attiva e scambio dati al centro della V direttiva](#)
- [Antiriciclaggio: necessarie maggiori informazioni sulla titolarità effettiva dei trust](#)
- [Antiriciclaggio: stretta su carte prepagate e monete virtuali](#)

La V direttiva, in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione ufficiale, infatti, obbligava gli Stati membri al recepimento interno delle modifiche, entro il 10 gennaio 2020. Esaurita la procedura di [consultazione pubblica](#) sul sito del MEF, lo schema di decreto legislativo recante le modifiche alla disciplina interna è stato discusso dal Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2019.

## Quali sono le novità?

Il decreto attuativo prevede, in primo luogo, l'ampliamento del perimetro applicativo delle disposizioni in materia di **identificazione delle operazioni sospette** relativamente a una serie di fattispecie e attività quali:

- i) i servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i servizi di portafoglio digitale;
- ii) le attività di commercio o di conservazione di opere d'arte.

Viene inoltre stabilita l'estensione degli adempimenti previsti per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo ai soggetti incaricati delle attività di vigilanza, controllo e sorveglianza, il rafforzamento degli **obblighi di adeguata verifica della clientela** e l'accessibilità al **registro dei titolari effettivi** di società e di altri soggetti giuridici, nonché di trust ed istituti giuridici affini.

## Servizi di cambio e di portafoglio digitale

Recependo i dettami comunitari, il testo normativo prevede l'inclusione nell'ambito dei soggetti destinatari di obblighi di collaborazione attiva dei prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di **cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale** ed i prestatori di servizi di **portafoglio digitale**, attualmente non contemplati dal D.Lgs. n. 231/2007.

Leggi anche [Antiriciclaggio: stretta sulle monete virtuali](#)

## Commercio o di conservazione di opere d'arte

Prendendo atto della pericolosità del settore, si ricomprendono tra i soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio i **commercianti d'arte** e le persone che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, anche nell'ipotesi in cui tale attività sia effettuata da gallerie d'arte e case d'asta ovvero qualora tale attività sia effettuata da porti franchi, purché il **valore** dell'operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia **pari o superiore a 10.000 euro**.

## Organismi di vigilanza, controllo e sorveglianza

L'art. 2 del decreto amplia i compiti le attribuzioni delegate alle Autorità competenti e ai soggetti coinvolti nell'attività di vigilanza, controllo e sorveglianza degli adempimenti previsti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

In quest'ottica, le modifiche più rilevanti sono finalizzate:

i) ad integrare le disposizioni afferenti i poteri di vigilanza di settore, con riferimento ai **gruppi bancari**;

ii) a specificare con maggiore precisione la trasmissione dei dati da parte della Unità di Informazione Finanziaria (UIF) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

iii) a consentire al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza di acquisire informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi;

iv) a consentire l'accesso all'anagrafe immobiliare da parte della Guardia di Finanza e della Direzione investigativa antimafia;

v) a prevedere, nell'ambito della collaborazione e dello **scambio di informazioni**, che l'autorità giudiziaria possa richiedere i risultati degli approfondimenti investigativi sia al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza che alla Direzione investigativa antimafia.

**Leggi anche Antiriciclaggio e collaborazione internazionale: tempi più brevi per acquisire i dati**

## Adeguata verifica della clientela

Ulteriori modifiche sono apportate all'art. 19, D.Lgs. n. 231/2007, al fine di consentire l'utilizzabilità dell'identità digitale come valido strumento di identificazione del cliente, precisando che le identità conformi alle **regole e-IDAS** (electronic IDentification Authentication and Signature), rilasciate in un altro Paese UE, possono essere accettate solo se caratterizzate da un livello massimo di sicurezza.

Inoltre, i vigenti articoli 23 (rubricato "Misure semplificate di adeguata verifica della clientela) e 24 (rubricato "Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela") del D.Lgs. n. 231/2007, sono interessati da modifiche tese a rendere maggiormente conformi tali norme alle previsioni europee. In quest'ottica, si prevede una sensibile **riduzione delle soglie** preesistenti per l'utilizzo delle **carte prepagate** senza l'obbligo di procedere ad adeguata verifica della clientela, passando dagli attuali 250 euro a 150 euro.

Si introducono, poi, misure rafforzate di adeguata verifica anche in relazione ad operazioni considerate ad alto rischio: operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, artefatti culturali ed altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette.

## Accesso al registro dei titolari effettivi

La V Direttiva ha introdotto importanti novità in ordine al regime di accessibilità al registro dei titolari effettivi di società e di altri soggetti giuridici, con specifico riferimento all'individuazione del titolare effettivo per i trust e per i soggetti giuridici affini.

**Leggi anche Antiriciclaggio: dubbi sulla titolarità effettiva**

In particolare, con specifico riferimento all'obbligo di comunicazione delle informazioni afferenti la titolarità da comunicare al Registro centrale dei titolari effettivi istituito dallo Stato in cui è stabilito o risiede il trustee, la proposta di modifica prevede espressamente che siano tenuti all'obbligo comunicativo i trust espressi e gli istituti giuridici affini, sostituendo l'antecedente previsione che riguardava esclusivamente i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali *ex art. 73 TUIR*.

# collaborazione

*di Saverio Capolupo - Professore a contratto di Diritto tributario presso l'Università degli Studi di Cassino*

Il decreto attuativo della V direttiva antiriciclaggio prevede una disciplina più stringente per le operazioni con monete virtuali e, soprattutto, il miglioramento della disciplina dello scambio di informazioni su base bilaterale e multilaterale. In tale ottica, il decreto sancisce l'irrelevanza delle differenti definizioni di fattispecie penali vigenti negli ordinamenti degli Stati. È stato, inoltre, rafforzato il ruolo dell'UIF e delle Autorità di settore. La collaborazione tra Forze di polizia, scevra dai formalismi della burocrazia, riduce enormemente i tempi dell'acquisizione dei dati necessari. L'immediatezza è fonte di efficienza e consente di adottare con tempestività i provvedimenti necessari nei differenti settori, con il duplice vantaggio di migliorare i tempi dell'azione di contrasto e, soprattutto, di garantire una reale azione repressiva.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo contenente le prescrizioni necessarie a garantire il recepimento della direttiva (UE) 2018/843 (**V direttiva antiriciclaggio**), che va ad integrare, in modo significativo, il vigente quadro giuridico di riferimento.

**Leggi anche [Antiriciclaggio: verso il recepimento della V direttiva](#)**

Sotto taluni aspetti, va evidenziato che anche il futuro testo deve ritenersi **già superato** sia per le iniziative assunte da alcuni mesi a livello comunitario sia per le continue novità che il sistema finanziario produce quotidianamente, come prova, ad esempio, il recente annuncio di introdurre la **libra**, una sorta di nuovo strumento di pagamento dalle caratteristiche ancora da definire, che sommerà ulteriori criticità a quelle derivanti dall'avvento delle monete virtuali.

Sta di fatto che i tempi lunghissimi che le istituzioni comunitarie impiegano per elaborare i provvedimenti di contrasto e la lentezza degli Stati membri nel recepirli sono causa della perdente ricorso del quadro giuridico a assorbire le situazioni fattuali.

D'altra parte, pensare di arrestare il fenomeno facendo leva esclusivamente sul sistema repressivo penale e amministrativo significa perdere la partita prima ancora di giocarla.

Senza sminuire l'importanza del sistema repressivo, questo deve essere affiancato ed integrato con altre iniziative concernenti la trasparenza dei mercati, l'omogeneizzazione dei trattamenti fiscali dei redditi, regole comuni in materia negoziale, l'adozione di un omogenei criteri di redazione dei bilanci al fine di risalire alla fonte genetica dei flussi finanziari, identificare gli effettivi titolari, individuare i pericolosi inquinamenti dell'economia legale, garantire una corretta concorrenza richiedono le regole del libero mercato.

## L'ennesima modifica della collaborazione

Occorre dare atto, con la speranza che possa essere veramente utile, che il decreto legislativo di recepimento ha introdotto un'importante modifica in materia di **scambio di informazioni**, essendo stato sancito come principio generale che tutte le Istituzioni che operano nello specifico comparto (Ministero dell'Economia e delle finanze, Autorità di vigilanza di settore, Unità di informazione finanziaria per l'Italia, Direzione investigativa antimafia, Guardia di Finanza - per la parte di competenza, che opera attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria - le amministrazioni e gli organismi interessati), anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, nonché l'autorità giudiziaria, ivi compresa la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e gli organi delle indagini, collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Sul piano dell'eliminazione di remore dettate dal rischio per il personale delle amministrazioni e degli organismi interessati di incorrere nella **violazione del segreto d'ufficio**, la previsione è ampiamente condivisibile ed era attesa da tempo.

L'esperienza maturata sul campo, però, registra ancora l'esistenza di aree di egoismo difficili da

superare, spesso mascherate con l'esigenza di tutelare il segreto sulle indagini.

Per quanto concerne le **richieste dell'autorità giudiziaria**, attualmente quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ovvero le attività preordinate al compimento di uno o più atti con finalità di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne dà comunicazione alle autorità di vigilanza di settore e alla UIF per gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza.

Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio.

La comunicazione può essere ritardata quando può derivarne pregiudizio alle indagini. Le Autorità di vigilanza di settore e la UIF comunicano all'autorità giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati.

In sede di tavolo tecnico si è sostenuto che la **disseminazione delle notizie** - con conseguente proliferazione di iniziative, duplicazione di interventi, opposizione del segreto sulle indagini - sia fondamentale per il contrasto al riciclaggio.

Dubito che tale soluzione sia quella ottimale in termini di **efficienza**. Ora, senza entrare in discussioni di carattere teorico si è convinti che l'efficienza non sia determinata dalla pluralità di soggetti preposti al contrasto quanto dalla disponibilità delle informazioni in capo ad un numero ristretto di Istituzioni operanti.

Soltanto in questo modo, invero, sono possibili analisi complete ed efficienti in quanto costruite utilizzando dati aggiornati, trasmessi con tempestività. È da augurarsi che vengano risparmiate le note gelosie e i ritardi spesso giustificati dalla carenza di risorse.

Sta di fatto che per effetto delle modiche proposte, l'autorità giudiziaria può richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria e alla Direzione investigativa antimafia, secondo le rispettive attribuzioni, i risultati degli approfondimenti svolti sulle **segnalazioni di operazioni sospette** inerenti le indagini di competenza delle procure della Repubblica interessate anche per effetto dell'attività di impulso investigativo e coordinamento delle indagini svolto dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Tale Istituzione, invero, riceve tempestivamente dalla UIF per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni relative alla criminalità organizzata, per il tramite della Direzione investigativa antimafia, i dati attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso, e può richiedere ogni altro elemento informativo e di analisi che ritenga di proprio interesse, anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore Nazionale.

Sarà il tempo a chiarire se l'ultima soluzione eleverà il tasso di efficienza dell'azione di contrasto.

## La collaborazione tra UIF

I dubbi sollevati a livello nazionale trovano un'ulteriore conferma nelle modifiche apportate nello **scambio di informazioni tra le istituzioni** dei singoli Paesi in quanto completamente revisionato e migliorato.

Certo, a livello internazionale sussiste oggettivamente un'esigenza di salvaguardare le disposizioni in materia di segreto investigativo ma taluni dubbi in tale contesto trovano puntuali conferme per cui vanno certamente condivise le innovative modalità di cooperazione.

Lo schema utilizzato in verità non si discosta da quello tradizionale, essendo stato previsto che le amministrazioni e gli organismi interessati, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, nonché l'autorità giudiziaria, ivi compresa la Direzione nazionale antimafia, cooperano con le autorità competenti degli altri Stati membri, al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e l'assistenza non siano impediti sulla base di motivazioni inerenti l'attinenza dell'informazione o dell'assistenza alla materia fiscale ovvero inerenti la natura giuridica o lo *status* dell'autorità

competente richiedente.

In tal modo si è inteso, almeno sul piano dei principi, evitare che, invocando le richiamate esigenze di fatto, si vanifichi la collaborazione internazionale. Il testo della norma, in verità, è **tutt'altro che chiaro** presentando evidenti profili di ambiguità.

Tale principio è stato esteso, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, relativamente al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, alla Direzione investigativa antimafia, alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'UIF nell'ambito della cooperazione internazionale.

A tal fine, tali soggetti istituzionali stipulano appositi **protocolli d'intesa**, volti a stabilire modalità e termini della predetta collaborazione e a disciplinare il processo di richiesta di attivazione della cooperazione con le FIU da parte della UIF.

Sicuramente rilevante risulta la possibilità con riferimento alle attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, riconosciuta sia al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza sia alla Direzione investigativa antimafia di scambiarsi, anche direttamente, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.

È innegabile che la collaborazione tra Forze di polizia, in quanto scevra dai formalismi della burocrazia, spesso frutto anche di personale conoscenza dei rispettivi responsabili, **riduce enormemente i tempi dell'acquisizione** dei dati necessari.

L'**immediatezza**, invero, notoriamente è fonte di efficienza consentendo di adottare i provvedimenti necessari, nei differenti settori, con tempestività con il **duplice vantaggio di migliorare l'efficienza** dell'azione di contrasto e, soprattutto, **garantire una reale azione repressiva**.

Si tratta di un tentativo frutto dell'esperienza maturata in passato che ha evidenziato l'inadeguatezza delle pregresse iniziative avviate dalle Istituzioni nazionali ed internazionali che, pur essendo finalizzate a ridurre i tempi della collaborazione, non hanno mai fornito risposte in linea con le aspettative.

In tale contesto è stata migliorata anche la collaborazione tra le UIF dei singoli Paesi sebbene, ancora una volta, sia stata ribadita la priorità dell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di segreto investigativo.

In ogni caso, l'UIF, nell'esercizio delle funzioni che le sono attribuite dal quadro giuridico di riferimento, previa richiesta ovvero di propria iniziativa, può scambiare informazioni e collaborare con le FIU per lo svolgimento dell'attività di analisi finanziaria di dati e informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e ai soggetti coinvolti.

A tal fine dispone di **ampia autonomia** atteso che si prescinde dalla tipologia e dall'accertamento delle fattispecie penali di riciclaggio, di autoriciclaggio e delle fattispecie di reato presupposte o collegate, fermo restando il rispetto del principio di reciprocità.

Le condizioni di reciprocità si estendono alla **riservatezza** delle informazioni e alla preventiva specificazione dell'utilizzo dei dati e delle informazioni richieste.

Al fine di rendere la collaborazione completa, è stato previsto che per lo svolgimento di tale compito la UIF possa utilizzare le stesse fonti informative e gli stessi poteri di cui dispone per l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e può stipulare protocolli di intesa.

Ove non ricorrano tali condizioni è comunque consentito l'**accesso ai dati** e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'Interno e la loro utilizzazione agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati.

Di particolare rilevanza risulta anche la partecipazione dell'UIF ad **analisi congiunte** con le

FIU degli Stati membri, dei **casi di carattere transfrontaliero** e la trasmissione alle medesime FIU delle informazioni su segnalazioni di operazioni sospette che riguardano tali Stati, individuate tenendo conto degli indirizzi formulati dalla Piattaforma delle FIU dell'Unione Europea.

Inoltre, le menzionate informazioni sono trasmesse dalla UIF, **previa autorizzazione** delle FIU estere, ove necessario, unitamente ai dati e ai risultati di tali analisi alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni. Al riguardo, resta da chiarire quando e su quali presupposti sia necessaria la **preventiva autorizzazione**.

DECRETO ATTUATIVO DELLA V DIRETTIVA - 13 LUGLIO 2019

## Antiriciclaggio: nuovi obblighi per gli Ordini professionali

*di Piero Pozzana - Dottore commercialista in Roma*

Gli Albi professionali dovranno tenere sotto controllo le sanzioni disciplinari applicate ai propri iscritti, pubblicandone annualmente i dati, insieme al numero di segnalazioni di operazioni sospette effettuate. Il decreto attuativo della V direttiva antiriciclaggio, infatti, pone in capo agli organismi di autoregolamentazione l'obbligo di pubblicare una relazione annuale quale compendio delle attività svolte, con riferimento, in particolare, al numero dei decreti sanzionatori e delle misure disciplinari adottate nei confronti degli iscritti a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche, ovvero plurime degli obblighi antiriciclaggio.

Continuano a stringersi le maglie della **normativa antiriciclaggio** nei confronti di alcuni dei soggetti obbligati. A seguito della procedura di infrazione n. 2019/2042 concernente l'incompleto recepimento della direttiva n. 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), il Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2019 ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 2018/843 (**V direttiva antiriciclaggio**).

### Leggi anche

- [Antiriciclaggio: verso il recepimento della V direttiva](#)
- [Antiriciclaggio all'insegna della collaborazione](#)

Il provvedimento contiene aggiustamenti di carattere prevalentemente editoriale, introdotti in accoglimento delle osservazioni formulate dalla Commissione europea nella nota di messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE (procedura di infrazione n. 2019/2042), con la quale è stato formalmente contestato il non completo recepimento della IV direttiva antiriciclaggio. Lo schema di decreto legislativo in esame non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva UE n. 2015/849 e reca norme di natura meramente ordinamentale e procedurale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché impattano su compiti già istituzionalmente affidati ai soggetti pubblici interessati.

### Organismi di autoregolamentazione: ulteriori dati sugli iscritti

Le nuove disposizioni vengono emanate per recepire le disposizioni della V direttiva antiriciclaggio, tese ad introdurre, per gli **organismi di autoregolamentazione**, l'obbligo di pubblicare una **relazione annuale** quale compendio delle attività annuali svolte con riferimento, in particolare, al numero dei **decreti sanzionatori** e delle **misure disciplinari** adottate, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi da parte degli iscritti nei confronti dei medesimi, nonché il numero di **segnalazioni di operazioni sospette** ricevute dall'organismo di autoregolamentazione.

Gli organismi di regolamentazione, entro il termine di cui all'art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 231/2007 pubblicano, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente i seguenti dati e informazioni:

- a) il numero dei **decreti sanzionatori** e delle **altre misure sanzionatorie**, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente;
- b) il numero di **segnalazioni di operazioni sospette ricevute** dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF;
- c) il numero e la tipologia di **misure disciplinari**, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.

## Analisi nazionale del rischio

Il decreto attuativo della V direttiva antiriciclaggio interviene sul Capo II del Titolo I, D.Lgs. n. 231/2007 che detta disposizioni in materia di compiti, attribuzioni e azioni delle autorità, delle amministrazioni e degli organismi interessati e dei soggetti coinvolti nell'**attività di vigilanza, controllo e sorveglianza** degli adempimenti previsti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Le modifiche (formali) proposte sono dirette a sanare carenze oggetto della procedura infrazione n. 2019/2042. Le ulteriori modifiche apportate puntualizzano le attribuzioni delle autorità e consentono di attuare alcune disposizioni contenute dalla direttiva n. 843/2018.

Queste nuove disposizioni sono dirette a recepire la previsione contenuta nella direttiva UE n. 843/2018 che, al fine di garantire un'efficace valutazione dei sistemi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo predisposti dai singoli Stati membri, dettagliatamente individua i **dati** e le **informazioni** che devono essere inclusi nelle **statistiche** utili per l'elaborazione dell'**analisi nazionale del rischio** da parte dei singoli stati.

## Possibili difficoltà

Questi nuovi adempimenti a carico degli ordini professionali probabilmente creeranno non poche difficoltà nel recepire tutti i decreti sanzionatori irrogati dal MEF successivamente alle varie contestazioni della Guardia di Finanza in capo agli iscritti agli albi professionali, che potrebbero risultare di difficile reperimento agli organismi.

Rimangono le **perplexità** sulla diversa applicazione delle norme che - nonostante assoggettino agli stessi adempimenti antiriciclaggio praticamente tutti i soggetti obbligati - lasciano più libertà di azione a soggetti che effettuano di fatto servizi contabili come tributaristi, CAF, CED, **senza un albo di riferimento** e quindi di fatto senza l'obbligo di attenersi a regole tecniche e monitoraggi sul numero dei decreti sanzionatori e delle misure disciplinari adottate.

IL DECRETO ATTUATIVO DELLA V DIRETTIVA - 29 LUGLIO 2019

# Antiriciclaggio: relazione annuale obbligatoria per gli organismi di autoregolamentazione

*di Giuseppe Sciarretta - Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano*

Gli organismi di autoregolamentazione dovranno rendere pubblici i dati relativi alle sanzioni erogate ai propri iscritti. È una delle principali novità del decreto attuativo della V direttiva antiriciclaggio. Entro il 30 maggio di ogni anno, gli organismi di autoregolamentazione dovranno riportare in una relazione il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno precedente, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi antiriciclaggio.

A distanza di due anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 90/2017 la normativa **antiriciclaggio** va a modificarsi nuovamente in virtù dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto legislativo che darà attuazione alla **V direttiva**.

Il contenuto della "nuova" normativa antiriciclaggio, già noto in quanto divulgato in consultazione pubblica lo scorso 22 marzo 2019 dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle finanze, apporta sostanziali modifiche ed integrazioni alla precedente legislazione entrata in vigore il 4 luglio 2017.

Dalla lettura del testo approvato dal Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2019, spiccano alcune novità riguardanti, tra le altre, i soggetti obbligati rientranti nella categoria dei "professionisti", o più genericamente l'ampliamento della platea dei destinatari degli obblighi della normativa in questione.

#### **Leggi anche**

- [Antiriciclaggio: verso il recepimento della V direttiva](#)

- [Antiriciclaggio all'insegna della collaborazione](#)

#### **Organismi di autoregolamentazione**

Tra le novità in materia antiriciclaggio introdotte dalla previgente normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 90/2017), una delle più interessanti, in merito alla sfera dei **professionisti**, è stata certamente l'introduzione della nuova figura degli organismi di autoregolamentazione.

La definizione contenuta nell'art. 1, comma 2, lettera aa) del D.Lgs. n. 231/2007, non modificato dalla novella legislazione, definisce l'organismo di autoregolamentazione quale "l'ente esponenziale, **rappresentativo di una categoria professionale**, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione".

I compiti che deve svolgere tale Organismo invece sono contenuti nell'art. 11 del decreto. Ed è proprio questo articolo ad essere integrato nel suo contenuto dal testo approvato dal Governo.

Ciò che viene richiesto agli organismi di autoregolamentazione è di **rendere pubblica** l'attività svolta dai propri iscritti nel comparto antiriciclaggio.

#### **Leggi anche** [Antiriciclaggio: nuovi obblighi per gli Ordini professionali](#)

**Entro il 30 maggio di ogni anno** (data già prevista per l'inoltro da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria della relazione annuale contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo) gli organismi di autoregolamentazione dovranno pubblicare una propria **relazione** contenente i seguenti dati e informazioni:

- il numero dei **decreti sanzionatori** e delle **altre misure sanzionatorie**, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente;

- il numero di **segnalazioni di operazioni sospette** ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF;



- il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti, a fronte di **violazioni gravi, ripetute, sistematiche** ovvero **plurime** degli obblighi stabiliti dal decreto antiriciclaggio in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.

**Leggi anche Sanzioni antiriciclaggio: dal favor rei alle violazioni gravi, ripetute e plurime**

Tale disposizione va ad aggiungersi a quella già prevista dall'art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 231/2007, che stabilisce che entro il 30 marzo di ogni anno gli organismi devono fornire al Comitato di Sicurezza Finanziaria i dati statistici e le informazioni sulle attività svolte, nell'anno solare precedente.

## Mitigazione del rischio

La nuova legislazione contiene integrazioni e modifiche anche in riferimento alla figura del **titolare effettivo** e alla procedura della **"mitigazione del rischio"**.

In riferimento a quest'ultimo aspetto viene aggiunta all'art. 16, D.Lgs. n. 231/2007 la previsione per cui a svolgere tale adempimento sia un **"gruppo societario"**. In tal caso la normativa prevede che sia la capogruppo a dover adottare un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo le modalità stabilite dalle autorità di vigilanza di settore nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).

## Titolare effettivo

Novità di non poco conto è l'accessibilità del dato del titolare effettivo presso il Registro delle Imprese. Fino ad oggi, sebbene il registro in questione non sia ancora stato istituito, la normativa prevedeva che il soggetto che vi richiedeva l'accesso dovesse essere titolare di un **interesse giuridico e rilevante** e che questi ne richiedesse l'accesso per curare o difendere un interesse tutelato e nel corso di un procedimento giurisdizionale (tale restrizione rimane solo per i dati relativi ai trust di cui all'art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007).

Leggendo il testo della nuova normativa decade, quindi, tale restrizione per i dati relativi al titolare effettivo contenuti nel registro, che viene così reso accessibile a chiunque. Unica esclusione si avrà solo nel caso in cui le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'età ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio.

Sempre in riferimento al **titolare effettivo**, e più precisamente alla sua corretta individuazione, il decreto attuativo della V direttiva prevede la possibilità di identificare quale titolare effettivo (in maniera residuale) il soggetto che svolge la **rappresentanza legale**, in particolare:

"Art. 20, comma 5: qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica".

Viene infine previsto (comma 6) che, nel caso in cui sia utilizzato il criterio residuale per l'individuazione del titolare effettivo, deve essere tenuta traccia dell'impossibilità oggettiva all'esecuzione ovvero al completamento del processo di verifica dell'identità del medesimo.

## Soggetti obbligati e Guardia di Finanza

Il decreto estende la platea dei soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio. Vengono infatti inclusi nel novero dei soggetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007:

- chi esercita **attività di commercio di cose antiche**, chi esercita il **commercio di opere d'arte** o agisce in qualità di intermediario nel commercio delle medesime opere, anche quando

tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;

- gli agenti in affari di mediazione immobiliare nell'ipotesi di attività svolta nell'ambito delle locazioni di immobili, anche in tal caso sempre che il valore dell'operazione sia pari o superiore a 10.000 euro;

- i prestatori di servizi di **portafoglio digitale**.

In relazione a questi ultimi erano in realtà già presenti tra i soggetti obbligati, per opera del D.Lgs. n. 90/2017 (di fatto anticipando il legislatore europeo).

La novità consiste nell'abrogazione della limitazione circa lo svolgimento "dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso". È stato inoltre previsto per tali soggetti l'obbligo di iscrizione nel registro gestito dall'Organismo degli Agenti e Mediatori (**OAM**).

Appare a questo punto opportuno evidenziare come - in riferimento ai poteri attribuiti al Corpo della Guardia di Finanza dalla normativa valutaria - questi possano essere utilizzati dai militari anche per l'approfondimento delle informazioni ricevute ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 231/2007 (cooperazione internazionale).

Infine, per l'esercizio delle attribuzioni di cui alla normativa antiriciclaggio, viene data ai finanziari la possibilità di accedere, oltre che ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria e alle informazioni sul titolare effettivo (art. 21, D.Lgs. n. 231/2007) anche "ai dati e alle informazioni contenute nell'**anagrafe immobiliare** integrata" di cui all'art. 19, D.L. n. 78/2010.

DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 04 OTTOBRE 2019

## V direttiva antiriciclaggio: approvato il decreto attuativo

Nella seduta del 3 ottobre 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che dà attuazione alla V direttiva antiriciclaggio (direttiva UE n. 2018/843). Tra le novità previste dal testo figurano l'ampliamento della platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio e nuove misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare per i clienti che operano con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Inoltre, il decreto consente alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria.

Il Consiglio dei Ministri n. 7 del 3 ottobre 2019 ha approvato il decreto legislativo riguardante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva n. 2015/849/UE e della direttiva n. 2018/843/UE, che modifica la direttiva n. 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di **riciclaggio o finanziamento del terrorismo** e che modifica le direttive n. 2009/138/CE e n. 2013/36/UE.

Il decreto tiene conto anche dei pareri espressi dal Garante per la protezione dei dati personali e dalle competenti **Commissioni parlamentari**.

**Leggi anche V direttiva antiriciclaggio: via libera al decreto attuativo**

Tra le novità previste dal testo anche l'**ampliamento della platea** dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio e l'accesso alle **informazioni sulla titolarità effettiva** nonché la previsione di una **relazione annuale** che devono predisporre gli organismi di autoregolamentazione.

Il nuovo decreto legislativo prevede:

- di puntualizzare le **categorie di soggetti** tenuti all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ricomprendendo, tra l'altro, le succursali "insediate" degli intermediari assicurativi;
- di individuare **misure di adeguata verifica** rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi;
- di introdurre strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per ridurre il rischio connesso ai Paesi terzi, come ad esempio il diniego all'autorizzazione all'attività per **intermediari bancari** o finanziari esteri o all'apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani;
- di consentire alla **Direzione nazionale antimafia** e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria;
- di stabilire il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di **moneta elettronica anonimi**, coerentemente con il divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- di apportare modifiche riguardo alle **sanzioni** (e alle relative procedure di irrogazione) per la violazione delle norme dei due decreti modificati.

#### **Leggi anche**

- [Obblighi antiriciclaggio ad ampio raggio](#)
- [Antiriciclaggio all'insegna della collaborazione](#)
- [Antiriciclaggio con poteri di controllo più ampi sui gruppi societari](#)
- [Antiriciclaggio: relazione annuale obbligatoria per gli organismi di autoregolamentazione](#)
- [Antiriciclaggio: nuovi obblighi per gli Ordini professionali](#)

*A cura della Redazione*

DECRETO ATTUATIVO DELLA V DIRETTIVA - 04 OTTOBRE 2019

## Obblighi antiriciclaggio ad ampio raggio

*di Saverio Capolupo - Professore a contratto di Diritto tributario presso l'Università degli Studi di Cassino*

Via libera definitivo del Consiglio dei Ministri al decreto attuativo della V direttiva antiriciclaggio. Le novità del decreto garantiscono una sicura tracciabilità dei flussi finanziari, il rafforzamento degli strumenti di prevenzione e lotta al terrorismo e alle attività connesse e il contrasto ai pagamenti in forma anonima e alle nuove forme di pagamento (in particolare, alle monete virtuali), con una maggiore operatività delle nuove norme di collaborazione fra le autorità fiscali. Il decreto prevede anche l'inasprimento delle sanzioni (e il ricorso alla confisca) e una implementazione degli obblighi a carico dei professionisti.

Dopo il [parere favorevole \(con osservazioni\)](#) delle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, nella seduta del 3 ottobre 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il [decreto attuativo](#) della V direttiva **antiriciclaggio** (direttiva UE n. 2018/843).

Occorre premettere che, nonostante le rilevanti modifiche introdotte a distanza soltanto di due anni, il decreto - dando attuazione alle disposizioni necessarie ad assicurare il recepimento della V direttiva antiriciclaggio - non modifica l'impianto di base della vigente disciplina.

Sul piano generale il decreto, pur definendo un quadro giuridico efficiente e completo per il contrasto della raccolta di beni o di denaro a scopi terroristici, prescrive tuttavia agli Stati membri di **individuare e mitigare i rischi** collegati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Ancora una volta, l'accento è posto su **quattro direttrici fondamentali**:

- sicura **tracciabilità** dei flussi finanziari;
- rafforzamento degli strumenti di prevenzione e lotta al terrorismo e alle attività connesse,
- contrasto ai pagamenti in forma anonima e alle nuove forme di pagamento (in particolare, alle **monete virtuali**),
- maggiore operatività delle nuove norme di **collaborazione** fra le autorità e verifica del suo effettivo efficace funzionamento.

Con particolare riferimento alle monete virtuali, il cui utilizzo può essere fonte di gravi rischi, soprattutto per gli operatori meno esperti, si è reso necessario individuare, in modo puntuale, quegli operatori che, offrendo i propri servizi in modo professionale, detengono integralmente le chiavi private, offrono servizi di cambiavalute e non accettano valute virtuali come forme di pagamento.

#### **Leggi anche**

- [Antiriciclaggio all'insegna della collaborazione](#)
- [Antiriciclaggio con poteri di controllo più ampi sui gruppi societari](#)
- [Antiriciclaggio: relazione annuale obbligatoria per gli organismi di autoregolamentazione](#)
- [Antiriciclaggio: nuovi obblighi per gli Ordini professionali](#)

### **Persone politicamente esposte**

Uno dei punti tutt'ora delicati (sui quali si è accentrata, giustamente, l'attenzione delle Commissioni) riguarda le persone politicamente esposte. Con tale qualificazione si indicano le persone fisiche sottoposte a un maggiore rischio di riciclaggio. Tale considerazione deriva dal fatto che le stesse sono maggiormente esposte a potenziali fenomeni di corruzione, data la rilevanza degli incarichi ricoperti.

Secondo la definizione dettata dallo stesso Legislatore, sono considerate persone politicamente esposte le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti **cariche pubbliche**, nonché i loro **familiari** e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente **stretti legami**.

Prescindendo dall'elencare le varie categorie di soggetti interessati, pare opportuno ricordare, per gli effetti che ne conseguono, che sono familiari di persone politicamente esposte i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

Le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami.

La vigente disciplina prevede un regime particolarmente restrittivo con obblighi reiterati a distanza anche di un anno. Gli effetti che ne derivano qualora l'aggiornamento non avvenga con tempestività sono davvero penalizzanti considerato che determinano il blocco delle carte di credito e l'impossibilità di effettuare operazioni on line, con tutti i disagi che ne derivano non solo per la persona esposta politicamente ma anche per i suoi familiari.

### **Inasprimento delle sanzioni**

Le attività di riciclaggio non consistono semplicemente nel possesso dei beni ovvero nell'uso della proprietà ma comportano anche il loro trasferimento, la loro conversione, il loro occultamento, ovvero la dissimulazione della proprietà con il risultato di ulteriori danni rispetto a quelli già causati dall'attività criminale per effetto dell'immersione dei proventi derivanti dall'attività criminale nel circuito economico finanziario mascherando, in tal modo, la loro effettiva origine.

Di qui anche la **stretta sulle sanzioni** che costituisce una delle novità più importanti.

Senza entrare nelle numerose modifiche apportate al sistema sanzionatorio, dal punto di vista sostanziale e procedurale, può essere sufficiente ricordare che, con riferimento al reato di riciclaggio consumato nell'ambito l'Unione, si è proceduto all'implementazione delle sanzioni penali.

Sono, altresì, previste ulteriori sanzioni quali l'esclusione dall'accesso ai fondi pubblici, le sovvenzioni e concessioni, la temporanea interdizione dall'esercizio di pratiche ed attività commerciali, temporanei divieti di accesso a pubblici uffici.

Per quanto concerne la **confisca**, deve essere resa possibile anche nei casi in cui l'autore del reato sia deceduto.

## Semplificare le procedure di identificazione

Pur nella consapevolezza della rilevanza degli obblighi di identificazione, è necessario distinguere gli obblighi da ricomprendere nella fase dell'identificazione del cliente e quelli da ricondurre alla successiva fase della verifica dell'identità, atteso che la vigente formulazione dell'art. 19, D.Lgs. n. 231/2007 non consente di adottare misure di **adeguata verifica semplificata**, come invece richiesto dalla normativa europea; ciò anche al fine di ridurre gli oneri a carico degli intermediari, con particolare riferimento ai **clienti con basso profilo di rischio**.

Si giustifica, pertanto, il suggerimento volto all'utilizzo di tutte le informazioni in modo che il titolare effettivo possa essere identificato non solo sulla base di quelle fornite dal cliente ma anche di quelle acquisite autonomamente.

Sempre ai fini repressivi è stata introdotta un'importante modifica in materia di **scambio di informazioni** essendo stato sancito, come principio generale, che tutte le Istituzioni che operano nello specifico comparto anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, nonché l'autorità giudiziaria, ivi compresa la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e gli organi delle indagini, collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Nel medesimo contesto va segnalato, poi, l'ampliamento dello strumento del sequestro e della confisca dei beni derivanti dall'attività di riciclaggio.

## Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva

In sede di recepimento della V direttiva è stata anche integrata la disciplina di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. In particolare, nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono **Paesi terzi ad alto rischio**, i soggetti obbligati devono assolvere anche ad altri adempimenti quali informazioni:

- in merito allo scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo;
- sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite.

Inoltre, devono:

- acquisire l'**autorizzazione** dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio;

- assicurare un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e l'intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.

A tal fine è anche possibile prevedere ulteriori misure di **adeguata verifica rafforzata** della clientela.

Le autorità di vigilanza di settore, a loro volta, possono prevedere **obblighi di informativa periodica** delle operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio nonché limitazioni all'apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o il divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti aventi sede nei medesimi paesi.

Le medesime autorità possono anche, ove ritenuto necessario:

- negare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria sul territorio della Repubblica a società controllate da intermediari con sede nei Paesi terzi ad alto rischio ovvero negare agli stessi intermediari l'autorizzazione allo stabilimento di succursali nel territorio italiano;

- negare agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica l'autorizzazione a istituire succursali sul territorio dei Paesi terzi ad alto rischio;

- richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di rafforzare i controlli sui conti correnti di corrispondenza e sui rapporti ad essi assimilabili, intrattenuti con intermediari corrispondenti con sede nei predetti paesi terzi e, se necessario, chiuderli;

- richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di intensificare le verifiche, anche ispettive, sulle società controllate o sulle succursali insediate in Paesi terzi ad alto rischio.

DALLA GAZZETTA UFFICIALE - 28 OTTOBRE 2019

## Obblighi antiriciclaggio con nuove regole

Approda in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 125 del 2019, che dà attuazione alla V direttiva antiriciclaggio. Tra le novità previste dal provvedimento l'ampliamento dei poteri delle Autorità di Vigilanza, la collaborazione e lo scambio di informazioni tra Autorità Nazionali, nuove misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare per i clienti che operano con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Inoltre, il decreto consente alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 125/2019, recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi n. 90 e n. 92 del 2017, nonché attuazione della direttiva 2018/843 che modifica la direttiva UE n. 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive n. 2009/138/CE e n. 2013/36/UE.

Il decreto tiene conto anche del parere del Garante per la protezione dei dati personali,

espresso nella riunione del 24 luglio 2019.

Tra le novità previste dal testo l'ampliamento della **platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio**, l'accesso alle informazioni sulla **titolarità effettiva** e la **relazione annuale** che devono predisporre gli organismi di autoregolamentazione.

### Leggi anche

- [Obblighi antiriciclaggio ad ampio raggio](#)
- [Antiriciclaggio all'insegna della collaborazione](#)
- [Antiriciclaggio con poteri di controllo più ampi sui gruppi societari](#)
- [Antiriciclaggio: relazione annuale obbligatoria per gli organismi di autoregolamentazione](#)
- [Antiriciclaggio: nuovi obblighi per gli Ordini professionali](#)

### I poteri delle Autorità di vigilanza

Il decreto modifica il D.Lgs. n. 231/ 2007 prevedendo all'art. 7 che le Autorità di vigilanza possano utilizzare i poteri ispettivi e di controllo anche nei confronti dei soggetti ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

All'art. 7 sono aggiunti i commi da *4-bis* a *4-sexies* che prevedono che - al fine di esercitare la vigilanza sui gruppi - le Autorità di vigilanza di settore possono impartire alla **capogruppo**, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti, in relazione all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Le Autorità di vigilanza di settore possono impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo.

Inoltre, possono effettuare **ispezioni** e richiedere l'**esibizione di documenti** e gli atti che ritengano necessari. In caso di gruppi operanti in più Stati membri, le Autorità di vigilanza di settore cooperano con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio degli Stati membri in cui sono stabiliti gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo.

Le Autorità di vigilanza di settore possono richiedere alle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di altro Stato membro di effettuare **accertamenti** presso gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo, stabiliti nel territorio di detto Stato, o concordare altre modalità delle verifiche.

Per agevolare l'esercizio della vigilanza nei confronti di gruppi operanti in più Stati membri, le Autorità di vigilanza di settore, sulla base di accordi con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio, definiscono anche forme di **collaborazione e coordinamento**, possono istituire **collegi di supervisori** e partecipare ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, le Autorità di vigilanza di settore possono concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.

### Collaborazione e scambio di informazioni

L'art. 12, D.Lgs. n. 231/2007 viene adesso rubricato "Collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali".

Per le finalità antiriciclaggio, il Ministero dell'Economia e delle finanze, le Autorità di vigilanza di settore, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, la DIA e la Guardia di Finanza collaborano tra loro scambiando informazioni, anche in **deroga** all'obbligo del **segreto d'ufficio**.

Inoltre, in base al nuovo comma 7-bis dell'art. 12, l'autorità giudiziaria può richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e, per quanto attiene alla criminalità organizzata, anche alla Direzione investigativa antimafia, i risultati degli approfondimenti

investigativi svolti sulle segnalazioni di operazioni sospette.

## Cooperazione internazionale

Il decreto prevede un rafforzamento della cooperazione delle Autorità nazionali con le autorità competenti degli altri Stati membri, al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e l'assistenza, necessari al perseguimento delle finalità antiriciclaggio non siano impediti dall'attinenza dell'informazione o dell'assistenza alla materia fiscale, dalla diversa natura giuridica o dal diverso *status* dell'omologa autorità competente richiedente ovvero dall'esistenza di un accertamento investigativo, di un'indagine o di un procedimento penale, fatto salvo il caso in cui lo scambio o l'assistenza possano ostacolare la predetta indagine o il predetto accertamento investigativo o procedimento penale. Ovviamente in questa ipotesi restano ferme le disposizioni poste a tutela del segreto investigativo.

Il nuovo art. 13-*bis* del D.Lgs. n. 231/2007 prevede una cooperazione tra Unità di informazione finanziaria per l'Italia e altre FIU, per cui la UIF, previa richiesta o di propria iniziativa, può - a condizioni di **reciprocità** - anche per quanto riguarda la riservatezza, scambiare informazioni e collaborare con le FIU per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e ai soggetti coinvolti, indipendentemente dalla tipologia e dall'accertamento delle fattispecie di reato presupposto. La richiesta indica tutti i **fatti pertinenti**, le **informazioni** sul contesto, le **motivazioni** e le **modalità di utilizzo** delle informazioni richieste. La UIF accede alla rete FIU.NET e si avvale di tecnologie adeguate a consentire l'incrocio anonimo dei dati inerenti alle informazioni oggetto di scambio tra essa e le altre FIU.

Il decreto attuativo della V direttiva prevede inoltre un **rafforzamento della cooperazione** tra le autorità di vigilanza di settore degli Stati membri, per cui le autorità di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio e con le autorità di vigilanza prudenziale e di risoluzione degli altri Stati membri nonché con la Banca Centrale Europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni che le autorità di vigilanza di settore hanno ricevuto possono essere comunicate **soltanto con l'assenso esplicito** delle autorità che le hanno fornite.

## Titolarità effettiva

Per quanto riguarda i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche, il decreto prevede che - nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata - sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- i **fondatori**, ove in vita;
- i **beneficiari**, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di poteri di **rappresentanza legale, direzione e amministrazione**.

In ogni caso, qualora l'applicazione dei criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

## Trust e titolarità effettiva

Quanto al **trust**, il decreto stabilisce ora espressamente che i **fiduciari di trust espressi**, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica Italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre



persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Per tali finalità si considerano **istituti giuridici affini al trust** gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

## Adeguata verifica rafforzata della clientela

I soggetti obbligati valutano, in base al rischio, se applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di succursali o filiazioni, aventi **sede in paesi terzi ad alto rischio**, controllate da soggetti obbligati aventi sede nel territorio della Repubblica o di altro Stato membro, qualora tali succursali o filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure di gruppo.

Nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati **in aggiunta**:

- acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- acquisiscono informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo;
- acquisiscono informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;
- acquisiscono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio;
- assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e l'intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.

In questi casi, le Autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione possono prevedere **ulteriori misure di adeguata verifica rafforzata** della clientela.

Le autorità di vigilanza di settore possono inoltre prevedere **obblighi di informativa periodica** delle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nonché limitazioni all'apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o il divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti aventi sede nei medesimi paesi.

Al fine di contenere il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso ai paesi terzi ad alto rischio le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle loro attribuzioni possono anche adottare una o più delle seguenti misure:

- negare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria sul territorio della Repubblica a società controllate da intermediari con sede nei paesi terzi ad alto rischio ovvero negare agli stessi intermediari l'autorizzazione allo stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica;
- negare agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica l'autorizzazione a istituire succursali sul territorio dei predetti paesi terzi ad alto rischio;
- richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di rafforzare i controlli sui conti correnti di corrispondenza e sui rapporti ad essi assimilabili, intrattenuti con intermediari corrispondenti con sede nei predetti paesi terzi e, se necessario, chiuderli;

- richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di intensificare le verifiche, anche ispettive, sulle società controllate o sulle succursali insediate in paesi terzi ad alto rischio.

## Utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi

Il decreto stabilisce inoltre il **divieto di emissione e utilizzo** di prodotti di moneta elettronica anonimi a decorre **dal 10 giugno 2020**, coerentemente con il divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

*A cura della Redazione*

[D.L. 4/10/2019, n. 125 \(G.U. n. 252 del 26/10/2019\)](#)

NEL DECRETO ATTUATIVO DELLA V DIRETTIVA - 28 OTTOBRE 2019

# Antiriciclaggio: rivista la disciplina dell'adeguata verifica

*di Saverio Capolupo - Professore a contratto di Diritto tributario presso l'Università degli Studi di Cassino*

Non c'è pace per la disciplina dell'adeguata verifica della clientela. Una delle modifiche più rilevanti del decreto attuativo della V direttiva antiriciclaggio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 26 ottobre 2019; riguarda proprio questo adempimento. I rischi connessi alle attività di riciclaggio hanno indotto le Autorità UE a chiedere agli Stati membri, da un lato, di limitare i rapporti d'affari o le operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio qualora siano individuate carenze significative nel loro regime giuridico (AML/CFT); dall'altro, di prevedere adeguate misure di mitigazione o contromisure addizionali, quali l'acquisizione di informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale, il controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale e la negazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria sul territorio italiano.

Con la V direttiva **antiriciclaggio** (n. 2018/843/UE) gli Stati membri sono stati invitati a prescrivere ai soggetti obbligati, quando trattano casi ad alto rischio e rapporti d'affari od operazioni, di applicare **misure rafforzate di adeguata verifica** della clientela per gestire e mitigare tali rischi, fermo restando che ciascuno Stato membro determina autonomamente, a livello nazionale, il tipo di misure rafforzate di adeguata verifica da adottare.

Si è inteso, in sostanza, eliminare le diversità di approccio tra gli Stati membri ritenute fonte di debolezza nella gestione dei rapporti d'affari con i paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione.

## Principio generale

Proprio in tale ottica il decreto legislativo di recepimento (D.Lgs. n. 125 del 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019) ha integrato l'art. 25 del D.Lgs. n. 231/2007 prevedendo che soggetti obbligati valutino, in base al rischio, se applicare **misure rafforzate di adeguata verifica** nei confronti di **succursali o filiazioni**, aventi sede in paesi terzi ad alto rischio, controllate da soggetti obbligati aventi sede nel territorio della Repubblica o di altro Stato membro, qualora tali succursali o filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure di gruppo, a norma dell'articolo 45 della Direttiva.

Va da sé che la natura discrezionale della previsione normativa si presta a possibili **contenziosi** in quanto la "valutazione", in quanto rientrante nella sfera della soggettività, può manifestarsi in modo differente con risultati altrettanto diversi.

D'altra parte, è questo un **rischio** sotto molteplici aspetti **inevitabile** dato che la maggior parte delle operazioni finalizzate al riciclaggio, considerate nella loro oggettività, sono legittime per sfiorare nell'antigiuridicità soltanto in relazione alla provenienza del denaro e alle finalità che s'intendono perseguire.

Come principio di carattere generale, è noto che i soggetti obbligati, in presenza di un **elevato rischio di riciclaggio** o di finanziamento del terrorismo, adottano **misure rafforzate** di adeguata verifica della clientela acquisendo **informazioni aggiuntive** sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

## Rapporti con Paesi ad alto rischio

Nel recepire la V Direttiva è stato integrato l'art. 25, D.Lgs. n. 231/2007. In particolare, con riferimento ai casi di **rapporti continuativi**, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati, sono stati previsti ulteriori **adempimenti**.

Fermo restando quanto innanzi evidenziato, i soggetti di collaborazione attiva devono acquisire informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale anche al fine di identificare il titolare effettivo e la vera identità del destinatario dell'operazione essendo questo un aspetto fondamentale della nuova disciplina.

Esaminando l'evoluzione del quadro giuridico di riferimento in materia, infatti, l'assolvimento di tale obbligo si pone come punto nevralgico nella lotta al riciclaggio. Con la nuova disciplina si tiene definitivamente conto dell'esigenza di risalire alla **genesi dei flussi finanziari** e all'individuazione dei **veri titolari dei diritti reali sui beni** atteso che soltanto con il raggiungimento di tale obiettivo è possibile una reazione dell'ordinamento efficace ed incisiva, soprattutto laddove si consideri che la vera arma di contrasto, in tali termini, è costituita, indubbiamente, dall'adozione delle misure ablativo (**sequestro e confisca**) che privano i titolari dei loro beni cui si somma, almeno in alcuni casi, il contemporaneo utilizzo della leva fiscale, di carattere amministrativo e penale.

Nella stessa ottica va valutato anche l'ulteriore adempimento volto ad acquisire **informazioni sull'origine dei fondi** e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo.

Nell'ambito dell'azione di contrasto sono ritenute necessarie anche le informazioni sulle **motivazioni delle operazioni** previste o eseguite. Sul piano teorico, qualora le motivazioni adottate fossero veritiere, detta previsione potrebbe essere effettivamente utile.

Occorre domandarsi, però, **quali poteri ha il funzionario** preposto all'effettuazione dell'operazione a verificarne la veridicità.

Né è realistico ipotizzare che soltanto possibili dubbi possano essere sufficienti per bloccare l'operazione.

Versando nel campo economico, è da escludere che la valutazione del soggetto obbligato possa sostituirsi a quella dell'operatore, a meno che non si dispongano di elementi concreti di violazione alla normativa a antiriciclaggio.

Certamente più praticabile risulta l'ulteriore adempimento finalizzato ad acquisire **l'autorizzazione dei soggetti titolari** di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione che coinvolga Paesi terzi ad alto rischio.

Si tratta di una fattispecie che nella realtà si verifica con una certa frequenza, atteso che alcune operazioni bancarie, non effettuate ancora on line, vengono delegate a personale dipendente.

Il riscontro dell'effettività e veridicità della motivazione con il coinvolgimento dell'organo volitivo o, comunque, di un soggetto giuridicamente abilitato ad esternare la volontà del soggetto economico effettivo titolare dell'operazione, da un lato, rafforza la legittimità dell'operazione, dall'altro, pone il soggetto preposto al riparo di responsabilità.

Infine, i soggetti obbligati sono tenuti ad assicurare un **controllo costante e rafforzato** del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e l'intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.

## Le ulteriori misure di contrasto

Le autorità di vigilanza di settore, nell'emanare nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, a seguito delle innovazioni appena introdotte, possono prevedere ulteriori misure di adeguata verifica rafforzata della clientela nonché prevedere **obblighi di informativa periodica** delle operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio e limitazioni all'apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o il divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti aventi sede nei medesimi paesi.

Sono previsioni di elevata incidenza che, in sede di attuazione, presuppongono l'adozione di adeguate motivazioni. D'altra parte, trattandosi di provvedimenti che incidono fortemente sull'attività (economica e/o professionale) dei soggetti, occorre anche considerare le possibili **azioni di contestazione** dinanzi alle autorità competenti. Non è certamente pensabile, infatti, che gli operatori e i professionisti accettino passivamente la sospensione o l'interruzione dei rapporti soprattutto laddove, come spesso avviene, determinati provvedimenti sono dettati chiaramente da **valutazioni di carattere precauzionale**.

Le integrazioni in materia di verifica della clientela prevedono che le autorità di vigilanza possono anche adottare, ove ritenuto necessario, una o più delle seguenti misure:

- a) negare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria sul territorio italiano a società controllate da intermediari con sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero negare agli stessi intermediari l'autorizzazione allo stabilimento di succursali nel territorio italiano;
- b) negare agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio italiano l'autorizzazione a istituire succursali sul territorio dei Paesi terzi ad alto rischio;
- c) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio italiano di rafforzare i controlli sui **conti correnti di corrispondenza** e sui rapporti ad essi assimilabili, intrattenuti con intermediari corrispondenti con sede nei Paesi terzi e, se necessario, chiuderli;
- d) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio italiano di intensificare le verifiche, anche ispettive, sulle società controllate o sulle succursali insediate in paesi terzi ad alto rischio.